

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

269° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	16
3 ^a - Affari esteri	»	32
5 ^a - Bilancio	»	40
7 ^a - Istruzione	»	44
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	50
10 ^a - Industria	»	58
11 ^a - Lavoro	»	62
12 ^a - Igiene e sanità	»	66
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	71

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	155
--------------------------	-------------	-----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	159
RAI-TV	»	189
Anagrafe tributaria	»	200
Riforma amministrativa	»	204

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	218
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	222
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	228
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	229

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	230
---------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

100^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21^a, 0041^o)

Il PRESIDENTE comunica che, con lettera del 10 febbraio 1998, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Antonio Serena ha comunicato che è attualmente pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Padova un procedimento penale in relazione a fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Presidente informa inoltre che, con lettera del 13 febbraio 1998, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore* nonché dei signori Alessandro Voci, Franco Carraro e Riccardo Triglia (Doc. IV-*bis*, n. 25).

Comunica che, con lettera dell'11 febbraio scorso, ha provveduto ad informare il Presidente della Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati, onorevole Ignazio La Russa, dell'orientamento di codesta Giunta in ordine alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti della signora Rita Bernardini, indagata per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative-Doc. IV, n. 1).

Il Presidente informa infine che la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati ha deliberato, nella seduta dell'11 febbraio scorso, di riferire al Presidente di tale ramo del Parlamento le conclusioni assunte sulla questione della competenza a decidere in ordine alle richieste in materia di insindacabilità che riguardino parlamentari che all'epoca dei fatti appartenevano ad una Camera e all'epoca del giudizio appartengono all'altra. In tale seduta la Giunta della Camera ha espresso parere favorevole all'orientamento assunto dalla Giunta del Se-

nato di considerare competente la Camera della quale il parlamentare faceva parte al momento del fatto.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti

(R135 000, C21^a, 0049^o)

Il PRESIDENTE comunica che, con lettera del 29 gennaio 1998, il Presidente del Senato ha trasmesso copia degli atti dei procedimenti penali pendenti nei confronti dei senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti, atti pervenuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona a seguito della richiesta formulata dalla Giunta nella seduta del 9 dicembre 1997. Il Presidente ricorda inoltre che nella medesima seduta sono stati ascoltati i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti.

Intervengono quindi i senatori RUSSO, BERTONI, VALENTINO, PELLEGRINO, che propone di rinviare il seguito dell'esame per approfondire ulteriormente il contenuto degli atti processuali trasmessi, ed il PRESIDENTE.

La Giunta unanime conviene con la proposta avanzata dal senatore Pellegrino.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame di questioni concernenti il senatore Eugenio Filograna

(R135 000, C21^a, 0048^o)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 novembre 1997 e proseguito nella seduta del 27 gennaio 1998.

Il PRESIDENTE informa che il senatore Eugenio Filograna ha trasmesso, l'11 febbraio scorso, un parere *pro veritate* sulla questione che lo riguarda.

Riprende quindi la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori GRECO, RUSSO, PASTORE, PELLEGRINO, VALENTINO, BERTONI ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE propone quindi di invitare nuovamente il senatore Eugenio Filograna a fornire chiarimenti alla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

La Giunta unanime conviene.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

218^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Giorgianni.**La seduta inizia alle ore 12.**IN SEDE REFERENTE***(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo****(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo****(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente VILLONE ricorda che la seduta è stata prevista per una discussione di carattere generale sul testo unificato dei disegni di legge predisposto dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto del 10 febbraio.

In proposito interviene il rappresentante del GOVERNO, che dichiara di condividere l'impostazione del testo unificato, con la riserva di proporre modifiche di natura tecnica, riguardanti in particolare i centri di accoglienza.

Il senatore TABLADINI manifesta un orientamento non contrario del proprio Gruppo verso l'approvazione di una nuova normativa sul diritto di asilo e per la tutela dei rifugiati: tuttavia osserva che il testo del relatore non si sottrae al rischio di un'utilizzazione strumentale, da parte di immigrati per ragioni economiche che potrebbero avvalersi di lacune e incertezze normative per ottenere surrettiziamente un titolo di soggiorno ancorchè provvisorio, da sfruttare per un ingresso irregolare. In particolare, il tempo di attesa per la decisione sulle domande individuali con-

sentirebbe tale abuso, non essendo prevista una forma di controllo su quanti si presentano alle frontiere avanzando una richiesta di asilo. Nel complesso, la normativa in esame è condivisibile, perchè si tratta di prevedere idonei mezzi di tutela per la protezione dei rifugiati politici, ma il rischio di un uso strumentale è ancora rilevante.

Il presidente VILLONE osserva che vi sono problemi di applicazione normativa nella prima fase del procedimento di esame delle richieste di asilo, quando la valutazione preliminare fino all'eventuale accertamento di una manifesta infondatezza consentirebbe agli interessati, nel tempo di 48 ore previsto dalla normativa in esame, di sottrarsi a ogni forma di controllo: egli ritiene che il relatore dovrebbe pronunciarsi sulla questione sollevata dal senatore Tabladini.

Il relatore GUERZONI precisa che il cosiddetto pre-esame delle richieste deve essere compiuto entro 48 ore: nel frattempo, l'interessato deve essere inevitabilmente ammesso a permanere nel luogo di accesso, ma in caso di reiezione ancorchè provvisoria della domanda, le eventuali impugnative in sede giurisdizionale devono essere coltivate fuori dal territorio italiano. Quanto alla possibilità di istituire appositi centri di ricovero e di accoglienza, non si tratta di un problema assimilabile a quello già affrontato nell'ambito del disegno di legge sull'immigrazione, perchè i soggetti in questione sono tutelati da convenzioni internazionali. Tuttavia, egli si dichiara disponibile verso modifiche del testo che possano corrispondere alle preoccupazioni espresse dal senatore Tabladini.

Il senatore TABLADINI apprezza la disponibilità del relatore, ma conferma che il testo si presta a possibili abusi e si riserva in proposito di presentare idonei emendamenti.

Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sull'articolo 7 del testo in esame, che prevede il respingimento immediato qualora si accerti la manifesta infondatezza della domanda: nel frattempo, è evidente che l'interessato deve sostare nei pressi del luogo di frontiera.

Il senatore PASTORE condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Tabladini e ricorda il recente caso dei profughi curdi; aggiunge che il chiarimento fornito dal relatore già nella seduta precedente sulla doppia tutela accordata a quanti richiedono l'asilo e ai rifugiati, in base alle convenzioni internazionali e all'articolo 10 della Costituzione, consente di affrontare l'elaborazione della normativa in spirito costruttivo, con opportune qualificazioni delle posizioni soggettive e congrui mezzi di tutela giurisdizionale.

In ogni caso, è necessario chiarire il riferimento, di diritto internazionale o di diritto costituzionale, che viene acquisito a fondamento delle diverse situazioni soggettive. Preliminarmente, occorre tuttavia fugare ogni dubbio sulla possibilità di un uso strumentale della normativa, non essendo sufficiente a tal fine la qualificazione del diritto di asilo come

diritto individuale, poichè è ben possibile una contestualità di più situazioni individuali con dimensioni anche molto estese: in tal caso si potrebbero però prevedere forme di accertamento più severe. Quanto al presupposto della carenza di condizioni effettive per l'esercizio delle libertà democratiche, si tratta di un requisito di incerta qualificazione con graduazioni molto estese, fino alla possibilità di comprendervi anche difficoltà di natura economica. Nel ribadire che gli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali devono essere compatibili con un'attuazione coerente delle prescrizioni costituzionali, richiama l'attenzione sugli articoli 15 e 16 del testo, che dovrebbero essere formulati in modo più circostanziato, in riferimento alle situazioni soggettive.

Il senatore MAGGIORE osserva che la disposizione di diritto transitorio contenuta nell'articolo 18, comma 2, del testo proposto dal relatore, esige un chiarimento circa l'opportunità di escludere l'applicazione della nuova normativa anche alle situazioni pregresse, poichè si presume che la legge in corso di approvazione avrà comunque complessivamente un effetto di maggiore favore per gli interessati.

Il sottosegretario GIORGIANNI precisa che il Governo ha intrapreso l'iniziativa legislativa in esame nella piena consapevolezza del contesto normativo e dello stesso contesto economico internazionale, ove i fenomeni migratori accompagnano e a volte si intersecano con i casi di fuga da situazioni di persecuzione politica. In tale contesto, si è inserita anche la recente giurisprudenza concernente la qualificazione soggettiva delle situazioni in questione: in proposito, occorre chiarire tutte le implicazioni della fase procedimentale in cui viene svolta una valutazione preliminare sulla fondatezza delle domande individuali di asilo, in modo che si possano prevenire i rischi di abuso.

Osserva, inoltre, che l'articolo 15 affida ad apposite misure di competenza del Ministro dell'interno la realizzazione di centri di accoglienza, in modo che possano essere assicurate la tutela dei richiedenti, ma anche le necessarie forme di controllo temporaneo non lesive dei loro diritti. Egli si sofferma quindi sull'articolo 2 del testo proposto dal relatore, conforme agli impegni internazionali e alla normativa comunitaria, destinata a essere condotta nel cosiddetto primo pilastro dell'Unione europea: si tratta di misure conformi anche alla Costituzione, compatibili con la piena affermazione dei diritti di cui si tratta. Sulla disposizione transitoria prevista dall'articolo 18, comma 2, osserva che l'attività già svolta potrebbe essere vanificata da un'applicazione indiscriminata della nuova normativa anche alle situazioni pregresse; tuttavia si potrebbe inserire una disposizione di adattamento, ad esempio in base al principio della norma di maggiore favore. In merito all'istituzione di appositi centri di accoglienza, essi sarebbero necessari per assicurare una tutela sostanziale delle situazioni soggettive e anche condizioni minime di qualità del soggiorno in attesa delle decisioni. In ogni caso, occorre evitare qualsiasi confusione con il ricovero di espulsi per ragioni di ingresso irregolare e clandestino, che determinerebbe anche improprie promesse.

Il senatore MAGGIORE interviene nuovamente sulla disposizione transitoria contenuta nell'articolo 18, ritenendo opportuno conservare le attività di accertamento già svolte, purchè siano compatibili con la nuova normativa.

Il senatore TABLADINI conferma le sue riserve sulla possibilità che la normativa in esame consenta a gruppi organizzati di immigrati di avvalersi della normativa sul diritto di asilo per un ingresso clandestino, in particolare nella fase di esame preliminare delle domande. Rivolge quindi un quesito specifico al relatore e al rappresentante del Governo sulla condizione di quanti accedono alle frontiere e inoltrano una domanda di asilo, fino alla decisione sulla domanda.

Il presidente VILLONE riassume le questioni sollevate nel corso della discussione: a un'esigenza di chiarimento delle diverse situazioni soggettive in base a una fonte normativa internazionale o costituzionale posta a fondamento di essa, si è aggiunta una richiesta di chiarimento sulla disposizione transitoria contenuta nell'articolo 18, che potrebbe essere risolta nei termini già indicati. Tali questioni potrebbero essere considerate senza particolari difficoltà, mentre il problema posto dal senatore Tabladini circa il controllo delle persone che richiedono asilo nel tempo necessario per la valutazione preliminare della domanda appare più difficile da risolvere e richiede probabilmente una riflessione ulteriore.

Il RELATORE conviene sulla possibilità di individuare una soluzione idonea circa la disposizione transitoria prevista dall'articolo 18, ad esempio in base alla clausola della normativa più favorevole. Quanto alle altre questioni sollevate nel corso della discussione, ricorda che il testo è stato elaborato in base alla gran parte degli emendamenti già presentati sul disegno di legge d'iniziativa del Governo. In particolare, egli ritiene che la questione relativa al controllo delle persone che inoltrano domanda di asilo, fino alla decisione di natura preliminare, costituisce un falso problema, poichè si tratterà inevitabilmente di persone non interessate all'immigrazione clandestina. Si potrebbe porre semmai una questione su casi analoghi a quelli dei profughi curdi pervenuti da ultimo presso le coste italiane, laddove un certo numero di persone provenienti da situazioni critiche richiedono l'asilo in Italia, e intanto occorre fornire loro misure di accoglienza straordinaria. Tuttavia si tratta in tal caso di perfezionare la normativa sui centri di accoglienza, senza indulgere a ipotesi di sorveglianza che sarebbero incompatibili con lo *status* di rifugiato, protetto da convenzioni internazionali.

Il presidente VILLONE conferma che a suo avviso la questione sollevata dal senatore Tabladini non è infondata e riguarda esclusivamente il caso previsto dall'articolo 4, lettera a).

Il sottosegretario GIORGIANNI considera opportuna una riflessione ulteriore su tale questione e si riserva in proposito di aggiornare la

valutazione del Governo, anche in base agli emendamenti che saranno riferiti al testo del relatore.

Sul termine per gli emendamenti al testo del relatore, segue quindi una breve discussione, nella quale intervengono i senatori MARCHETTI, ANDREOLLI e PASTORE e il relatore GUERZONI.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene infine di fissare per le ore 14 di lunedì 23 febbraio il termine per gli emendamenti al testo unificato proposto dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

219^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario all'industria Carpi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di martedì 10 febbraio.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge.

Il relatore BESOSTRI propone che gli ordini del giorno presentati siano discussi al termine dell'esame degli articoli.

All'articolo 1 il relatore MARCHETTI rinuncia quindi ad illustrare l'emendamento 1.4. Il RELATORE chiarisce poi che l'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.5, tende a ripristinare il testo approvato dal Senato. Il senatore PELELLA illustra a sua volta l'emendamento 1.3.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.4 e 1.2; si dichiara favorevole all'emendamento 1.3, in caso di reiezione dell'emendamento 1.1.

Il sottosegretario CARPI dichiara che il Consiglio dei ministri ha già approvato il disegno di legge recante la legge comunitaria per il 1998, che dovrebbe essere assegnata all'esame del Senato. Il Governo auspica pertanto che le eventuali modificazioni siano trattate in quest'ambito onde evitare un ulteriore ritardo nell'entrata in vigore del disegno di legge in titolo. In merito all'articolo 1, nota che gli emendamenti 1.1 e 1.5 sanano un errore del testo approvato dalla Camera dei deputati, per cui non si dichiara pregiudizialmente contrario.

La Commissione non accoglie quindi l'emendamento 1.4, mentre sugli emendamenti 1.1 e 1.5 il senatore SPERONI sostiene di condividere la premessa svolta dal Sottosegretario, dal momento che ulteriori ritardi determinerebbero altre procedure di infrazione a carico dell'Italia. Anche per questa ragione il suo Gruppo non ha presentato emendamenti, riservandosi di farlo in Assemblea qualora dovessero essere introdotte modificazioni al testo in esame.

Il presidente VILLONE fa presente che, anche accogliendo la raccomandazione del rappresentante del Governo, la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 1 è parsa davvero anomala.

Il senatore PASTORE reputa che il comma 6 non sembra difendibile alla luce dei principi costituzionali, pur consentendo egli con l'esigenza di ridurre al minimo gli emendamenti da approvare.

La Commissione accoglie quindi gli emendamenti 1.1 e 1,5, di contenuto indentico. Rimangono quindi assorbiti gli emendamenti 1.2 e 1.3. È accolto l'articolo 1, nonchè l'articolo 2 al quale non erano stati presentati emendamenti.

All'articolo 3 il senatore MUNDI fa propri gli emendamenti 3.1 e 3.2. Il senatore LUBRANO DI RICCO dà per illustrato l'emendamento 3.3. Sugli emendamenti presentati si esprimono in senso contrario il relatore BESOSTRI e il sottosegretario CARPI. La Commissione non accoglie quindi gli emendamenti 3.1, 3.3 e 3.2. È approvato l'articolo 3.

È altresì accolto l'articolo 5. All'articolo 6 il relatore BESOSTRI illustra l'emendamento 6.1 ricordando che esso ripristina il testo già approvato dal Senato: il procedimento previsto a seguito della modifica introdotta dalla Camera dei deputati appare infatti troppo gravoso. Con una norma aggiuntiva è stato inoltre disposto un intervento da parte delle Regioni. Rispondendo quindi ad un quesito posto dal senatore PELLEGRINO, chiarisce che si tratta di materie a prevalente contenuto tecnico.

Il senatore MARCHETTI suggerisce, al comma 3 dell'emendamento stesso, di modificare la parola «osservazioni» con l'altra «proposte», ritenuta più appropriata. Aderisce a questa riformulazione il RELATORE (subemendamento 6.1/1).

Il sottosegretario CARPI esprime parere contrario. L'emendamento stesso è quindi accolto dalla Commissione, comprensivo della riformulazione e sostitutivo dell'intero articolo.

È accolto l'articolo 8 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. All'articolo 10 il senatore PELELLA illustra l'emendamento 10.1, sostenendo che esso ripristina parzialmente la formulazione originaria dell'articolo. Solleva poi qualche perplessità in ordine all'emanazione di testi unici recanti modificazioni ed integrazioni alla normativa vigente. Condivide questo dubbio il presidente VILLONE, affermando come un testo unico meramente compilativo non possa recare modificazioni. Anche a giudizio del relatore BESOSTRI la definizione contenuta nell'articolo non sembra corrispondere alle finalità della norma. Il sottosegretario CARPI raccomanda di non modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati. Il senatore PELLEGRINO non esclude la possibilità che i previsti testi unici abbiano carattere esclusivamente compilativo se l'autorizzazione alla loro emanazione venisse interpretata in senso restrittivo.

Il relatore BESOSTRI suggerisce a questo proposito l'approvazione di un ordine del giorno di indirizzo al Governo recante un criterio restrittivo circa l'emanazione dei predetti testi unici; in quest'ambito dovrebbe altresì essere disposta l'esclusione della materia relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il senatore PELELLA fa presente che la Commissione lavoro del Senato ha in corso l'esame di disegni di legge recanti una delega legislativa al Governo della materia considerata. Il senatore PASTORE riconosce tuttavia che l'errore nella formulazione della norma era già contenuto nel testo approvato dal Senato. Il senatore SPERONI sostiene a sua volta l'utilità per gli operatori di un testo unico anche nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il senatore PINGGERA aderisce a questa considerazione. Per il senatore MAGGIORE il comma può essere interpretato anche nel senso di autorizzare il Governo ad introdurre le modificazioni strettamente consequenziali all'attuazione delle deleghe conferite in precedenza.

Il relatore BESOSTRI presenta quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica, in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria 1995-97,

impegna il Governo

in merito all'attuazione dell'articolo 10, comma 1, ad emanare testi unici meramente compilativi e recanti modificazioni ed integrazioni

alla normativa vigente con un carattere strettamente formale e consequenziale;

a soprassedere in quest'ambito all'attuazione delle direttive comunitarie concernenti la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, per la quale dinanzi alla competente Commissione sono in corso di esame due disegni di legge di delega (nn. 2389 e 2852)».

0/1780-B/3/1

IL RELATORE

Vengono pertanto ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 10.1 e 10.2. Il senatore SPERONI si interroga poi sulla difficoltà in cui verrebbero a trovarsi gli operatori qualora il disegno di legge indicato dal senatore Pelella non dovesse essere approvato.

La Commissione accoglie quindi l'ordine del giorno del relatore nonché l'articolo 10 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

All'articolo 11 il RELATORE illustra l'emendamento 11.1, che sostanzialmente ripristina il testo originario del Senato.

Secondo il presidente VILLONE le innovazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento hanno un significato diverso al primo ed al secondo comma, in ogni caso con una portata meno favorevole alla concorrenza nel settore. Sull'argomento intervengono i senatori PELLEGRINO e DENTAMARO, i quali concordano con l'emendamento del relatore. Per la senatrice BUCCIARELLI è invece preferibile ripristinare il testo già approvato dal Senato, onde evitare ulteriori modificazioni da parte della Camera dei deputati.

Su proposta del senatore SPERONI, la Commissione conviene quindi sull'accantonamento dell'esame dell'articolo 11. È poi accolto l'articolo 12, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C01^a, 0078^o)

Il presidente VILLONE avverte che l'esame del disegno di legge n. 1780-B proseguirà nella successiva seduta, prevista per mercoledì 18 febbraio 1998, alle ore 14,30. Sarà convocata un'ulteriore seduta per giovedì 19 febbraio 1998, alle ore 8,30, nel caso che l'esame non venga concluso.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1780-B**Art. 1.**

Sopprimere il comma 6.

1.4

MARCHETTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicati nella legge 22 febbraio 1994, n. 146, e nella legge 6 febbraio 1996, n. 52».

1.1

IL RELATORE

1.5 (Identico all'em. 1.1)

PASTORE, MAGGIORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicati nella legge 22 febbraio 1994, n. 146, e nella legge 6 febbraio 1996, n. 52; nell'esercizio della delega il Governo deve disporre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 ai dottori agronomi, ai dottori forestali, ai geologi, nonchè ad altre categorie professionali con adeguata competenza tecnica».

1.2

NAPOLI Bruno

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo dalle parole: «Nell'esercizio», fino a: «competenza tecnica».

1.3 SMURAGLIA, PELELLA, MANZI, GRUOSSO, PILONI

Art. 3.

Sostituire le parole da: «destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale» con le seguenti: »per le quali sono richieste misure di attuazione nell'ordinamento interno».

3.1 FUMAGALLI CARULLI

Sostituire le parole: «che recepiscono» fino a: «trasposta» con le seguenti: «adottate per il suo recepimento o del fatto che la direttiva non è stata recepita».

3.3 LUBRANO DI RICCO

Sostituire le parole: «che recepiscono le disposizioni della direttiva o del fatto che questa non è trasposta» con le seguenti: «adottate per la sua attuazione».

3.2 FUMAGALLI CARULLI

Art. 6.

All'emendamento 6.1, al comma 3, sostituire la parola: «osservazioni» con l'altra: «proposte».

6.1/1 IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza possono, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, osservazioni in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1».

6.1

IL RELATORE

Art. 10.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta in ogni caso esclusa la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro».

10.1 SMURAGLIA, TAPPARO, MANZI, GRUOSSO, PILONI, MULAS,
MANFROI, PELELLA, RIPAMONTI

10.2 (Identico all'em. 10.1)

IL RELATORE

Art. 11.

Al comma 1, dopo la parola: «appalti», inserire le seguenti: «di lavori e servizi e»; dopo la parola: «forniture», inserire le seguenti: «di beni».

Al comma 2, terza riga, dopo la parola: «appalti», inserire le seguenti: «di lavori e servizi e».

Al comma 2, terza riga, dopo la parola: «forniture», inserire le seguenti: «di beni».

Al comma 2, quinta riga, sostituire la parola: «di» con la seguente: «e».

11.1

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

229^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 11,55.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

e della petizione n. 167 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il relatore FOLLIERI, con riferimento all'articolo 6 e agli emendamenti ad esso relativi, già accantonati nella precedente seduta e pubblicati in allegato al resoconto del 21 gennaio, preannuncia la imminente presentazione di un suo emendamento, diretto sostanzialmente a recepire il testo dell'atto Senato n. 2979, già assegnato alla Commissione, recante delega al Governo per i reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto.

Il presidente CIRAMI, richiamandosi a quanto prospettato a tale riguardo in occasione della seduta del 21 gennaio scorso, prefigura la possibilità di stabilire da subito un termine per la presentazione di subemendamenti riferiti al preannunziato emendamento del relatore.

Segue un dibattito cui partecipano i senatori CENTARO, GRECO, RUSSO PREIONI, il RELATORE e il presidente CIRAMI diretto a

mettere in evidenza le modalità con le quali il preannunziato emendamento del relatore dovrebbe essere formulato nonchè a definire l'*iter* da seguire per l'esame dell'atto Senato n. 2979 in relazione ai provvedimenti in titolo.

I senatori VALENTINO e BUCCIERO chiedono, invece, chiarimenti circa i termini regolamentari che disciplinano l'eventuale facoltà del relatore di presentare emendamenti, notando che sono ampiamente decorsi i termini che la Commissione aveva convenuto di stabilire al riguardo.

Il presidente CIRAMI, dopo aver fornito i richiesti chiarimenti prendendo atto dell'andamento del dibattito, ritiene opportuno rinviare la decisione sul termine per i subemendamenti a quando sarà esaminato il disegno di legge n. 2979, già iscritto all'ordine del giorno per la settimana corrente e in attesa della decisione della Commissione sulla possibile congiunzione del medesimo con i provvedimenti in titolo.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2570, assunto come testo base nella seduta del 22 luglio.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.1 e 9.17. Sull'emendamento 9.4 esprime parere favorevole per la parte relativa all'articolo 676 mentre esprime parere contrario per la parte relativa agli articoli 350 e 352. Si rimette quindi alla Commissione sugli emendamenti 9.5, 9.9, 9.10, 9.11, 9.24 e 10.1. Per quanto riguarda l'emendamento 9.21, si rimette alla Commissione sulla parte corrispondente alle lettere *mm-ter*) ed esprime invece parere contrario sulla parte corrispondente alle lettere *mm-bis*). Esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti agli articoli 8 e 9.

Il senatore GRECO trasforma l'emendamento 8.2 nel subemendamento 8.1/1 e annuncia su di esso il voto favorevole, sottolineando come tale proposta emendativa corrisponda all'impostazione di fondo del disegno di legge in esame, volto a depenalizzare tutti i reati che destano scarso allarme sociale. La trasformazione in illeciti amministrativi dei reati in materia di gioco d'azzardo rappresenterebbe altresì un segnale positivo per quel che concerne il connesso problema dell'apertura, in numerose città italiane, di nuove case da gioco rispetto a quelle finora autorizzate ad operare.

Il senatore RUSSO non condivide le considerazioni svolte dal senatore Greco ed annuncia, a titolo personale, il proprio voto contrario sul subemendamento 8.1/1.

Il senatore BERTONI ricorda che il Senato già ebbe modo di pronunciarsi in senso contrario sulla questione dell'apertura di nuove case da gioco e rileva, inoltre, che l'emendamento in votazione non risponde alle finalità deflative del disegno di legge in esame, mentre, sotto un

diverso punto di vista, non va dimenticato come troppo spesso le vicende connesse con il gioco d'azzardo abbiano svolto la funzione di fattori scatenanti di vere e proprie vicende criminose.

Per tali motivi annuncia pertanto il proprio voto contrario sul subemendamento 8.1/1.

Il senatore PREIONI sottolinea che la trasformazione in illecito amministrativo delle ipotesi di reato considerate dal subemendamento in votazione, di fatto, implicherebbe un'ampia discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni amministrative che sostituirebbero quelle penali e quindi comporterebbe il rischio di ingiustificate disparità di trattamento. Manifesta pertanto perplessità rispetto all'inserimento di un simile intervento di depenalizzazione nell'articolato in esame e annuncia la propria astensione.

Il senatore BUCCIERO osserva come non sia assolutamente condivisibile l'impostazione secondo la quale il disegno di legge n. 2570 avrebbe essenzialmente finalità deflattive. Al contrario, la linea ispiratrice del disegno di legge è quella di pervenire ad una ridefinizione della normativa in materia penale fondata sulla individuazione di quei beni di primaria importanza rispetto ai quali appare giustificato l'uso della sanzione penale stessa. Dopo aver annunciato, a titolo personale, il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1/1, l'oratore sottolinea altresì, per quanto riguarda il problema dell'istituzione di nuove case da gioco, come l'atteggiamento di chiusura volto a perpetrare la situazione esistente appaia del tutto ingiustificabile e serva solo a conservare un vero e proprio privilegio a favore di alcune specifiche località dove l'operatività delle case da gioco è invece attualmente consentita.

Il senatore PETTINATO sottolinea l'arbitrarietà dell'accostamento tra la proposta emendativa in votazione e il problema dell'apertura di nuove case da gioco – prospettiva, quest'ultima, alla quale egli è peraltro favorevole. Dichiarando quindi di ritenere condivisibile il contenuto del subemendamento 8.1/1 con riferimento unicamente alla depenalizzazione dell'articolo 723 del codice penale, mentre manifesta la propria contrarietà alla depenalizzazione delle altre disposizioni richiamate nel suddetto emendamento.

Il presidente CIRAMI annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1/1 sottolineando come i reati in materia di gioco d'azzardo, nella prassi giurisprudenziale, non vengano contestati praticamente mai, anche in considerazione della ridotta entità della pena prevista, neppure quando connessi a vicende criminose di rilevante portata.

Il senatore MELONI propone di procedere alla votazione per parti separate del subemendamento 8.1/1 nel senso di porre in votazione prima la parte relativa alla depenalizzazione degli articoli 718 e 720 del codice penale e dell'articolo 110 del Regio Decreto

n. 773 del 1931 e successive modificazioni, e, successivamente, la parte relativa alla depenalizzazione dell'articolo 723 del codice penale.

Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE dispone che così rimane stabilito.

Viene quindi posta ai voti ed approvata la prima parte del subemendamento 8.1/1 con esclusione di quella relativa alla depenalizzazione dell'articolo 723 del codice penale.

Viene poi posta ai voti ed approvata la restante parte del subemendamento 8.1/1.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 13,10.

230^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

e della perizione n. 167 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 8, 9 e 10.

Il relatore FOLLIERI trasforma l'emendamento 8.3 (nuovo testo) nel subemendamento 8.1/2 che, posto ai voti, è approvato.

Il senatore PREIONI aggiunge la sua firma all'emendamento 9.1 e, recependo un suggerimento del RELATORE, lo trasforma nel subemendamento 8.1/3, annunciando su di esso il voto favorevole.

Sul subemendamento 8.1/3 annunciano il voto contrario i senatori RUSSO, CIRAMI, SALVATO, CORTELLONI, BONFIETTI, GRECO, MELONI, FASSONE e BERTONI.

Posto ai voti il subemendamento 8.1/3 è respinto.

Il senatore PREIONI aggiunge la propria firma all'emendamento 9.2 e, recependo un suggerimento del relatore, lo trasforma nel subemendamento 8.1/4.

Il relatore FOLLIERI, facendo specifico riferimento all'articolo 271 del codice penale richiamato nel subemendamento in votazione, preannuncia fin da ora il proprio parere favorevole sull'emendamento 18.11 soppressivo di tale articolo. Il relatore ricorda infatti che con la sentenza n. 87 del 1966 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma dell'articolo 272 del codice penale che reprimeva la propaganda volta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale. In conseguenza di tale pronuncia della Corte, il mantenimento dell'articolo 271 del codice penale – che punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o partecipa ad associazioni che svolgono o si propongono di svolgere una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale – appare difficilmente compatibile con l'articolo 18 della Costituzione che riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente per fini non vietati ai singoli dalla legge penale.

Il senatore PREIONI, anche in considerazione di quanto testè dichiarato dal RELATORE, modifica il subemendamento 8.1/4 sopprimendo le parole: «271» e «292».

Su tale subemendamento annunciano il proprio voto contrario il senatore GRECO, il senatore RUSSO, il senatore CALLEGARO – il quale ricorda che la modifica dell'articolo 241 del codice penale è oggetto del disegno di legge n. 143 il cui esame dovrà esser ripreso dalla Commissione nelle prossime settimane – il senatore PELLICINI e la senatrice SALVATO.

Il subemendamento 8.1/4 come da ultimo modificato viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore PREIONI aggiunge la sua firma all'emendamento 9.3 e, recependo un suggerimento del RELATORE, lo trasforma nel subemendamento 8.1/5 annunciando su di esso il voto favorevole e sottolineando l'assoluta non divisibilità della previsione incriminatrice di cui all'articolo 292 del codice penale.

Posto ai voti il subemendamento 8.1/5 è respinto.

Recependo un suggerimento del RELATORE, il senatore Antonino CARUSO trasforma l'emendamento 9.4 nel subemendamento 8.1/6 sul quale annunciano il proprio voto contrario il senatore RUSSO e il senatore GRECO.

Posto ai voti il subemendamento 8.1/6 è respinto.

Recependo un suggerimento del RELATORE, il senatore GRECO trasforma l'emendamento 9.5 nel subemendamento 8.1/7 sul quale annunciano il proprio voto favorevole i senatori SALVATO, PETTINATO, MELONI, CIRAMI e PERA.

Posto ai voti il subemendamento 8.1/7 è approvato.

In merito all'emendamento 9.6, il senatore FASSONE prospetta l'opportunità di una riformulazione dello stesso volta ad escludere dalla trasformazione in illecito amministrativo le ipotesi che rientrerebbero nella fattispecie di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale.

Dopo un intervento del senatore BERTONI, il sottosegretario AYALA, dopo aver comunque ribadito il proprio parere contrario sull'emendamento in questione, osserva che la riformulazione prospettata dal senatore Fassone non implicherebbe nessuna effettiva depenalizzazione in quanto, ai fini considerati, non vi sarebbero ipotesi rilevanti al di fuori di quelle riconducibili all'articolo 640-*bis* del codice penale.

Il senatore FASSONE ritira la propria firma dall'emendamento 9.6.

Il senatore VALENTINO aggiunge la sua firma all'emendamento 9.6 e lo trasforma – recependo un suggerimento del RELATORE – nel subemendamento 8.1/8 sul quale annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sul subemendamento 8.1/8, sottolineando che la sua approvazione determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento fra le ipotesi in cui la truffa viene commessa ai danni di un soggetto pubblico – nel qual caso il fatto costituirebbe un illecito amministrativo se la somma indebitamente percepita non supera l'ammontare di venti milioni di lire – e le ipotesi in cui la truffa viene commessa ai danni di un qualsiasi altro soggetto, nelle quali la sanzione penale si applicherebbe comunque a prescindere dall'entità dell'ingiusto profitto conseguito.

Il sottosegretario AYALA e il senatore CALVI concordano con le osservazioni del senatore Russo.

Sul subemendamento 8.1/8 annunciano poi il loro voto contrario la senatrice SALVATO e il senatore PETTINATO, mentre il senatore GRECO annuncia il voto favorevole.

Posto ai voti il subemendamento 8.1/8 è respinto.

Attesa l'assenza del presentatore, viene dichiarato decaduto l'emendamento 9.7.

Gli emendamenti 9.9 e 9.10 di identico contenuto vengono, poi, accantonati dalla Commissione.

Dell'emendamento 9.11 viene proposta dal RELATORE una riformulazione, diretta ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8 (8.0.2).

La riformulazione proposta dal relatore è, quindi, fatta propria dal senatore Antonino CARUSO che, conseguentemente, modifica l'emendamento 9.11.

Il presidente CIRAMI avverte che si procederà alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 8.0.2, con l'intesa che esso sarà votato dopo la votazione dell'emendamento 8.1 e relativi subemendamenti.

Il senatore RUSSO annuncia il proprio voto contrario non solo in considerazione della esigenza di rispettare la filosofia cui i provvedimenti in titolo si ispirano, che è dichiaratamente quella di depenalizzare i reati minori, ottenendo per tale via un reale effetto deflattivo nel settore penale, ma anche in base a considerazioni di principio. Ritiene infatti opportuno mantenere il significato di rifiuto del periodo fascista sotteso al rilievo penalistico che la norma contiene.

Anche il senatore CALVI è contrario, sottolineando come la tutela penale rivesta una sua attualità avuto riguardo alla parte della fattispecie presa in esame che si riferisce alle organizzazioni naziste: tale considerazione è l'aspetto che ne rende il contenuto di immediata attualità.

Il senatore GRECO è, del pari, contrario all'emendamento, in particolare per i motivi addotti dal precedente oratore e, comunque, rileva che il testo approvato dalla Camera dei deputati depenalizza la fattispecie in oggetto.

La senatrice SALVATO si ricollega, a sua volta, alle riflessioni dei senatori Russo e Calvi, dichiarando di condividere pienamente i già preannunziati voti contrari sull'emendamento. D'altra parte, pur nel rispetto che è dovuto a tutte le forze politiche che si riconoscono nei valori costituzionali, non può fare a meno di rilevare che la fattispecie in oggetto, ponendo le manifestazioni del disciolto partito fascista, si presenta in diretto collegamento con le norme di rango costituzionale. Inoltre, occorre tener presente la concreta operatività della norma richiamata rispetto al preoccupante fenomeno dei «naziskin».

Il senatore PERA preannunzia il voto favorevole sull'emendamento motivandolo alla luce dell'esigenza di superare una volta per tutte quella

retorica antifascista che ha avuto effetti perniciosi per il Paese. Dopo aver, altresì, messo in guardia sugli effetti, parimenti indesiderabili, che una opposta retorica comunista, avrebbe creato per il Paese, il senatore Pera osserva che il vero pericolo cui rispondere con una tutela di rilievo penalistico dovrebbe essere costituito unicamente dall'ipotesi di un movimento o partito totalitario, nella sua accezione più ampia.

Il presidente CIRAMI è favorevole all'emendamento e, condividendo le valutazioni del senatore Pera, aggiunge altresì la considerazione che una abrogazione della norma risulta più coerente di quanto non lo sia la risibile violazione amministrativa per essa proposta all'articolo 9, comma 2, del disegno di legge varato dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Antonino CARUSO, premesso di non avere mai avuto l'intendimento di sopprimere la cosiddetta «legge Scelba» osserva che le esigenze procedurali che hanno portato all'accantonamento del suo emendamento 9.10 non gli permetteranno di esporre compiutamente la posizione della sua parte politica sulla norma in questione. Sottolinea il collegamento fra l'emendamento 8.0.2 e la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2, che, nel testo proposto dall'altro ramo del Parlamento, propone la depenalizzazione dell'articolo 5 della legge in questione. A tale elemento di valutazione si unisce la considerazione, da lui posta alla base della propria proposta di modifica, che l'esigenza di intervenire sull'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 655, si riallacci alla primaria esigenza di tutelare la libertà di manifestazione del pensiero. Ritiene che il Paese sia maturo a livello ordinamentale per permettersi di difendere tale libertà nella sua forma più piena.

Il senatore BERTONI non ritiene che la norma richiamata nell'emendamento possa inserirsi nel filone della libertà di manifestazione del pensiero. Ricorda, infatti, che in una non recente sentenza la Corte costituzionale ha affermato che la norma si riferisse al concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista e conclude rilevando che quella legge non fu votata dal Partito comunista.

Il senatore PETTINATO è convinto che una democrazia realizzata possa permettersi di far fronte alla fattispecie sottesa all'emendamento. Tanto più che la depenalizzazione proposta – in argomento – dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento su tale materia gli appare alquanto impropria.

Il senatore PELLICINI ritiene che, in ultima analisi, il problema sia vedere se oggi lo Stato democratico ritenga sè stesso così forte al punto da poter fare a meno di una previsione incriminatrice quale quella contenuta nell'articolo 5 della legge n. 645 del 1952. L'oratore ritiene che a tale quesito debba darsi una risposta positiva e che la soppressione della disposizione qui richiamata sia assolutamente condivisibile.

Il presidente CIRAMI rinvia, quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570**Art. 8.**

All'emendamento 8.1, comma 1 n. 1), dopo la cifra: «705», inserire le cifre: «718, 720 e 723», e dopo le parole: «del codice penale», inserire le altre: «e di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507».

8.1/1

GRECO

All'emendamento 8.1, al comma 1, n. 1), sopprimere le parole: «e 705», e, dopo il n. 1, inserire il seguente:

«1-bis. Trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni previste dagli articoli 659 e 705 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non superiori a lire cinque milioni, graduate in relazione alla gravità dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta, nonchè sanzioni amministrative accessorie».

8.1/2

IL RELATORE

All'emendamento 8.1, al comma 1, n. 2), dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le altre: «270, 297».

8.1/3

PREIONI

All'emendamento 8.1, al comma 1, n. 2), dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le altre: «241, secondo comma, 271, 272, 292».

8.1/4

PREIONI

All'emendamento 8.1, al comma 1, n. 2), dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire l'altra: «292».

8.1/5

PREIONI

All'emendamento 8.1, al comma 1, n. 2), sopprimere la parola: «350».

8.1/6

CARUSO Antonino

All'emendamento 8.1, al comma 1, n. 2), sostituire la congiunzione: «e» posta tra le cifre 675 e 692 con una virgola e, dopo le parole: «primo comma», aggiungere le cifre: «724 e 725».

8.1/7

GRECO

All'emendamento 8.1, al comma 1, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4.-bis. Trasformare in illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria proporzionale all'importo percepito e con l'obbligo della restituzione, la violazione dell'articolo 640-bis del codice penale, qualora la somma indebitamente percepita non superi l'ammontare di venti milioni di lire».

8.1/8

VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Trasformazione di reati in illeciti amministrativi*). –
1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui agli articoli 666, 686 e 705 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire cinquantamila e non superiori a lire cinque milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti nonchè sanzioni amministrative accessorie;

2) trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 350, 498, 527 secondo comma, 654, 663, 663-bis, 664, 675 e 692 primo comma del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;

3) trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, oltre ad eventuali sanzioni accessorie idonee a prevenirli, i reati previsti: dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1897 n. 378; dall'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904 n. 368; dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1912 n. 740; dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913 n. 959; dall'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917 n. 148; dall'articolo 4

della legge 19 aprile 1925 n. 475; dagli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926 n. 1331 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927 n. 1132; dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926 n. 1923 convertito dalla legge 7 luglio 1927 n. 1495; dall'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383; dall'articolo 24 della legge 26 aprile 1934 n. 653; dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265; dagli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936 n. 1155; dall'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938 n. 1933 convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 1939 n. 973; dall'articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939 n. 1016; dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1939 n. 1239; dall'articolo 32 della legge 10 giugno 1940 n. 653; dall'articolo 44 della legge 7 ottobre 1947 n. 1058; dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1949 n. 260; dall'articolo 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218; dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952 n. 619; dagli articoli 23, 29 e 30 della legge 19 gennaio 1955 n. 25; dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797; dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958 n. 138; dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958 n. 326; dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1961 n. 1325; dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962 n. 161; dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963 n. 9; dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223; dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488; dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971 n. 889; dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640; dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973 n. 7; dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987 n. 67;

4) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10 e 12.

8.1 RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

È abrogato l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645».

8.0.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la parola: «e 705», e aggiungere il seguente secondo comma:

«2. Sono altresì trasformate in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dagli articoli 659 e 705 del codice penale, per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie non superiori a lire cinque milioni, graduate in relazione alla gravità dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta, nonché con sanzioni amministrative accessorie».

8.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo la cifra: «705», aggiungere le cifre: «718, 720 e 723», e dopo le parole: «del codice penale», aggiungere: «e dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507».

8.2

GRECO

Al titolo, dopo le parole: «pubblica sicurezza», aggiungere le parole: «e polizia dei costumi».

8.4

GRECO, CENTARO

Art. 9.

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le altre: «270, 297».

9.1

GASPERINI, SPERONI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le altre: «241, secondo comma, 271, 272, 292».

9.2

GASPERINI, SPERONI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire l'altra: «292».

9.3

GASPERINI, SPERONI, PREIONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «350» «352»e «676».

9.4 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 1, sostituire la congiunzione: «e» posta tra le cifre 677 e 692 con una virgola e, dopo le parole: «primo comma», aggiungere le cifre: «724, 725».

9.5 GRECO, CENTARO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.-bis. Non costituisce reato ed è trasformata in illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria proporzionale all'importo percepito e con l'obbligo della restituzione, la violazione dell'articolo 640-bis del codice penale, qualora la somma indebitamente percepita non superi l'ammontare di venti milioni di lire».

9.6 FASSONE, VALENTINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 640-bis del Codice penale è aggiunto il seguente comma:

“Nel caso di cui al precedente comma, il fatto non costituisce reato ed è punito con sanzione amministrativa pari all'indebito conseguito quando i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato o da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, siano pari o inferiori a lire venti milioni.

Fermo restando l'obbligo di restituzione all'Ente erogatore della somma indebitamente percepita la sanzione amministrativa è applicata nelle forme e secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898”».

9.7 BUCCIARELLI

Sopprimere il comma 2.

9.9 PASTORE, CENTARO

Sopprimere il comma 2.

9.10 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«È abrogato l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645».

9.11 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 3 sopprimere la lettera i).

9.13 PASTORE, CENTARO

Al comma 3 sopprimere la lettera l).

9.14 PASTORE, CENTARO

Al comma 3 sopprimere la lettera r).

9.15 FOLLIERI

Al comma 3, alla lettera f) sostituire le parole: «articolo 44» con le altre: «articolo 44, primo comma.».

9.16 PASTORE CENTARO

Al comma 3, sostituire la lettera v) con la seguente:

«v) Articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25».

9.17 FOLLIERI

Al comma 3, alla lettera f) sostituire le parole: «articoli 54 e 55» con le altre: «articolo 54, primo comma, e articolo 55, primo comma.».

9.18 PASTORE, CENTARO

Al comma 3, dopo la lettera mm) inserire la seguente:

«mm-bis). articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43».

9.19 GASPERINI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*mm-bis*) articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 limitatamente all'articolo 4 comma 2; 4 comma 5 lettere o, p, 4 comma 6, 4 comma 7, 4 comma 8, 4 comma 11; nonchè agli articoli 10, 11, 21, 52 comma 2, 54, 63 comma 4, 78 comma 5;

«*mm-ter*) articoli 2 e 6 legge 23 ottobre 1960, n. 1369».

9.21

GRECO, CENTARO

Al comma 3, dopo la lettera mm) inserire la seguente:

«*mm-bis*) articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 limitatamente agli articoli 4 comma 2; 4 comma 5 lettere o, p; 4 comma 6; 4 comma 7; 4 comma 8; 4 comma 11; 10; 11; 21; 52 comma 2; 54; 63 comma 4; 78 comma 5».

9.22

GRECO

Al comma 3, dopo la lettera mm) inserire la seguente:

«*mm-bis*) articolo 89, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, così come modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996, limitatamente alle contravvenzioni relative all'inosservanza degli articoli 52, comma 2, 54, 55 commi 1, 3 e 4; 56, commi 1 e 2; 57 e 58».

9.23

CENTARO

Al comma 3, dopo la lettera mm) inserire le seguenti:

«*mm-bis*) articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898 n. 404;

mm-ter) articolo 688 del codice penale;

mm-quater) articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638».

9.24

GRECO, CENTARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis*. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo

di lire un milione e cinquecentomila ad un massimo di lire cento milioni i reati previsti dalle seguenti norme:

articolo 2623, comma 1, n. 3 del codice civile;
articolo 2631, comma 1 del codice civile;
articolo 2632, comma 2 del codice civile;
articolo 2633 del codice civile;
articolo 2634 del codice civile.

La reiterazione delle condotte, anche non specifica, comporta la decadenza dall'ufficio ovvero il divieto di ricoprirlo».

9.25 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Art. 18.

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», inserire l'altra: «271,».

18.11 GASPERINI, PREIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

102^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BOCO

indi del Presidente

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 15,22.

IN SEDE REFERENTE

(2491) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla coproduzione di film, con allegato, fatto a Roma il 4 febbraio 1997*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio scorso.

Il presidente BOCO avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 3.1, richiesto dalla Commissione bilancio per far slittare al triennio 1998-2000 la copertura finanziaria del disegno di legge.

Posto ai voti, è approvato.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge così come modificato.

(2743) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatta a Roma l'8 aprile 1997*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio scorso.

Il relatore PIANETTA illustra l'emendamento 3.1, che comporta lo slittamento degli oneri al triennio 1998-2000, ottemperando così alla condizione posta dalla Commissione bilancio nel suo parere.

Il senatore TABLADINI chiede in che misura l'onere complessivo di 646 milioni di lire per l'anno in corso riguarda iniziative in campo archeologico e quanti di questi fondi serviranno a incrementare l'insegnamento della lingua italiana.

La senatrice SQUARCIALUPI ribadisce l'esigenza di finanziare la catalogazione dei beni culturali etiopici, che versano nello stato di abbandono da lei già descritto nel suo intervento in discussione generale.

Il sottosegretario SERRI fa presente che la catalogazione dei beni culturali potrà essere finanziata con altri strumenti, come ad esempio interventi di cooperazione allo sviluppo. Per quanto riguarda la richiesta del senatore Tabladini fa presente che le spese per il trasferimento dell'obelisco di Axum non rientrano nel quadro del presente accordo.

Il senatore TABLADINI chiede che il Governo si impegni a una risposta più articolata, anche per le vie brevi. Annunzia che si asterrà nella votazione dell'emendamento.

Il sottosegretario SERRI si impegna a fornire i chiarimenti sollecitati dal senatore Tabladini in vista dell'esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è approvato.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge così come modificato.

(2597) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997

(2689) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, fatto a Tashkent il 3 maggio 1997

(2872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente BOCO propone che si svolga una relazione e una discussione generale congiunta sui disegni di legge nn. 2597, 2689 e 2872, poichè riguardano accordi della stessa materia, fermo restando che ciascun disegno di legge avrà poi un esito procedurale distinto.

La Commissione concorda.

Riferisce alla Commissione il senatore CORRAO, il quale lamenta una scarsa chiarezza negli accordi bilaterali di cooperazione culturale, che restano spesso nel vago per quanto riguarda l'attività che si intende promuovere, nonché per le funzioni e la composizione delle commissioni miste che dovrebbero gestire gli accordi. Premesso che non ritiene opportuno nominare funzionari ministeriali a far parte di tali organismi, segnala in particolare un meccanismo inutilmente complesso per la nomina dei copresidenti della commissione mista italo-brasiliana. Chiede poi in base a quali criteri si indica per ciascun accordo un solo istituto universitario italiano che dovrebbe promuovere attività di collaborazioni culturali, tanto più che la scelta operata è spesso incomprensibile.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea che il testo degli accordi in esame sembra completamente avulso dalla realtà sociale dei paesi con cui si dovrebbero promuovere attività di collaborazione culturale. In particolare ritiene che non si possa prescindere dai gravissimi problemi della società brasiliana, dalla situazione ambientale dell'Uzbekistan – soprattutto per quel che riguarda la desertificazione collegata alla riduzione della superficie del lago di Aral – e dai terribili conflitti che dilaniano la Georgia.

Il senatore VOLCIC ricorda anzitutto i forti legami della Georgia con la cultura italiana e la più recente delusione dei suoi intellettuali per l'assenza di una significativa collaborazione. Per quanto riguarda l'Uzbekistan fa presente che lo stato del lago di Aral dipende dal modo dissennato in cui si è coltivato per molti anni il cotone su un territorio che sovrasta enormi giacimenti di petrolio. È quindi comprensibile che quel paese abbia urgente bisogno di collaborazione medica e scientifica. Ricorda infine che l'Uzbekistan, come altri paesi dell'Asia centrale ex sovietica, sta abbandonando la scrittura in caratteri cirillici a favore dell'alfabeto latino, cosa che dovrebbe favorire gli scambi culturali con l'Occidente.

Rispondendo poi a una domanda del senatore TABLADINI, il senatore Volcic precisa che i militari sovietici erano al corrente dell'esistenza di giacimenti di petrolio nei territori circostanti il lago di Aral, ma imposero il segreto per tutelare gli interessi dell'URSS, che preferiva conservare le riserve dell'Asia centrale per il terzo millennio e, nel frattempo, intendeva sfruttare i giacimenti siberiani avvalendosi di finanziamenti internazionali.

Il senatore PIANETTA si associa al relatore nella richiesta di ulteriori informazioni sui tre accordi in esame, facendo presente che tra Italia e Brasile vi era già un accordo di collaborazione culturale dal 1989, ma si è ritenuto necessario negoziare una specifica intesa per il settore scientifico e tecnologico. È quindi importante conoscere le ragioni di tale accordo e il modo in cui intende spendere i fondi richiesti.

Il presidente BOCO rileva che il Parlamento deve ancora una volta esaminare accordi non sufficientemente illustrati negli atti predisposti

dal Governo; sarebbe quindi opportuno un rinvio dell'esame dei tre disegni di legge, a meno che il rappresentante del Governo non sia in grado di dare immediatamente i chiarimenti richiesti.

La senatrice SQUARCIALUPI propone che si inserisca nel testo dei disegni di legge la previsione di una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione dei tre accordi culturali. Ciò servirà a favorire una svolta nel senso da lei già auspicato cioè collegando le collaborazioni culturali alle reali esigenze dei paesi contraenti.

Il senatore MARTELLI, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene vergognoso che la Commissione perda tempo con discussioni oziose mentre l'ONU viene sfidata da un pericoloso dittatore che non intende distruggere il suo arsenale di armi chimiche, a costo di scatenare una nuova guerra.

Il presidente BOCO fa presente che la discussione sull'ordine dei lavori, con specifico riferimento alla questione dell'IRAQ, potrà essere svolta nella seconda parte della seduta, alla presenza del presidente MIGONE.

Il sottosegretario SERRI, premesso che il Governo italiano sta agendo con sollecitudine e senso di responsabilità in relazione alla crisi irachena, sottolinea che gli accordi culturali non sono stipulati per risolvere i drammatici problemi sociali e ambientali dei paesi contraenti, che vanno affrontati con ben altri strumenti. Potrebbe essere opportuno un dibattito sull'argomento con il sottosegretario che ha la delega per il settore culturale, il quale potrebbe ricavarne interessanti indicazioni per il futuro. Fa poi presente al relatore che non sembra convincente la proposta di inserire nelle commissioni miste personalità esterne alle amministrazioni, in considerazione dei compiti di tali commissioni, ma assicura comunque che il Ministero effettuerà una riflessione sull'argomento. Dichiarò infine di ritenere utile la previsione di una relazione periodica sull'attività svolta in attuazione degli accordi culturali.

Il senatore MARTELLI la proposta di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei tre disegni di legge e di passare immediatamente alla discussione sull'ordine dei lavori da lui sollecitata.

Il presidente BOCO invita il senatore Martelli a consentire lo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno, in attesa delle comunicazioni sui lavori della Commissione preannunziate dal presidente Migone.

Fa poi presente che gli argomenti in esame non sono affatti futili: ad esempio le organizzazioni non governative italiane hanno creato in Brasile il più grande ponte-radio dell'America Latina che collega ben 117 emittenti, ma il Governo ha finora negato la cooperazione richiesta dal Brasile per la manutenzione di tale opera, mentre la Germania e la Svezia sono pronti ad adottare il progetto.

Il relatore CORRAO, premesso che il Parlamento ha poteri di indirizzo e di controllo sull'operato del Governo, ritiene che non si possa autorizzare la ratifica di un accordo internazionale senza una corretta informazione sui contenuti e gli obiettivi dell'accordo stesso.

Il presidente BOCO, preso atto delle dichiarazioni del relatore, propone il rinvio del seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La Commissione concorda e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C03^a, 0014^o)

Il presidente MIGONE ricorda anzitutto che nella scorsa settimana si è riunito l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi che ha discusso in termini problematici un'eventuale convocazione della Commissione per comunicazioni del Governo sulla crisi dell'Iraq. Successivamente ha sollecitato il Governo in tal senso e si è così pervenuti alla decisione, accolta questa mattina dalla Conferenza dei Capigruppo del Senato, di convocare per venerdì prossimo una seduta congiunta delle Commissioni affari esteri dei due rami del Parlamento, con l'eventuale estensione alle Commissioni difesa. Tale decisione ovviamente non preclude ulteriori confronti in ambito parlamentare, che potranno essere promossi dai senatori e dai deputati con gli appositi strumenti regolamentari.

Fa poi presente al senatore Martelli che, in circostanze ben più drammatiche, a Londra si ritenne di dover affermare il principio «*business as usual*»: non vi è ragione dunque per interrompere la normale attività degli organismi parlamentari, che peraltro non costituisce certo un pretesto per non affrontare le questioni urgenti.

Per quanto riguarda infine la discussione precedentemente svolta sugli accordi di collaborazione culturale, precisa che la Commissione e il Senato non si sentono affatto obbligati ad approvare a scatola chiusa i testi sottoscritti dal Governo, che non possono essere emendati in sede parlamentare ma possono anche non essere ratificati.

Il senatore MARTELLI, pur condividendo in linea generale il principio «*business as usual*» sottolinea che la crisi irachena non può certo attendere il ritorno del Ministro degli esteri dai suoi viaggi internazionali. Occorre invece discuterne immediatamente poichè venerdì potrebbe essere troppo tardi.

Il presidente MIGONE dichiara di non condividere le previsioni del senatore Martelli sui tempi della crisi e ritiene che la discussione prevista per Venerdì non sarà intempestiva. In questa fase della crisi, comunque, è preferibile che siano le Commissioni parlamentari ad affrontare l'argomento, prima di eventuali deliberazioni da sottoporre alle Assemblee.

Il senatore BOCO, premesso che ha partecipato stamane alla Conferenza dei Capigruppo, ribadisce che si è convenuto di tenere venerdì una seduta congiunta delle Commissioni affari esteri, con l'eventuale estensione alle Commissioni difesa, su cui è personalmente perplesso. Pone in risalto poi che i viaggi compiuti dal ministro Dini in questi giorni hanno appunto lo scopo di favorire una soluzione della crisi irachena.

Il senatore TABLADINI ritiene che sarebbe meglio convocare la seduta congiunta per domani, anzichè per venerdì data l'urgenza di chiarire la posizione ambigua e contraddittoria del Governo italiano.

Il senatore PIANETTA si dichiara perplesso sull'utilità di una seduta congiunta, che è una sede non prevista dalla Costituzione e dai Regolamenti parlamentari e, pertanto, servirebbe unicamente per procedure informative.

Il presidente MICONE pone in evidenza che, in base al Regolamento del Senato, non sarebbe comunque possibile votare risoluzioni quando la Commissione è convocata per discutere sulle comunicazioni del Governo.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, pur prendendo atto della precisazione del Presidente, propone che si convochi la sola Commissione affari esteri del Senato prima di venerdì.

Il sottosegretario SERRI fa presente che il ministro Dini rientra in Italia giovedì sera.

Il presidente MIGONE assicura che ha preso buona nota delle opinioni espresse da tutte le parti politiche e che valuterà, assieme al Presidente della Commissione esteri della Camera dei deputati e al Governo, la data in cui convocare in Senato le due Commissioni nella corrente settimana, nel rispetto delle intese intercorse nella Conferenza dei Capigruppo.

La seduta è tolta alle ore 16,34.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2491**Art. 3.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22 milioni annui per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.1

IL RELATORE

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2743**Art. 3.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 646 milioni per l'anno 1998, in lire 633 milioni per l'anno 1999 ed in lire 646 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.1

IL RELATORE

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

110ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,50.

MATERIE DI COMPETENZA

Attuazione delle disposizioni in materia di formazione dei residui passivi
(R050 001, C05ª, 0001ª)
(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il presidente COVIELLO considera opportuno che, dopo lo svolgimento dell'audizione del sottosegretario Giarda, conclusasi nella seduta del 10 febbraio, la Commissione presenti sul tema dei residui passivi, una relazione ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento. Illustra, quindi, una propria proposta di relazione rilevando che la direttiva del Presidente del Consiglio del 16 gennaio 1998 sui residui di stanziamento si pone come una tappa di rilievo nella gestione della finanza pubblica, soprattutto in vista del rispetto degli obiettivi imposti dall'adesione agli accordi monetari internazionali. Con le manovre degli ultimi anni si è intervenuti sulle grandezze relative alla competenza del bilancio, si è aggredito il problema della gestione della tesoreria e si sono ridotte le autorizzazioni di cassa. Negli ultimi tempi si è fatto ricorso, inoltre, a misure di tipo amministrativo, come la circolare del Ministero del tesoro del 22 gennaio scorso, volta a meglio definire l'ambito di assumibilità di impegni rispetto alle spese correnti, nel senso di doversi riferire alle sole obbligazioni giuridicamente perfezionate.

L'ultimo tassello di questo mosaico è costituito dalle decisioni relative alla procedura di formazione dei residui di stanziamento. Lo strumento per intervenire a tale riguardo è identificabile nella direttiva citata, con la quale si è avviata una procedura di valutazione in base alla quale, d'intesa tra Tesoro e pubblica amministrazione, viene stimata

l'opportunità di conservare su singoli programmi di spesa somme non impegnate nel 1997 e si sollecita a limitare il mantenimento delle somme disponibili al 40 per cento delle somme complessive. La direttiva introduce dunque un elemento nuovo, politicamente e istituzionalmente, di grande significato. Sul piano politico si tratta di rimettere in gioco scelte sancite da leggi e che potranno non essere mantenute in relazione agli obiettivi della finanza pubblica. Dal punto di vista istituzionale la procedura si inserisce nel delicato problema dei rapporti tra i poteri legislativo ed esecutivo, nel senso della continua ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di controllo della finanza pubblica da parte del Governo e salvaguardia delle prerogative decisionali di competenza del Parlamento.

Per quanto concerne i profili di legittimità, nella legislazione contabile sussiste chiaramente il principio, peraltro poco rispettato nel passato, ma confermato e rafforzato dalla stessa legge di riforma del bilancio, in base al quale il Governo può discrezionalmente decidere se e quali stanziamenti di conto capitale far permanere in bilancio in conto residui; non vi sono quindi dubbi sulla perfetta legittimità dell'operazione del Governo. Quanto agli aspetti politico-istituzionali della questione, essi sembrano ruotare intorno al duplice profilo della scelta delle poste interessate alla decisione del Consiglio dei ministri richiamata dalla direttiva e alle modalità del coinvolgimento del Parlamento al riguardo.

Dal punto di vista istituzionale, se appare indubbia la necessità di un forte collegamento tra Governo e Parlamento, trattandosi dell'attuazione delle leggi che regolano gli investimenti effettuati dallo Stato, si tratta di individuare una sede nella quale tale valutazione possa essere effettuata. La strada più semplice può essere per intanto quella di una spontanea valutazione, almeno da parte delle due Commissioni di bilancio, degli effetti e del contenuto della direttiva e della connessa deliberazione del Consiglio dei ministri. È chiaro però che potrebbe essere opportuno comunque varare una norma a regime, che, nel disciplinare l'intero meccanismo, istituzionalizzi anche tale parere o le forme di coinvolgimento del Parlamento che si riterranno più opportune. Questa sembra la soluzione più trasparente, anche se, sul piano istituzionale, la procedura non sarebbe che sostanzialmente un'anticipazione dell'esame del disegno di legge di rendiconto ed eventualmente del connesso disegno di legge sull'assestamento.

Il relatore precisa peraltro che la rivalutazione dell'esame del rendiconto ai fini della decisione circa le somme da conservare in conto residui appare una strada istituzionale complessa e forse sconsigliabile. A parte infatti le difficoltà di analisi che i documenti relativi ai rendiconti solitamente presentano, documenti che tra l'altro non risultano sempre tempestivamente disponibili, occorre valutare il fatto che la possibilità di ristrutturare un rendiconto già peraltro certificato dalla Corte dei Conti non può non introdurre elementi di scarsa definitività nei conti dello Stato. Esiste, inoltre, la ulteriore controindicazione circa i tempi, poichè il Parlamento non sempre riesce a definire l'*iter* dei due provvedimenti (rendiconto e assestamento) prima della sospensione estiva.

In alternativa, se il problema è anche quello di garantire una decisione parlamentare sulle autorizzazioni di cassa fondata su una base meno provvisoria, una strada può consistere nell'invitare il Governo ad utilizzare maggiormente, nei limiti del possibile, durante la sessione del bilancio lo strumento della Nota di variazioni. In altre parole, nella misura in cui il Governo ritenga di poter pervenire, eventualmente poco prima della chiusura della sessione, ad una cognizione affidabile del volume degli stanziamenti di conto capitale che saranno mantenuti in bilancio e soprattutto nei limiti, anche estremamente ristretti, in cui esso stimi una correlazione con le autorizzazioni di cassa di cui al bilancio di previsione, si può impegnare il Governo – intorno ad una data che orientativamente può essere il 15 dicembre – ad avvalersi dello strumento della Nota di variazioni nel senso di reimpostare eventualmente il bilancio di cassa per tenere conto – nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati – degli effetti di decisioni in corso di adozione per quanto riguarda il quantum degli stanziamenti da conservare o da cancellare. Va peraltro considerato che, nella fase in corso di gestione del bilancio, essendo già intervenuta una politica di forte restringimento della cassa, la decurtazione dei residui in qualche modo seguirebbe la decisione già adottata sulle autorizzazioni di pagamento.

Quanto infine agli aspetti politici della procedura, è evidente che la Commissione non può che esprimere un convinto apprezzamento nei confronti dell'iniziativa del Governo a sostegno della politica perseguita in ordine al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Si tratta di un ulteriore passo sulla strada non solo del risanamento, ma anche della maggior trasparenza ed elasticità della gestione delle grandezze finanziarie pubbliche, il che appare di grande importanza anche alla luce delle polemiche degli ultimi tempi, in particolare sul problema dei residui. Indubbiamente occorre domandarsi se se si ritenga opportuno far cadere un peso così rilevante sulla componente più significativa della spesa – quella in conto capitale – oppure se sia possibile ricercare un punto di equilibrio tra le fondamentali esigenze di sviluppo e di rilancio dell'economia e la necessità di contenere in limiti più fisiologici i tassi di crescita del comparto relativo alla spesa corrente, in linea peraltro con le indicazioni contenute nel DPEF e nella relativa risoluzione.

Il senatore MORANDO precisa che tra le due soluzioni proposte dal Presidente per individuare la sede più opportuna per il coinvolgimento del Parlamento nella decisione relativa ai residui passivi e comunque all'entità delle autorizzazioni di cassa – intervento in sede di Rendiconto o utilizzazione di una Nota di Variazione – ritiene preferibile la seconda in quanto più corretta e comunque più tempestiva rispetto alle esigenze di gestione del bilancio. Ritiene utile inoltre che la relazione della Commissione contenga una indicazione quantitativa esplicita della riduzione che il Parlamento considera realizzabile sulle risorse non impegnate e conservate come residui di stanziamento. A suo avviso tale riduzione dovrebbe attestarsi sul 30 per cento del totale.

Il senatore AMORENA rileva che si è di fronte ad autorizzazioni di spesa di carattere legislativo e che per tale motivo non può essere

consentita alcuna discrezionalità nell'azione amministrativa che finisca per incidere sulle decisioni del Parlamento.

Il senatore FERRANTE sottolinea la necessità di un passaggio parlamentare, seppur non vincolante, che consenta di attuare un controllo puntuale sulla natura e sull'ammontare delle somme non impegnate da trasferire quali residui all'anno successivo. In tal senso, sembra necessario attivare una iniziativa legislativa volta a prevedere un momento di esplicito coinvolgimento del Parlamento nelle relative decisioni.

Il senatore VEGAS osserva che l'utilizzazione della Nota di Variazione quale strumento per il coinvolgimento del Parlamento non sembra risolvere il problema contingente relativo ai residui per il 1998.

Il sottosegretario GIARDA, nel condividere l'esigenza di coinvolgimento del Parlamento che è stata manifestata nell'odierna discussione, rileva che esso dovrebbe aver luogo in una fase precedente all'esame del Rendiconto, ma comunque in un momento successivo alla chiusura dell'esercizio, in quanto prima di allora non è possibile disporre di elementi di informazione sufficienti sul livello degli impegni perfezionati.

Precisa peraltro che la procedura indicata nella direttiva non necessariamente sarà utilizzata negli anni futuri, ma deve piuttosto essere considerata come una misura eccezionale, da inserire in un contesto straordinario di intervento sulle grandezze di finanza pubblica. Anche le modalità del coinvolgimento del Parlamento vanno considerate in tale contesto.

Il senatore AZZOLLINI, sottolineata la rilevanza dell'affermazione del rappresentante del Governo in merito alla straordinarietà della misura adottata sui residui passivi, precisa che un atto di indirizzo sulla materia da parte della Commissione rimane comunque necessario.

Il presidente COVIELLO precisa che apporterà allo schema di relazione da lui esposto alcune correzioni sulla base delle osservazioni e delle proposte emerse durante la discussione e che lo sottoporrà quindi nuovamente all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

167^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2114) PEDRIZZI ed altri: Finanziamento per l'acquisizione della sede distaccata di Latina della Università «La Sapienza» di Roma

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il relatore BEVILACQUA informa che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario sul provvedimento, il che impedisce di richiederne il trasferimento alla sede deliberante, come egli stesso aveva inizialmente prospettato. La Commissione bilancio, prosegue, ha invece espresso parere favorevole, a condizione che la copertura finanziaria sia fatta slittare al triennio 1998-2000. A tal fine, egli presenta l'emendamento 1.1, di cui raccomanda l'approvazione affinché sia possibile concludere sollecitamente l'esame del provvedimento per lo meno in sede referente.

Egli dà poi conto dell'emendamento 2.1, dei senatori Brignone ed altri, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sul quale egli stesso si esprime negativamente.

Poichè nessuno chiede di intervenire, si passa alle votazioni.

Senza discussione, sono accolti l'emendamento 1.1 e l'articolo 1, come modificato. La Commissione respinge invece l'emendamento 2.1 (con il parere contrario del RELATORE), mentre accoglie l'articolo 2

nel testo originario, con la sola modifica conseguente all'accoglimento dell'emendamento 1.1.

Prima di procedere alla votazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea, il sottosegretario GUERZONI manifesta la contrarietà del Governo ad iniziative che, sia pur di per sè lodevoli, non si inseriscono nell'ambito delle procedure di programmazione che il Parlamento stesso ha recentemente sancito con le cosiddette «leggi Bassanini». Le leggi nn. 59 e 127 del 1997, delegificando la materia della programmazione, hanno infatti opportunamente corrisposto all'esigenza di evitare la proliferazione di innumerevoli leggine microsettoriali, individuando invece un efficace sistema di riequilibrio della rete universitaria nazionale. Benchè il polo universitario di Latina sia infatti senz'altro uno di quelli su cui si è maggiormente sviluppata l'università romana, non va dimenticato che è ormai in dirittura d'arrivo il decreto sul decongestionamento dei mega atenei, sul cui schema la Commissione ha recentissimamente espresso il proprio parere.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore MARRI, a giudizio del quale l'affollamento del complesso universitario pontino è la migliore dimostrazione della sua validità ai fini del decongestionamento dell'ateneo romano. Ricorda altresì che il provvedimento in titolo appare essenziale anche ai fini di conseguire risparmi di spesa, dal momento che attualmente il polo universitario pontino sostiene spese assai consistenti per strutture del tutto inadeguate.

Anche il senatore MONTICONE preannuncia il proprio voto favorevole, ritenendo il provvedimento in titolo niente affatto in contrasto con il decreto sul decongestionamento dei mega atenei. L'università pontina appare infatti un rilevante elemento di attrazione situato a sud di Roma che, riducendo il gravoso fenomeno del pendolarismo degli studenti, può senz'altro contribuire ad alleviare i problemi della sede romana.

Il senatore MASULLO preannuncia invece la propria astensione, attribuendo tanto al Governo quanto al Parlamento – per i diversi profili di competenza – la responsabilità dell'incresciosa situazione cui il provvedimento in titolo tende a porre rimedio. Da un lato è infatti innegabile l'espansione del polo universitario pontino, che senz'altro contribuisce a decongestionare l'università La Sapienza di Roma; dall'altro, è altrettanto innegabile il rischio di procedere in modo schizofrenico, al di fuori delle procedure poste a regolare la programmazione. La propria astensione è pertanto motivata, prosegue, ad un tempo dalla constatazione che il Governo non affronta il problema nella dovuta completezza e dal dissenso nei confronti di iniziative frammentarie che rischiano di affossare il quadro programmatico.

Interviene quindi il senatore LORENZI, il quale – in coerenza con la posizione assunta in occasione dell'esame dello schema di decreto

sullo scorporo dei mega atenei – preannuncia il proprio «sofferto» voto favorevole. Resta peraltro in attesa di comunicazioni da parte del Governo sui risultati conseguiti dal decreto sul decongestionamento dei mega atenei, non appena esso inizierà a produrre i propri effetti.

Anche il senatore TONIOLLI preannuncia il proprio voto favorevole, pur auspicando – per il futuro – un più pieno rispetto delle norme sulla programmazione.

I senatori BRIGNONE e BRUNO GANERI preannunciano invece la propria astensione.

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato al relatore Bevilacqua a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la modifica apportata.

(2605) DE LUCA Athos ed altri: *Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso.

Ad integrazione della relazione già svolta, il relatore LORENZI si sofferma sulla possibilità di apportare al testo alcune modifiche che lo rendano più praticabile dal punto di vista tecnico. Lamenta tuttavia l'insensibilità manifestata dal Ministero dei beni culturali, che non vede con favore la presa in consegna dell'istituendo Museo disconoscendo così la valenza culturale di una esperienza di pur considerevole portata. L'esperienza di via Panisperna ha invece, a suo giudizio, tutti i requisiti per essere considerata a pieno titolo parte del patrimonio culturale nazionale ed in questo senso è indispensabile consolidare una accezione della «cultura» che non sia esclusivamente legata al passato remoto della nostra civiltà. Ipotizza tuttavia che, attraverso alcuni emendamenti, sia possibile configurare forme di cogestione tra Ministero per i beni culturali e ambientali e Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con finanziamenti eventualmente a carico del Ministero del tesoro.

Si apre il dibattito.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI si dichiara pienamente favorevole al provvedimento in titolo, pur non condividendo le osservazioni del relatore sul vetero-umanesimo che affliggerebbe il Governo in carica. A suo giudizio, il Ministero per i beni culturali non può infatti che essere estremamente interessato a valorizzare il patrimonio culturale nazionale, che non si identifica certo solo con la documentazione del passato – remoto o prossimo che sia – ma deve essere anche proiettato verso il futuro.

Il senatore MONTICONE, premesso un sentito ringraziamento al relatore per la sottolineatura di importanti profili del patrimonio culturale, si esprime in senso contrario a modifiche dell'articolato che possano ledere il principio della autonomia universitaria.

A tali considerazioni si associa il senatore TONIOLLI.

Interviene infine il senatore MASULLO il quale, espresso vivo compiacimento al relatore per il lavoro svolto, conviene in pieno sull'opportunità di tutelare un momento della storia della fisica di importanza epocale quale l'esperienza di via Panisperna. È infatti indiscutibile che i Beni culturali non possano intendersi in senso statico o conservatore, attinendo invece all'anima stessa di una società e rappresentandone pertanto un aspetto assolutamente dinamico. Dal punto di vista tecnico, ritiene tuttavia necessarie alcune modifiche, affinché l'istituzione del Museo di storia della fisica sia senz'altro attribuita alla competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, mentre il Centro studi sia di competenza universitaria. Sotto questo profilo, non va peraltro dimenticato che un centro di tale portata non può senz'altro considerarsi patrimonio di una sola sede universitaria, sia pure prestigiosa come La Sapienza di Roma, ma investe interessi di ben più ampio respiro.

Concluso il dibattito, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera di fissare a domani alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Agli intervenuti replica quindi il sottosegretario GUERZONI, il quale esprime anzitutto apprezzamento per il lodevole intendimento di garantire la conservazione e la fruizione di una testimonianza di così grande rilievo. Ricorda peraltro che la palazzina di via Panisperna è attualmente in dotazione al Ministero degli interni e che la istituzione di un Museo della storia della fisica investe le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali: si prefigura pertanto l'esigenza di un coordinamento fra varie amministrazioni dello Stato. Per quanto riguarda poi la prevista attivazione di un Centro studi dell'università La Sapienza, manifesta il proprio personale sconcerto nei confronti di una norma che si pone in netto contrasto con l'autonomia universitaria. Considerata congiuntamente alla deliberazione testè assunta dalla Commissione in ordine al disegno di legge n. 2114 sull'università pontina, essa legittima altresì il dubbio che si intenda imboccare nuovamente la strada della micro legislazione, scardinando le procedure di programmazione.

Il senatore MONTICONE esprime il più vivo dissenso nei confronti delle dichiarazioni del Sottosegretario per la parte in cui sottendono una valutazione negativa delle decisioni assunte dalla Commissione sul disegno di legge n. 2114. Ricordando che il Governo ha più volte radicalmente cambiato la propria opinione nel corso del dibattito su uno stesso provvedimento presso la Camera e presso il Senato, rivendica la legittimità dell'operato della Commissione, che può ben modificare il

proprio orientamento in ordine alle procedure da seguire nella programmazione universitaria.

Agli intervenuti replica altresì il relatore LORENZI, il quale rivendica a sua volta il diritto della Commissione ad esprimersi in piena libertà. Rileva poi con soddisfazione l'orientamento favorevole del Sottosegretario a coinvolgere il Ministero per i beni culturali e ambientali nell'istituzione del Museo della storia della fisica, mentre giudica niente affatto in contrasto con l'autonomia universitaria l'attivazione di un Centro studi dell'università La Sapienza di Roma. Ritiene conclusivamente che, attraverso la presentazione di opportuni emendamenti, sia possibile coniugare i diversi interessi coinvolti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» di Torino (n. 58)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
(L014 078, C07^a, 0005^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Masullo aveva riferito alla Commissione sulla proposta di nomina in titolo.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LORENZI, si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori BEVILACQUA, BISCARDI, RESCAGLIO (in sostituzione del senatore BO), BRIGNONE, BRUNO GANERI, PAPPALARDO (in sostituzione del senatore CALVI), LOMBARDI SATRIANI, LORENZI, MARRI, MASULLO, MONTICONE, OSSICINI e TONIOLLI. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Sigfrido Leschiutta è approvata, risultando 10 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astenuto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2114**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000»; conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 1997» con le seguenti: «per l'anno 1998».

1.1BEVILACQUA, *relatore***Art. 2.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7900 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio per l'anno 1998».

BRIGNONE, LORENZI, SPERONI

2.1

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

159ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone, per i trasporti e la navigazione Soriero e per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 11,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Dopo che il presidente PETRUCCIOLI ha avvisato che, a causa di sopravvenuti urgenti impegni del sottosegretario per le finanze Marongiu, lo svolgimento dell'interrogazione 3-00501 deve essere rinviata ad altra seduta, ha la parola il sottosegretario BARGONE, il quale, rispondendo congiuntamente alle interrogazioni 3-01268 e 3-01276, osserva che il Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 270 del 1997, ha trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-regioni lo schema di decreto concernente i criteri di selezione cui dovrà attenersi la Commissione incaricata di selezionare le richieste di inserimento nel piano degli interventi per il Giubileo fuori Lazio.

Il Ministro, dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni parlamentari e della Conferenza, ha modificato il decreto, poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1997. Tale provvedimento, pur individuando tra le priorità talune mete storico-religiose specifiche, non esclude interventi in altre aree. Comunque, tra le priorità individuate vi sono le mete religiose tradizionali con più di un milione di visitatori annui, come indicato dall'articolo 4 del decreto stesso. Tale norma, stabilisce che la Commissione attribuisce primaria importanza agli interventi da realizzarsi nei principali porti, aeroporti e nodi ferroviari, qualora costituiscano poli strategici per l'interscambio dei flussi di pellegrini. La

norma stabilisce, altresì, che siano ritenuti prioritari gli interventi attinenti a sistemi informativi e di comunicazione ed a servizi turistici. Il decreto in esame regola esclusivamente i criteri di selezione delle domande, così come indicato dalla legge, mentre quelli di gestione dei fondi rientrano nell'ambito delle decisioni di piano. Infine, va tenuto presente che il criterio della concertazione è ritenuto fondamentale sia dalla legge che dal decreto.

Replica il senatore LAURO, il quale si dichiara insoddisfatto perchè non convinto che gli obiettivi indicati dalla legge potranno essere raggiunti. In realtà, occorre privilegiare maggiormente la qualità dei progetti e soprattutto una maggiore informazione nei confronti del Parlamento e della Conferenza Stato-regioni.

Il sottosegretario SORIERO, rispondendo congiuntamente alle interrogazioni 3-01430 e 3-01483, osserva che gli incidenti verificatisi negli ultimi tempi hanno giustamente suscitato allarme e non possono essere sottovalutati. Di fronte ad essi, i dati dai quali risulta che i livelli di sicurezza sono notevolmente aumentati negli ultimi anni non possono essere certo ritenuti sufficienti, ma da essi bisogna pur partire per una disamina obiettiva della questione.

I principali elementi critici sono rappresentati dalla inadeguatezza dei sistemi automatici di distanziamento, comando dei treni e controllo della circolazione in rapporto ai volumi di traffico e dalla obsolescenza di parte della rete e del materiale rotabile, nonchè dall'ancora consistente numero di passaggi a livello non ancora automatizzati.

La vigilanza del Ministero comporta la ricognizione dell'idoneità delle procedure adottate dalla società in materia di sicurezza, l'adeguamento e la verifica dell'applicazione delle disposizioni vigenti, la verifica del mantenimento dei livelli di sicurezza, la definizione delle procedure autorizzative e la proposta di adeguamenti normativi. Sino ad oggi sono state affrontate verifiche in ordine alle procedure seguite dalla società in tema di manutenzione delle infrastrutture, del materiale rotabile e delle attrezzature tecnologiche, nonchè in ordine al controllo della qualità e degli *standard* di sicurezza e del livello di formazione e aggiornamento professionale del personale.

La società ha anche assunto provvedimenti di natura organizzativa ed operativa. Quanto agli interventi di manutenzione e ammodernamento, ricorda che le ore di lavoro dedicate alla manutenzione del materiale rotabile sono aumentate nel 1997 del 28 per cento e le somme destinate ad essa, nello stesso anno, ammontano a 3.700 miliardi; inoltre la messa in opera del sistema ATC (automatic traffic control) prosegue a ritmo accelerato e secondo i tempi prefissati. Su ogni treno sarà poi installata la cosiddetta «scatola nera», con un supporto magnetico che verrà riversato ogni giorno alla fine dei turni.

Per quanto riguarda l'evento verificatosi l'11 novembre 1997, sono in corso gli accertamenti avviati dalla Procura della Repubblica di La Spezia nonchè quelli della commissione tecnica nominata dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. Dai primi accertamenti risulterebbe un funzionamento

regolare degli apparati di stazione, di segnalamento e della infrastruttura in genere.

Infine, circa l'evento del 28 novembre 1997, sono in corso gli accertamenti della Procura della Repubblica di Genova e della commissione tecnica nominata dalla società, ma anche in questo caso i primi accertamenti confermerebbero la regolarità dei funzionamenti connessi con gli apparati di stazione, di segnalamento e della infrastruttura.

Il senatore LAURO si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto ritiene che, al di là delle mere affermazioni di principio, tutta la materia della sicurezza ferroviaria, in quanto incide sulla incolumità dei cittadini, dovrebbe a questo punto essere affidata ad una approfondita inchiesta da parte del Parlamento e del Governo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI risponde all'interrogazione 3-01154, osservando che il disegno di legge volto a sanare gli effetti del decreto non convertito, attualmente pendente presso l'altro ramo del Parlamento, ha lo scopo di regolare gli adempimenti successivi alla fusione ed in particolare la voltura dei cespiti immobiliari e degli autoveicoli.

Deve essere respinta l'idea che l'operazione di fusione di STET e Telecom sia stata una operazione di mera facciata, in quanto l'acquisto di Telecom ha ridotto l'indebitamento verso terzi dell'IRI in modo sostanzioso, contribuendo al risanamento finanziario dell'IRI stesso in misura notevole.

Dopo aver dato conto dei risultati finanziari dell'operazione, sottolineando la valorizzazione che i titoli hanno ricevuto in forza di essa, ribadisce la convinzione del Governo circa la necessità dell'operazione medesima mentre, quanto al presunto conflitto di interessi, assicura che l'Esecutivo sta riflettendo adeguatamente, essendo sua intenzione intervenire ove si dovesse ritenere sussistente tale conflitto. Peraltro, si tratta di un problema di difficile individuazione ancor prima che di difficile soluzione; non a caso le opinioni dei principali giuristi sono tra loro discordanti.

Il senatore LAURO, nel dichiararsi insoddisfatto, fa presente che l'operazione di fusione tra STET e Telecom non ha raggiunto gli obiettivi che il Governo si era prefissato ed in particolare quello, per il quale il Governo stesso si era impegnato, di ridurre il debito pubblico.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara infine conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 11,50.

160ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il ministro dei lavori pubblici Costa.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo concernente l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi (n. 209)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454. Esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0018ª)

Il relatore, senatore PAROLA, illustra il provvedimento in titolo volto al riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi secondo quanto stabilito dalla delega prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 454 del 1997. L'articolo 1 della schema di decreto, con il quale si intende dare attuazione alla direttiva 96/26/CEE del Consiglio, provvede a delimitare l'oggetto del decreto e ad individuare le imprese interessate fornendo altresì la definizione di autotrasportatore di cose per conto terzi e del concetto di Albo. L'articolo 2 definisce invece l'ambito di applicazione del provvedimento. L'articolo 3 stabilisce i requisiti richiesti alle imprese per l'iscrizione all'Albo, mentre l'articolo 4 prevede le cause che impediscono il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo o le cause di cessazione. Gli articoli 5 e 6 regolamentano i requisiti della capacità finanziaria e professionale, mentre l'articolo 7 disciplina le ipotesi di infrazione alla normativa riguardante il trasporto su strada di merci commesse da trasportatori non residenti. Si sofferma infine sull'articolo 9 relativo all'esercizio provvisorio dell'impresa in caso di decesso.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (n. 210)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454. Esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0019ª)

Il relatore, senatore PAROLA, nell'illustrare il provvedimento in esame, concernente il riordino della disciplina dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, sottolinea

che gli obiettivi sono quelli di introdurre un nuovo sistema di autorizzazioni al trasporto di cose rivolto alle imprese e non agli autoveicoli, anche in considerazione della normativa vigente nei Paesi dell'Unione europea, di definire una disciplina transitoria che armonizzi, nel periodo di tre anni, il vigente sistema autorizzatorio con il nuovo regime e infine di stabilire un sistema di controlli con la previsione di sanzioni per i casi di abuso e inosservanza della disciplina. Il relatore sottolinea poi il particolare rilievo del provvedimento che avvia un processo di liberalizzazione nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi sottolineando che la decorrenza del nuovo sistema è prevista per il primo gennaio dell'anno 2001. Dopo essersi brevemente soffermato sull'articolato fa infine presente la necessità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in considerazione del fatto che, nella giornata di domani, in una riunione degli organi dell'Unione Europea a Bruxelles saranno definite norme che toccano direttamente la disciplina dei due schemi di decreto legislativo. Si darà così modo al Governo di fornire tutte le informazioni su tale riunione alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (206)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

(R139 b00, C08ª, 0020ª)

Il relatore, senatore DIANA Lorenzo, illustra il provvedimento in titolo volto alla razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di Albo nazionale dei costruttori (contenute allo stato attuale in fonti legislative diverse) secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 59 del 1997. La necessità di adeguare questa normativa alle nuove esigenze del mercato degli appalti e dei lavori pubblici va peraltro incontro alle esigenze di un futuro adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme che saranno stabilite in sede comunitaria. Il provvedimento contiene alcune novità di rilievo rispetto alla disciplina vigente stabilendo in primo luogo che l'iscrizione all'Albo venga imposta per appalti di entità superiore ai 300 milioni di lire in luogo dei 75 milioni attuali. Si è inoltre proceduto a ridurre ulteriormente le classificazioni previste dalla legge n. 57 del 1962 passando dalle 10 attuali a 5, con ciò recependo il principio della semplificazione delle procedure e contemporaneamente rispondendo ad una esigenza espressa dal mercato imprenditoriale circa una maggiore qualificazione dei soggetti e una più elevata mobilità del mercato stesso. La disciplina relativa al «bando tipo» è più essenziale e, sempre nella direzione della semplificazione e funzionalità degli organi preposti alla tenuta dell'Albo, si è ridefinita la struttura e il funzionamento del Comitato Centrale per l'Albo e dei Comitati Regionali di cui si è anche ridotta la composizione. Si è infine stabilita l'istituzione di un casellario informatizzato dei costruttori iscritti all'Albo con la previsione, contenuta nell'articolo 7, di riconoscere alla certificazione del casellario la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 46 e 47 dello schema di decreto riguardanti rispettivamente le procedure de-

gli appalti di importo superiore ad 1 milione di ECU e inferiore a 5 milioni di ECU e le procedure degli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU. La semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti consisterà nella presentazione del certificato del casellario per la dimostrazione dei requisiti relativi alle Stazioni appaltanti. Tali norme sono inserite nel Titolo I del provvedimento, mentre il Titolo II contiene novità riguardanti i requisiti per l'iscrizione all'Albo (come ad esempio il possesso di mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico determinato in misura minima, necessaria a dar conto dell'effettiva esistenza di una organizzazione imprenditoriale) e i criteri di valutazione dei requisiti relativi agli importi dei lavori ordinati in proprio. In particolare è richiesta la presentazione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore tecnico al fine di rafforzare l'esigenza di una maggiore attendibilità dell'esistenza del requisito. Nello stesso Titolo sono contenute norme relative alle modalità di calcolo della revisione (il parametro verrà elevato al 100 per cento per le successive revisioni a regime come stabilito dall'articolo 22), alla periodicità della revisione (che sarà obbligatoria ogni tre anni), al recupero di iscrizione e norme riguardanti il regime della sospensione dall'Albo (in cui è previsto che la sentenza emessa a seguito del procedimento di patteggiamento debba considerarsi, negli effetti, equivalente a sentenza di condanna, con ciò recependo le affermazioni che emergono da una prevalente giurisprudenza amministrativa) soprattutto per la necessità di ribadire un requisito di affidabilità morale della persona dell'appaltatore di opere pubbliche. Il Titolo III è interamente dedicato al nuovo sistema di articolazione delle categorie in opere generali e in opere specializzate, il Titolo IV disciplina il «bando tipo» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 55 del 1991 ed infine il Titolo V, al fine di rendere l'iscrizione all'Albo più corrispondente alla reale capacità imprenditoriale delle imprese, ha ridotto il periodo delle revisioni operate ai sensi delle vigenti disposizioni in modo da sottoporre tutte le imprese ad una ulteriore revisione sulla base dei nuovi e più selettivi requisiti previsti dallo schema di regolamento. Il relatore chiede quindi al Governo come intende conciliare la probabile abolizione dell'Albo, una volta definita la disciplina europea, con la riforma che lo schema di regolamento propone e come intende conciliare la revisione ordinaria e quella straordinaria prevista dal Titolo V, dati gli effetti che ciò potrebbe comportare in relazione al ribasso dei prezzi. Esprime poi qualche perplessità sulla disciplina relativa alla soglia minima delle attrezzature delle imprese ed infine chiede quale sarà la collocazione dei comitati regionali in vista di una probabile soppressione delle soprintendenze alle opere pubbliche. Chiede infine chiarimenti in relazione alle norme riguardanti il patteggiamento.

Interviene quindi il ministro COSTA per fornire alcuni chiarimenti sottolineando anzitutto che il Governo, pur avendo varie opzioni per intervenire sulla materia, ha scelto di operare su più piani. In primo luogo nel portare avanti il provvedimento riguardante la normativa sugli appalti, già licenziato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati nel tentativo di definire la normativa primaria. Contemporanea-

mente ha iniziato un'opera di riordino della normativa secondaria, cominciando a lavorare sul regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 ed intervenendo anche nella materia all'esame della Commissione, a partire dalla semplificazione dei procedimenti prevista dalla cosiddetta legge Bassanini (la legge n. 59 del 1997), al fine di anticipare, per quanto possibile, una parte delle norme che l'Unione europea va definendo in questo settore e che saranno presumibilmente operative alla fine del 1999. La necessità di intervenire sulla delicata questione dell'Albo dei costruttori parte peraltro da un'esigenza di trasparenza del settore che doveva necessariamente cominciare a riguardare anche la qualificazione dei soggetti che in esso operano. La decisione del Governo di intervenire con lo schema in esame tiene pertanto conto sia della necessità di trasparenza sopra ricordata sia di inviare un messaggio chiaro alle imprese, in vista del recepimento della normativa europea rispetto alla quale, quella in esame, potrebbe avere carattere transitorio. È in questo senso che si concilia la proposta del Governo di disciplinare in modo più razionale l'Albo nazionale dei costruttori con la sua probabile abolizione una volta che la normativa europea sarà messa a punto e recepita nell'ordinamento italiano. Inoltre, con lo schema di decreto si interviene nel settore degli appalti introducendo elementi di trasparenza circa la qualificazione dei soggetti che operano in questo settore anche al fine di aumentarne la concorrenza. A ciò si lega l'esigenza della revisione straordinaria cui faceva riferimento il relatore. Il Ministro fa poi presente che effetti importanti sulla trasparenza avrà l'istituzione del casellario informatico a cui potranno accedere i comitati regionali, mentre al comitato centrale sarà attribuito il compito di vigilare sull'uniformità delle regole. Quanto poi al problema del patteggiamento fa presente la necessità di affermare un principio di moralità delle imprese che lavorano per lo Stato, anche in vista di dare soluzione al problema dell'affollamento delle Stazioni appaltanti. Sottolinea quindi come quella indicata nel provvedimento, per quanto non possa essere considerata una soluzione definitiva dei problemi di questo settore, rappresenti comunque un momento di transizione importante per arrivare in modo armonico all'acquisizione della disciplina che in sede europea i Paesi dell'Unione vanno definendo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3010) *Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi in favore del settore dell'autotrasporto*

(Discussione e rinvio)

Il senatore VERALDI illustra il provvedimento in titolo volto a modificare il codice della strada nella parte relativa ai trasporti eccezionali e ad intervenire in favore del settore dell'autotrasporto. Alcune delle disposizioni sono peraltro volte a dare attuazione al protocollo di intesa sottoscritto con le associazioni di categoria dell'autotrasporto il 6

novembre 1997 per adeguare la normativa relativa ai trasporti eccezionali e a ridurre i costi di gestione delle imprese che svolgono trasporto di cose per conto terzi. Si sofferma quindi brevemente sul contenuto dei due articoli del provvedimento del quale auspica una rapida approvazione.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C08ª, 0024ª)

Su richiesta del senatore Lauro, il PRESIDENTE rinvia il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2935 concernente «Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi» alle ore 18 di giovedì 19 marzo 1998.

I senatori LAURO e BORNACIN sollecitano infine l'inserimento all'ordine del giorno della proposta di indagine conoscitiva sui problemi riguardanti la gestione delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e i problemi della sicurezza del settore auspicando una audizione del Ministro dei trasporti su questo punto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

126ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALUMBO

Intervengono il ministro del commercio con l'estero FANTOZZI e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero CABRAS.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del Ministro del commercio con l'estero sullo stato di attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 59 del 1997 per le materie di sua competenza**

(R046 003, C10ª, 0008ª)

Dopo una breve introduzione del presidente PALUMBO, interviene il ministro FANTOZZI che si sofferma preliminarmente sulle disposizioni contenute, in materia di commercio con l'estero, nello schema di decreto legislativo sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali. In particolare ricorda quanto previsto al comma 2 dell'articolo 17 di tale provvedimento (ove si ricomprendono, tra le materie nelle quali Stato, regioni ed enti locali possono esercitare funzioni «concorrenti», l'assicurazione ed il credito all'esportazione, nonché l'attività di promozione di rilievo nazionale) e all'articolo 47 (ove si individuano partitamente le funzioni trasferite o delegate alle regioni e tra queste, per quanto concerne il commercio con l'estero, l'attività di promozione, l'organizzazione e la partecipazione a fiere e mostre, le attività di sostegno ai consorzi). Al riguardo, ricordate le preoccupazioni manifestate dalle organizzazioni imprenditoriali circa le possibili inefficienze derivanti dal decentramento della gestione di importanti strumenti finanziari di sostegno, ritiene che le misure proposte realizzino un soddisfacente contemperamento tra l'esigenza di mantenere un ruolo significativo dell'amministrazione centrale in materia di promozione delle esportazioni, e la necessità di realizzare, anche in questo settore, un efficace trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti

locali; reputa tuttavia possibile introdurre correzioni, anche alla luce degli orientamenti che emergeranno nel corso del dibattito parlamentare.

Si sofferma poi sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero. Questo provvedimento, unitamente ai regolamenti di semplificazione che saranno adottati sempre in attuazione della legge n. 59 del 1997, dovrà confluire in un testo unico delle disposizioni in materia di commercio con l'estero, da emanarsi entro la fine dell'anno.

Venendo al merito dello schema di decreto, ricorda come il Titolo I sia dedicato alla riforma della SACE (che costituisce oggi una «costola» dell'INA) per la quale si prevede un'autonoma configurazione in ente di diritto pubblico la cui organizzazione, peraltro, è modellata secondo quella propria dei soggetti di diritto privato. Oltre la revisione degli aspetti organizzativi, si prevede una riforma di significativi aspetti dell'attività dell'istituto nel senso di una sua semplificazione, anche al fine di evitare i problemi gestionali che hanno caratterizzato il più recente passato.

Il Titolo II concerne il finanziamento dei crediti all'esportazione e, segnatamente, l'attività del Mediocredito centrale, ente soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 295 del 1973, per il quale viene prevista la possibilità di avvalersi di strumenti più efficaci e moderni.

Il Titolo III reca invece disposizioni volte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane introducendo una serie di miglioramenti alla disciplina dell'attività della SIMEST e della FINEST finalizzati, in particolare, ad eliminare limiti e condizionamenti che oggi gravano sull'attività di questi istituti.

Ricorda, infine, il Titolo IV, ove sono comprese disposizioni di varia natura: l'articolo 22, che modifica la disciplina della erogazione dei contributi accorpati in un unico capitolo ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995; l'articolo 23, che reca norme per la ristrutturazione della rete informatica tra tutti i soggetti pubblici coinvolti nell'attività di promozione all'esportazione; l'articolo 24, che mira a ridefinire il ruolo del CIPE in materia di commercio con l'estero, prevedendo la costituzione, in seno ad esso, di un'apposita Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero ed, infine, l'articolo 25, che prevede l'attribuzione alla SIMEST della gestione degli incentivi all'internazionalizzazione, oggi in capo al Mediocredito centrale.

Si apre quindi il dibattito.

Interviene il senatore MUNGARI, il quale, ricordate le esperienze francese ed inglese in materia, chiede chiarimenti sulla natura giuridica che si intende attribuire alla SACE. Manifesta, quindi, alcune perplessità sulla proposta di prevedere specifici accantonamenti da destinare a riserve che fungano da limite per l'assunzione degli impegni della

SACE medesima; ritiene, infatti, che per i rischi assicurati dalla SACE non si possano ipotizzare riserve in senso tecnico.

Il senatore TURINI chiede chiarimenti sulle funzioni delle camere di commercio all'estero; chiede inoltre se, nello schema di decreto, non si realizzino sovrapposizioni con attività di altri organismi.

Il senatore DE CAROLIS, nel ringraziare il Ministro della sua disponibilità e nel dargli atto di aver mantenuto gli impegni assunti, manifesta preliminarmente perplessità sul complessivo impianto della normativa di attuazione della legge n. 59 del 1997, a suo avviso eccessivamente ed inopportuno anticipatrice degli esiti della riforma della parte seconda della Costituzione. Quanto al merito dei provvedimenti illustrati dal Ministro ritiene che, a fronte di una complessa riforma della struttura della gestione degli incentivi e delle misure di sostegno all'esportazione, non vi sia un quadro finanziario certo delle risorse disponibili. Reputa inoltre improprio il rafforzamento del ruolo del CIPE in materia di commercio con l'estero a scapito delle attribuzioni del Ministero di settore e non comprende le modalità attraverso le quali dovrà realizzarsi il coordinamento tra i vari soggetti pubblici operanti in materia.

Il senatore SELLA di MONTELUCE lamenta preliminarmente lo svuotamento di funzioni della Commissione e del Parlamento cui hanno dato luogo le deleghe contenute nella legge n. 59 del 1997. Passando a considerare il merito dello schema di decreto legislativo illustrato dal Ministro nelle sue comunicazioni, ricorda come in sede di esame del disegno di legge di riforma dell'ICE, egli segnalò la mancanza di una strategia globale del Governo in tema di commercio con l'estero e l'assenza di un osservatorio degno di questo nome nei paesi di destinazione delle esportazioni italiane. Allo svolgimento di tali compiti, infatti, l'ICE appare inadeguato e l'operazione posta in atto con la sua riforma, risulta in gran parte svuotata di contenuto. Lo stesso problema si ripropone ora in un quadro più vasto, che coinvolge tutti gli strumenti di supporto all'internazionalizzazione delle imprese: manca, infatti, nello schema di decreto legislativo qualsiasi riferimento ad osservatori della concorrenza estera e dell'evoluzione delle grandezze economiche nei principali Paesi, osservatori da lui ritenuti essenziali e in mancanza dei quali si rischia il perpetuarsi di interventi a pioggia.

Il senatore TRAVAGLIA si chiede preliminarmente a quali esiti possa dare luogo l'audizione in corso del Ministro per il commercio con l'estero, ricordando anche gli analoghi dibattiti svoltisi recentemente con il Ministro dell'industria.

Passando a considerare il merito delle comunicazioni svolte, si sofferma sulla configurazione della nuova SACE, chiedendo in che misura in essa siano inseriti elementi privatistici, atti a garantire idonee modalità di scelta degli interventi. Quanto alla preoccupazione di cui ha riferito il Ministro, manifestata dalle categorie produttive relativamente ai fondi per la promozione delle attività all'estero gestiti in prospettiva dal-

le regioni, chiede se vi siano orientamenti del Governo per far fronte a tale problema e se si pensi all'istituzione di meccanismi perequativi.

Il senatore PAPPALARDO ricorda innanzitutto come la decisione dell'istituzione della Commissione bicamerale per l'attuazione della cosiddetta legge Bassanini sia stata assunta dal Parlamento all'unanimità. Quanto al merito dello schema di decreto legislativo, constata con soddisfazione l'accoglimento nel suo ambito di buona parte delle indicazioni contenute in un apposito ordine del giorno approvato dalle Commissioni 5ª e 10ª riunite in sede di esame del disegno di legge «Bersani». In particolare condivide le innovazioni previste relativamente al finanziamento dei crediti all'esportazione, anche se considera improntata ad eccessiva cautela la proroga delle funzioni del Mediocredito centrale. Anche l'estensione del campo di attività della SIMEST, già auspicata nell'ambito del citato ordine del giorno, appare condivisibile. Preoccupazioni desta invece l'eccessivo ruolo che viene ad assumere il Ministero del tesoro nelle politiche del commercio con l'estero, così come nelle politiche industriali. Occorrerebbe al riguardo che il Governo chiarisse se intende perseguire l'ipotesi dell'istituzione di un vero e proprio Ministero dell'economia.

Il senatore VENTUCCI ricorda preliminarmente come, in sede di discussione del disegno di legge di riforma dell'ICE, la sua parte politica condivise le linee del riordino dell'istituto, da essa considerato di importanza strategica per il comparto. Lamenta, quindi, la tendenza ad un depauperamento delle competenze del Ministero del commercio con l'estero, a vantaggio soprattutto del Ministero del tesoro e cita, al riguardo, una serie di innovazioni normative di recente introduzione. Solleva dubbi, quindi, sulle funzioni che vengono attribuite alla Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero nell'ambito del CIPE, paventando che dalla sua istituzione possa derivare una diminuzione del ruolo del Ministero che – a suo modo di vedere – deve essere invece rafforzato.

Il presidente PALUMBO, visto il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea e considerato che vi sono ancora senatori che intendono intervenire, chiede al ministro Fantozzi la sua disponibilità a ritornare in una prossima seduta, onde consentire la prosecuzione del dibattito e lo svolgimento della sua replica. Acquisito il consenso del Ministro, rinvia quindi il seguito della procedura informativa ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

195^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
DUVA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2439) DIANA Lino ed altri: Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate
(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio 1998.

Su proposta del Presidente, che rileva l'opportunità di acquisire il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee, il seguito dell'esame è rinviato.

(2397) DE CAROLIS e DUVA: Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio 1998.

Il senatore MANZI, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista, esprime apprezzamento per l'impostazione del provvedimento, che è tale da assicurare un giusto riconoscimento dei diritti degli artigiani a suo tempo fortemente penalizzati dall'indirizzo più restrittivo assunto dall'INPS a partire dagli anni '80 in tema di riconoscimento della qualifica artigiana.

Alla stregua del disegno di legge, potrà così essere restituita efficacia ai versamenti contributivi effettuati per il periodo anteriore al gennaio 1993, relativamente alla cui validità era insorto un ampio contenzioso.

Il senatore MANFROI preannunzia il suo voto favorevole sul provvedimento, rilevando come questo assicuri sia pure in modo tardivo il giusto riconoscimento dei diritti degli artigiani penalizzati dagli indirizzi interpretativi dell'INPS.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) CORTIANA ed altri: Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio 1998

Il senatore TAPPARO, dopo aver dichiarato di concordare in larga misura con le considerazioni svolte dal relatore Michele De Luca, rileva come sia senz'altro opportuna la scelta di un sollecito intervento legislativo nel settore del telelavoro, ancorchè questo sia tuttora in fase di rapida trasformazione.

Il ricorso al telelavoro può in effetti rappresentare un'importante occasione per l'ampliamento della base produttiva del Paese, consentendo ad esempio l'accesso al mondo del lavoro di cittadini che, in quanto portatori di *handicap* o residenti in aree isolate, si trovano oggi in molti casi costretti a rinunciare a svolgere un'attività lavorativa. Per altro verso, è lecito attendersi da un più ampio utilizzo di tale modalità di produzione un impulso alla valorizzazione delle nuove imprenditorialità soprattutto nel campo dei servizi informatici.

Non devono peraltro essere sottovalutate le insidie inerenti alla diffusione del telelavoro. Ad esempio, il conferimento di attività ripetitive all'esterno delle aziende, come nel caso dell'immissione dati, può portare ad una dequalificazione del relativo processo, determinando una situazione corrispondente a quella del lavoro a domicilio. Per altro verso, vi è il rischio che l'onere per l'aggiornamento professionale del lavoratore cessi di far capo alle aziende e si trasferisca di fatto sullo stesso telelavoratore, il quale potrebbe così trovarsi a far fronte personalmente agli oneri per la propria formazione permanente, pena l'estromissione dal ciclo produttivo.

Non va inoltre sottovalutata la possibilità che il telelavoratore specie se legato all'azienda da un rapporto di lavoro para-autonomo, vada incontro a condizioni di isolamento e di atomizzazione e si trovi a dover sperimentare forme di «autocottimo», espletando la sua attività senza limiti di tempo definiti.

Nel complesso appare condivisibile la filosofia ispiratrice del provvedimento, che tende a riconoscere alla platea dei telelavoratori

un nucleo minimo di diritti comuni a quelli già spettanti ai lavoratori subordinati.

Alcuni aspetti del telelavoro potranno peraltro trovare una più puntuale definizione, alla stregua dello stesso provvedimento, attraverso il ricorso alla contrattazione collettiva.

L'applicazione della normativa andrà sottoposta ad assidua verifica, anche al fine di mettere a punto gli appropriati interventi correttivi. Appare quindi opportuna la scelta dell'istituzione presso il Ministero del lavoro di una Commissione nazionale per il telelavoro.

Suscita invece perplessità l'istituzione di un Fondo per l'incentivazione del telelavoro, a meno che non siano previsti criteri fortemente selettivi per l'individuazione dei destinatari dei finanziamenti, con particolare riferimento, in tale ipotesi, all'ubicazione in zone svantaggiate.

Andrà inoltre approfondita la questione dei trattamenti minimi contrattuali, specialmente nei riguardi dei telelavoratori parasubordinati e della microimprenditorialità.

Appare inoltre opportuno ammettere il ricorso alle prestazioni di telelavoratori dislocati al di fuori dell'Unione europea soltanto nel caso in cui risiedano in Stati che abbiano ratificato le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, e ciò al fine di prevenire odiose forme di sfruttamento internazionale del lavoro.

Senz'altro apprezzabile è la previsione di meccanismi di prelazione a favore sia dei telelavoristi subordinati che dei para-subordinati nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere nuovi dipendenti.

In conclusione, sottolinea l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, anche in considerazione della forte intensificazione del ricorso al telelavoro che si sta registrando negli ultimi mesi, spesso secondo gli schemi del lavoro atipico.

Il relatore, senatore Michele DE LUCA, con riferimento all'intervento del senatore Tapparo, fa presente che le critiche da lui mosse nell'illustrazione preliminare alla frammentarietà degli interventi legislativi finalizzati alla tutela dei nuovi lavori non implicano in alcun modo l'intento di rinviare la trattazione del disegno di legge in titolo. Al fine anzi di proseguire nell'esame disponendo di ulteriori elementi informativi, fa presente che alla Camera dei deputati è in corso l'esame di un disegno di legge che regola le modalità di svolgimento del telelavoro nel caso in cui il committente è un soggetto pubblico. Si pone pertanto il problema di prevedere un intervento di coordinamento che, prevedibilmente, comporterà la soppressione delle parti che trattano tale materia nel disegno di legge all'esame.

Ad integrazione della relazione da lui svolta, il relatore De Luca osserva poi che vi è il problema di distinguere in modo adeguato, anche nell'ambito della prestazione effettuata con modalità di telelavoro, tra rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, lavoro autonomo e rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Su questo punto il disegno di legge n. 2305 presenta delle lacune che andranno colmate e, in particolare, risulta poco convincente il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione di criteri di qualificazione. Tali criteri, in-

fatti, non possono non essere indicati per legge, come anche la Corte costituzionale ha avuto più volte occasione di affermare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

128^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il Ministro per la sanità Rosy Bindi.**La seduta inizia alle ore 15,20.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**(R033 004, C12^a, 0003^o)

Il presidente CARELLA avverte che da parte del senatore Tomassini è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte inoltre che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, in materia di attuazione delle disposizioni concernenti le incompatibilità dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica

(R046 002, C12^a, 0002^o)

Il presidente CARELLA fa presente che è stata trasmessa ieri alla Commissione anche un'interrogazione, a firma dei senatori Vegas, Monteleone e Tomassini, sull'argomento oggetto dell'audizione del Ministro.

Anche per consentire al Ministro di prendere adeguatamente cognizione della suddetta interrogazione, egli ha ritenuto di non metterla all'ordine del giorno, in modo da consentirne lo svolgimento in una

prossima seduta nel caso che i presentatori ritengano che l'argomento dell'interrogazione stessa non sia stato di fatto esaurito nel corso dello svolgimento dell'audizione.

Il ministro BINDI si sofferma in primo luogo sulle ragioni del ritardo con il quale il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme sull'attività libero-professionale intramuraria di cui alla legge n. 662 del 1996. Il Ministro fa presente come, in attuazione del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, convertito dalla legge 7 agosto 1997, n. 272, il Ministero della sanità dovesse inviare alle regioni, entro il 5 settembre 1997, delle schede di rilevazione che dovevano essere riconsegnate entro il successivo 30 settembre e in base alle quali si dovevano elaborare dei dati sull'avvio della nuova disciplina.

Le risposte sono pervenute con grande ritardo nonostante i ripetuti solleciti del Ministero, e la trasmissione dei dati da parte delle aziende si è protratta tra dicembre e gennaio, cosicché l'ultimo questionario è giunto al Ministero lo scorso 5 febbraio.

Le schede di rilevazione, oltretutto, sono spesso state restituite parzialmente incomplete, ciò che rende necessario un ulteriore approfondimento da parte del Ministero al fine di quantificare l'effettiva attuazione della legge sotto il profilo della creazione degli spazi idonei.

Su 354 questionari inviati, hanno risposto 332 aziende, pari al 94 per cento. Di queste, 200 aziende, pari al 60 per cento, dichiarano di aver regolamentato e attivato l'attività libero-professionale.

Mentre nell'80 per cento dei casi il regolamento è stato formulato d'intesa con le organizzazioni sindacali, solamente 111 aziende hanno dichiarato di essersi avvalse, nella definizione del regolamento stesso, delle normative elaborate dalle regioni, ciò che induce a rilevare come la partecipazione regionale al processo di avvio dell'attività libero-professionale intramuraria non sia stata omogenea e sia stata spesso carente.

Le aziende che non hanno neanche regolamentato l'attività libero-professionale risultano essere diciassette, distribuite in nove regioni.

Solo il 20 per cento delle aziende, infine, ha costituito gli organismi paritetici di verifica del concreto rapporto tra attività libero-professionale intramuraria e attività istituzionale.

Quanto alla scelta tra attività libero-professionale interna o esterna, su un totale di 92.474 medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, circa il 70 per cento ha espresso l'opzione. I medici che hanno optato a favore dell'attività intramuraria risultano essere circa 50.000, vale a dire il 55 per cento del totale e il 70 per cento di quelli che hanno espresso l'opzione.

Per quanto riguarda quel 30 per cento di medici che non hanno optato, va considerato che in base alla normativa vigente questi dovrebbero essere considerati alla stregua di taciti optanti per l'attività intramuraria; tuttavia, in deroga a tale disposizione, la rinuncia ad esprimere opzione non è considerata accettazione tacita quando l'azienda non abbia ancora predisposto le strutture idonee all'esercizio dell'attività intramu-

riaria e perciò una corretta valutazione del significato di questo 30 per cento di non optanti potrà essere effettuata solo quando si conosceranno i dati precisi riguardo l'attivazione delle strutture. Resta comunque il fatto che le opzioni esplicite in favore dell'attività libero-professionale extra muraria non superano il 15 per cento.

Un'analisi particolareggiata delle opzioni rivela che i dirigenti di primo livello che hanno scelto l'attività libero-professionale intramuraria sono il 71 per cento del totale, mentre quelli di secondo livello rappresentano il 64 per cento.

Per quanto riguarda poi l'analisi dal punto di vista delle discipline degli optanti, quelle in cui si è avuta la massima incidenza dell'opzione a favore dell'*intra moenia* sono quelle di servizio e quelle relative ad attività di laboratorio, mentre quelle nelle quali prevale l'opzione extra muraria sono l'urologia, l'otorinolaringoiatria, la ginecologia e l'ostetrica, la chirurgia plastica, la chirurgia maxillo facciale e l'oftalmologia; la massima incidenza di optanti per l'attività extra muraria si riscontra fra gli odontoiatri.

Nel rinviare la valutazione sui reali vantaggi economici conseguiti dalle aziende - che sarà possibile soltanto alla luce dell'acquisizione dei dati effettivi sull'attivazione delle strutture, sugli effetti delle liste d'attesa e sulla qualità dei servizi e delle prestazioni erogate - il ministro Bindi sottolinea che alla luce di tali dati sarà possibile anche valutare l'applicazione delle penalizzazioni previste dalla finanziaria per il 1997 nei confronti di quei direttori generali che dovessero risultare inadempienti rispetto a quello che è uno dei più importanti banche di prova del recupero di attitudine manageriale e gestionale, che dovrebbe discendere dall'aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Ciò detto, ella prosegue, nel momento in cui si opera una valutazione su come sta funzionando il regime dell'opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed extra muraria, si impone una riflessione sulla natura del rapporto tra azienda e operatore sanitario. Bisogna cioè chiedersi se l'attività libero professionale extra muraria - intesa non solo come attività a favore di case di cura private, ma anche come attività libero-professionale in senso stretto - sia compatibile con un modello aziendale di organizzazione nel Servizio sanitario nazionale, dal momento che tale attività rappresenta comunque una forma di concorrenza nei confronti dell'azienda di appartenenza. Da ciò discende la necessità di chiarire se, nell'attuale regime aziendalistico, lo svolgimento dell'attività libero-professionale sia un diritto del medico o non piuttosto un dovere dell'azienda che deve valorizzarne la professionalità.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti della senatrice Carla Castellani, infine, il Ministro fa presente che, pur riscontrandosi un differente grado di attuazione della legge fra le regioni del Nord e quelle del Mezzogiorno in corrispondenza del resto a quelli che sono i noti problemi della sanità meridionale, tuttavia molto sembra dipendere dalla mentalità e dalla capacità degli amministratori delle singole aziende.

Si apre il dibattito.

Il senatore VEGAS, richiamando l'attenzione sugli aspetti economico-finanziari della normativa sulla incompatibilità, rileva che i dati illustrati, pur nella loro lacunosità, giustificano forti dubbi circa il mancato conseguimento dell'obiettivo di risparmio - 500 miliardi - che aveva motivato l'introduzione di tale disciplina nella legge finanziaria per il 1997. Peraltro, va in ogni caso considerato che il coinvolgimento finanziario delle Regioni per avviare le attività libero professionali, secondo una stima dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ammonterebbe, per il solo ambito ospedaliero a 1600 miliardi. Va inoltre rilevata la persistente inadempienza del Governo nella definizione del regime contributivo e previdenziale per il personale che ha optato per l'attività libero professionale *intra moenia*. Il senatore Vegas osserva infine che la tipologia degli specialisti che hanno optato per l'attività intramuraria conferma la previsione che tale disciplina si sarebbe fatalmente ridotta ad un sistema per consentire una integrazione del reddito a quei medici che già oggi non svolgono attività libero-professionale. Sarebbe stato preferibile, per consensuire tale obiettivo, ricorrere ad opportuni incentivi per il personale sanitario già operante all'interno del servizio sanitario nazionale, ai fini del miglioramento complessivo dell'organizzazione sanitaria.

Il senatore PAPINI esprime l'avviso che il servizio sanitario nazionale sconta attualmente un deficit di responsabilizzazione. A fronte di tale assetto organizzativo sarebbe auspicabile, a suo avviso, l'introduzione di un regime di incompatibilità a carattere assoluto, nel senso che il medico dipendente dal servizio sanitario nazionale potrebbe operare all'esterno solo in nome e per conto dell'azienda, destinando a questa la maggior parte dei proventi della sua prestazione professionale; ciò agevolerebbe inoltre il superamento della distinzione fra prestazioni fornite a strutture accreditate e non accreditate che è ancora foriera di notevoli incertezze. Peraltro, non si è attentamente considerato il fatto che l'apprestamento delle strutture per l'esercizio della libera professione intramuraria comporta oneri assai rilevanti, in quanto determina l'istituzione di una vera e propria seconda linea di attività, laddove vi è spesso difficoltà ad assicurare il normale funzionamento della struttura.

Il senatore DI ORIO esprime perplessità sull'intervento del senatore Vegas che ha posto all'attenzione della commissione questioni di carattere finanziario che necessiterebbero un dibattito a se stante, ed osserva che la problematica della libera professione *intra moenia* degli operatori sanitari è stata enfatizzata in modo eccessivo. I dati illustrati dal Ministro dimostrano che la situazione è sicuramente sotto controllo e pertanto non hanno alcun fondamento le dichiarazioni allarmistiche più volte rilasciate agli organi di stampa da membri dell'opposizione secondo le quali vi sarebbe un diffuso e preoccupante esodo di medici dal servizio sanitario nazionale, a scapito della qualità delle prestazioni offerte ai cittadini. In realtà la relazione del Ministro dimostra che la normativa sulla incompatibilità ha il merito di aver reso finalmente trasparente l'attività professionale del personale medico, che ha effettuato la

propria scelta in regime di assoluta serenità, in tal modo contribuendo anche al miglioramento dei servizi disponibili per gli utenti. A suo avviso, come ha anche auspicato il Ministro, sarebbe opportuno introdurre una serie di incentivi economici e giuridici per favorire il regime delle opzioni.

Il presidente CARELLA, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, ringrazia il Ministro e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

152^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(2839) Ronconi ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 12 febbraio scorso.

Il senatore ASCIUTTI dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3039,

premesso che:

la città di Assisi, duramente colpita dal terremoto, è un centro di pellegrinaggio di enorme afflusso turistico;

il ruolo di questa città storica sarà determinante durante il grande Giubileo;

i danni subiti dalla città creano una situazione di grave disagio ai cittadini ed ai turisti;

il provvedimento in questione non garantisce interventi di ricostruzione a tutti gli edifici danneggiati nella città di Assisi;

impegna il Governo

ad introdurre la possibilità che gli edifici del comune di Assisi localizzati all'interno dell'area che delimita la zona in frana possano usufruire delle agevolazioni contenute nel decreto-legge n. 6 del 1998».

0/3039/1/13

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Il senatore DI BENEDETTO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3039

considerato che occorre assicurare entro il 2000 il completamento delle opere di ricostruzione e degli interventi migliorativi nelle città meta dei percorsi del grande Giubileo che sono state colpite dal sisma delle regioni Umbria e Marche, tra le quali (basti citare la sola Assisi) si trovano centri di interesse storico-artistico di rilevanza internazionale,

impegna il Governo

ad individuare, di intesa con le regioni interessate, immediate iniziative per assicurare:

il coordinamento e la contemporaneità dei lavori strutturali – resisi necessari a seguito del terremoto oggetto del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 6 del 1998 – con le opere previste per il Giubileo;

il completamento delle suddette opere entro il 2000 mediante la priorità nell'assegnazione dei fondi, con particolare riferimento agli interventi sui beni culturali, e l'accelerazione delle procedure di assegnazione, anche mediante deroghe alle disposizioni vigenti».

0/3039/2/13

FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Su istanza del sottosegretario BARBERI, che si riserva di prendere posizione dopo aver approfondito il merito degli ordini del giorno, questi ultimi sono accantonati dal Presidente, non facendosi osservazioni.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo degli articoli del decreto-legge. Non facendosi osservazioni, il Presidente dispone che si proceda alla loro sola illustrazione, in attesa che sia espresso il parere della 5^a Commissione permanente ove prescritto.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 1, il senatore ASCIUTTI illustra gli emendamenti aggiuntivi 1.0.1 ed 1.0.2, accantonati i quali si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore DI BENEDETTO illustra gli emendamenti 2.1 e 2.4.

Il senatore CAPONI illustra gli emendamenti 2.2, 2.12, 2.19, 2.21, 2.24 e 2.32.

Il senatore POLIDORO illustra gli emendamenti 2.3, 2.7 e 2.17.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 2.5 e 2.16.

Il senatore SEMENZATO illustra gli emendamenti 2.6, 2.8, 2.9 e 2.33.

Il senatore RONCONI illustra gli emendamenti 2.10, 2.15, 2.22 e 2.28.

Il senatore CARPINELLI illustra gli emendamenti 2.11, 2.18, 2.26 e 2.30.

Il relatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 2.13, 2.20, 2.25, 2.29 e 2.31.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 2.14.

Il senatore VELTRI illustra l'emendamento 2.23.

Non essendovi altri emendamenti riferiti all'articolo 2, dopo il loro accantonamento si passa a quelli proposti all'articolo 3.

Il senatore POLIDORO illustra l'emendamento 3.1.

Il senatore CAPONI illustra gli emendamenti 3.2, 3.9, 3.10 e 3.15.

Il senatore SEMENZATO illustra tutti gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 3.

Il senatore RONCONI illustra tutti gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 3.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 3.6, così come il senatore DI BENEDETTO illustra l'emendamento 3.7 ed il senatore ASCIUTTI l'emendamento 3.22.

Dopo che il senatore CARPINELLI ha illustrato l'emendamento 3.25, il relatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 3.8, 3.23 e 3.24.

Il senatore BARRILE fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 3.19.

Non essendovi altri emendamenti riferiti all'articolo 3, dopo il loro accantonamento si passa a quelli proposti all'articolo 4.

Il senatore ASCIUTTI illustra tutti gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 4.

Il senatore SEMENZATO illustra gli emendamenti 4.5, 4.9 e 4.22.

Il senatore RONCONI illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 4.

Il senatore BARRILE fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 4.6, 4.8, 4.20 e 4.21.

Il relatore GIOVANELLI illustra tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 4.

Il senatore POLIDORO illustra gli emendamenti 4.14 e 4.35.

Il senatore CAPONI illustra gli emendamenti 4.15, 4.33, 4.34 e 4.46.

Il senatore CARPINELLI illustra tutti gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 4.

Il senatore VELTRI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 4.28.

Non essendovi altri emendamenti riferiti all'articolo 4, dopo il loro accantonamento si passa a quelli proposti all'articolo 5.

Il senatore BARRILE fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 5.1 e 5.22.

Il senatore POLIDORO illustra gli emendamenti 5.2, 5.15, 5.23, 5.25 e 5.33.

Il senatore RONCONI illustra gli emendamenti 5.3, 5.13 e 5.14.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 5.4, 5.16, 5.26, 5.27 e 5.34.

Il senatore CARPINELLI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 5.5; indi illustra gli emendamenti 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.17, 5.18, 5.19, 5.28 e 5.36.

Il senatore ASCIUTTI illustra gli emendamenti 5.10, 5.11, 5.20, 5.21, 5.29, 5.30, 5.31 e 5.35.

Il senatore SEMENZATO illustra l'emendamento 5.12.

Il senatore CAPONI illustra gli emendamenti 5.24 e 5.32.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta notturna.

La seduta termina alle ore 16,15.

153^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(2839) Ronconi ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 5.37.

Il senatore RONCONI illustra l'emendamento 5.38.

Il senatore POLIDORO illustra gli emendamenti 5.49, 5.40 e 5.42.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 5.39, 5.41 e 5.43.

Il senatore VELTRI illustra l'emendamento 5.44.

Il senatore ASCIUTTI illustra gli emendamenti 5.45, 5.46, 5.47 e 5.48.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

Il senatore ASCIUTTI illustra gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5 e 5.0.6.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9 e 5.0.10.

Il senatore SEMENZATO illustra l'emendamento 5.0.11.

Il senatore POLIDORO illustra gli emendamenti 5.0.12, 5.0.13 e 5.0.14.

In sede di articolo 6, il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 6.1.

Si passa agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

Il senatore POLIDORO illustra gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.7.

Il senatore SEMENZATO illustra l'emendamento 6.0.2.

Il senatore ASCIUTTI illustra gli emendamenti 6.0.4 e 6.0.5.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 6.0.3 e 6.06.

Il sede di articolo 7, il senatore RONCONI illustra l'emendamento 7.1.

Il senatore ASCIUTTI illustra quindi l'emendamento 7.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7.

Si passa all'articolo 8. Il senatore CARPINELLI illustra gli emendamenti 8.1, 8.7, 8.8, 8.9, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.24, 8.25 e 8.26.

Il senatore SEMENZATO illustra gli emendamenti 8.2, 8.14, 8.27 e 8.28.

Il presidente-relatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.15, 8.16, 8.17 e 8.23.

Il senatore CAPONI illustra gli emendamenti 8.12 e 8.13.

In sede di articolo 9, il senatore CAPONI illustra gli emendamenti 9.1 e 9.5.

Il senatore CARPINELLI illustra gli emendamenti 9.2, 9.4 e 9.6.

Il senatore RONCONI ritira, dopo averlo illustrato, l'emendamento 9.3.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 9.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9.

Si passa all'articolo 10.

Il senatore POLIDORO illustra gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.5.

Il senatore ASCIUTTI illustra gli emendamenti 10.6, 10.4 e 10.7.

Il senatore CARPINELLI illustra gli emendamenti 10.8 e 10.9.

Il senatore SEMENZATO illustra l'emendamento 10.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10.

Si passa all'articolo 12.

Il senatore CAPONI illustra gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.5 e 12.6.

Il senatore CARPINELLI illustra gli emendamenti 12.3, 12.4 e 12.8.

Il presidente-relatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 12.7 e 12.10.

Il senatore RONCONI illustra gli emendamenti 12.9, 12.11 e 12.12.

Il senatore FERRANTE illustra l'emendamento 12.13.

Si passa agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

Il senatore POLIDORO illustra gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.3.

Il presidente-relatore GIOVANELLI dà conto dell'emendamento 12.0.2 del senatore Scivoletto.

Il senatore SEMENZATO illustra l'emendamento 12.0.4.

Il senatore RONCONI illustra l'emendamento 12.0.5.

Il senatore FERRANTE illustra gli emendamenti 12.0.6, 12.0.9, 12.0.10, ai quali aggiunge la propria firma il senatore Caponi, nonché l'emendamento 12.0.8.

Il senatore CARPINELLI illustra l'emendamento 12.0.7.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 12.0.11.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore RONCONI illustra gli emendamenti a sua firma riferiti

all'articolo 13; indi dichiara di aggiungere firma all'emendamento 13.30.

Il senatore POLIDORO illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 13; si riserva di ricollocare in sede più idonea gli emendamenti 13.29, 13.32 e 13.33.

Il senatore CARPINELLI illustra tutti gli emendamenti da lui proposti all'articolo 13; precisa che, rispetto ai testi da lui presentati, gli emendamenti 13.26 e 14.36 recano soltanto la sua firma e non quella erroneamente apparsa di altri proponenti.

Il senatore FERRANTE, dopo aver illustrato gli emendamenti 13.6, 13.34 e 13.0.2, dichiara di aggiungere firma all'emendamento 13.26, il quale è sottoscritto anche dal senatore ASCIUTTI: quest'ultimo, illustrati gli emendamenti 13.8, 13.21 e 13.35, sottoscrive anche gli emendamenti 13.25 e 13.30.

Il senatore CAPONI precisa che gli emendamenti 13.9 e 13.11, che illustra, vanno riferiti all'articolo 12; ritira poi l'emendamento 13.18, essendo contenutisticamente identico all'emendamento 13.24 che illustra; illustra anche l'emendamento 13.17, che si riserva di ricollocare in altra sede più idonea.

Il senatore CAPALDI illustra l'emendamento 13.14 e ritira l'emendamento 13.0.1.

Il senatore SEMENZATO illustra gli emendamenti 13.28 e 13.0.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore SEMENZATO illustra gli emendamenti a sua firma, ritirando l'emendamento 14.33.

Il senatore RONCONI illustra gli emendamenti a sua firma, ritirando l'emendamento 14.44.

Il senatore CAPONI illustra gli emendamenti a sua firma, ritirando l'emendamento 14.37; fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 14.31.

Il senatore LASAGNA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 14.14, 14.30 e 14.35.

Il senatore ASCIUTTI illustra gli emendamenti 14.15, 14.16 e 14.21.

Il presidente-relatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 14.20 e 14.24.

Il senatore IULIANO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 14.29, cui aggiunge firma il senatore ASCIUTTI.

Il senatore CARPINELLI illustra gli emendamenti 14.40 e 14.41.

Il senatore CAPALDI illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 14.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 23,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3039

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori provvedimenti in favore dei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dal terremoto)

1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione dei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dal terremoto. detti territori sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'Articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità».

1.0.1

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Per il potenziamento delle infrastrutture nei territori interessati dalla crisi sismica tutte le amministrazioni pubbliche e le società di rilevanza nazionale operanti in materia di infrastrutture devono destinare alle zone terremotate una percentuale pari al 5 per cento delle proprie disponibilità di intervento previste in leggi statali o nei bilanci preventivi aziendali. Tale potenziamento delle infrastrutture ha carattere d'urgenza».

1.0.2

ASCIUTTI, LASAGNA, RIZZI

Art. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere di seguito le seguenti parole: «che, al fine dell'adeguamento e del miglioramento delle infrastrutture viarie e ferroviarie per gli anni dal 1998 al 2001, dovrà prevedere, in favore delle regioni Marche e Umbria, una riserva pari almeno al 7 per cento dei finanziamenti in conto capitale concessi dallo Stato all'Anas - Ente nazionale per le strade, e all'Ente Ferrovie dello Stato s.p.a.».

2.3

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per le città meta dei percorsi del Grande Giubileo del 2000 dovrà essere assicurato il coordinamento e la contemporaneità delle opere previste per tale evento, da realizzare con procedure abbreviate per assicurarne il completamento in tempo utile».

2.1

FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Al comma 1, in fine, inserire le seguenti parole: «L'intesa istituzionale di programma riguarderà in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo della infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili».

2.2

CAPONI, CARCARINO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Nel programma vengono individuate» *inserire le seguenti:* «, mediante il recupero del patrimonio esistente,».

2.8

SEMENZATO

Al comma 2, dopo le parole: «del patrimonio culturale» *aggiungere le seguenti:* «, in tempo utile, per quanto riguarda le città meta dei percorsi del Grande Giubileo del 2000, secondo quanto precisato al comma 1,».

2.4

FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Al comma 2, dopo le parole: «patrimonio culturale» inserire le seguenti: «la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane».

2.5 MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Al comma 2, dopo le parole: «patrimonio culturale» inserire le seguenti: «la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane».

2.6 SEMENZATO

Al comma 2, dopo le parole: «patrimonio culturale» inserire le seguenti: «la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane».

2.7 POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «con criteri omogenei».

2.24 CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «con criteri omogenei».

2.25 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «con criteri omogenei».

2.26 (- 2.27) CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

2.28 RONCONI

Sostituire il comma 3, lettera a), col seguente:

«a) a definire, con criteri omogenei, le linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione, miglioramento e adeguamento sismico, degli edifici danneggiati; le linee debbono rendere compatibili gli interventi strutturali, di miglioramento ed adeguamento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici, tipologici e ambientali; ciò anche mediante specifiche indicazioni atte ad assicurare questi presupposti e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi che tenga conto delle diverse tipologie strutturali degli edifici danneggiati incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati».

2.10

RONCONI

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «con criteri omogenei».

2.11

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «con criteri omogenei».

2.12

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «con criteri omogenei».

2.13

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «miglioramento» con la seguente: «adeguamento».

2.14

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «una architettura ecologica» con le seguenti: «il rispetto delle tipologie, degli elementi costruttivi e dei materiali originari.».

2.9

SEMENZATO

Sostituire il comma 3, lettera c), col seguente:

«c) a definire, con criteri omogenei in base ai quali i comuni perimetrano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i centri, parte di questi e i nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti dove gli edifici distrutti, gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero e piani attuativi ai sensi dell'articolo 3».

2.15

RONCONI

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «omogenei».

2.18

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «omogenei».

2.19

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «omogenei».

2.20

IL RELATORE

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «i centri e nuclei» aggiungere le seguenti: «, o parte di essi,».

2.16

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «i centri e nuclei» aggiungere le seguenti: «, o parte di essi,».

2.17

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 3, alla lettera c), sostituire la parola: «programmi» con la seguente: «piani».

2.21

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, lettera e) dopo le parole: «dissesti idrogeologici» aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento a quelli di Massa Martana, Assisi, Nocera Umbra e Pale di Foligno,».

2.22

RONCONI

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «sui dissesti idrogeologici» aggiungere le seguenti: «d'intesa con gli organi preposti alla pianificazione degli interventi nei bacini idrografici, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e comunque non in contrasto con quanto in essa contenuto».

2.23

VELTRI, CARCARINO

Al comma 5, dopo le parole: «per ciascuna regione» inserire le seguenti: «dal vice-commissario per i beni culturali di cui all'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997,» e dopo le parole: «di cui all'articolo 3» aggiungere le seguenti: «e per i piani di cui all'articolo 8, comma 3.».

2.29

IL RELATORE

Al comma 6, aggiungere in fine le parole: «e con il Dipartimento della protezione civile».

2.30

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 6, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e con il Dipartimento della protezione civile».

2.31

IL RELATORE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine dell'applicazione del presente articolo le Regioni provvedono d'intesa con propri atti legislativi».

2.32

CAPONI, CARCARINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Le Regioni Umbria e Marche provvedono:

a) a realizzare, avvalendosi anche del Servizio geologico nazionale, del CNR e di istituti e dipartimenti universitari, rilevamenti geologici e geotematici, alla scala 1:10.000 su carta tecnica regionale inquadrata nel sistema europeo E.D. 1950, comprese tutte le attività strumentali connesse. Tali rilevamenti sono finalizzati anche al completamento dei programmi nazionali di realizzazione della nuova carta geologica d'Italia nei rispettivi territori, sulla base di apposite intese;

b) a realizzare avvalendosi anche dell'Istituto Nazionale di geofisica, l'analisi delle modificazioni del regime idrologico e delle manifestazioni gassose intervenute nelle acque sotterranee delle strutture carbonatiche interessate dal sisma ed influenti negativamente sugli usi idropotabili.

7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7-bis le Regioni Umbria e Marche istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture organizzative e sino al termine delle attività di ricostruzione, servizi geologici regionali e un centro di coordinamento interregionale per le attività conoscitive, geologiche e geotematiche».

2.33

SEMENZATO

Art. 3.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

3.5

RONCONI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «centri e nuclei», aggiungere le seguenti: «o parte d'essi».

3.1

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «centri e nuclei», aggiungere le seguenti: «o parte di essi».

3.6

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «lettera c)», sostituire il resto del comma con le seguenti parole: «i comuni, nel rispetto degli obiettivi definiti dalle Regioni nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, predispongono ed adottano i piani di recupero, anche in variante agli strumenti urbanistici generali, corredati da specifici piani finanziari, che prevedono una riformulazione integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività di cui all'articolo 5;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area;

c) la perimetrazione degli interventi unitari, intese come unità minime di intervento e l'individuazione per ciascuna di essa delle categorie di intervento ammesse;

d) i termini e le modalità per l'attuazione del piano di recupero e le procedure per la sostituzione nel caso di inerzia dei soggetti preposti all'attuazione medesima.».

3.2

CAPONI, CARCARINO

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «programmi», con la seguente: «piani».

3.4

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il ripristino», sopprimere le seguenti: «e la realizzazione».

3.3

SEMENZATO

Al comma 1, in fine, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) il coordinamento e la contemporaneità, per le città meta di percorsi giubilari, dei lavori strutturali resi necessari a seguito del terremoto con quelli migliorativi previsti per il Giubileo del 2000».

3.7

FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Al comma 3, sostituire la parola: «programmi», con la seguente: «piani».

3.9

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3 inserire, in fine, il seguente periodo: «Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 15».

3.8

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni e alle province, valutano ed approvano, entro trenta giorni dalla presentazione, i piani di recupero ed i relativi piani finanziari di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse finanziarie ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono i tempi, procedure e criteri per l'erogazione delle risorse assegnate ad ogni singolo piano di recupero. Ove il piano di recupero costituisca variante allo strumento urbanistico generale, alla sua approvazione si provvede tramite lo strumento dell'accordo di programma, di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni».

3.10

CAPONI, CARCARINO

Al comma 4, dopo le parole: «l'assistenza tecnica ai comuni» aggiungere le seguenti: «, con precedenza a quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti,».

3.13

RONCONI

Al comma 4, sostituire la parola: «programma», con l'altra: «piano».

3.11

SEMENZATO

Al comma 4, sopprimere le parole: «prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali».

3.12

SEMENZATO

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I piani regolatori generali in adozione sono sospesi».

3.14

RONCONI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari, entro quindici giorni dal termine di approvazione del piano di recupero, possono delegare al Comune la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi. I proprietari, che non si avvalgono di questa possibilità, si costituiscono in consorzio obbligatorio entro quarantacinque giorni dall'invito ad essi rivolto dal Comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Il consorzio si sostituisce ai proprietari, che non hanno aderito, per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1».

3.15

CAPONI, CARCARINO

Al comma 5, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «30 giorni».

3.17

RONCONI

Al comma 5, alla fine del primo periodo, dopo la parola: «comune» aggiungere le seguenti parole: «a partire dal momento dell'attivazione della priorità».

3.16

RONCONI

Alla fine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Il Comune può acquisire, anche mediante esproprio, gli immobili dei proprietari che non abbiano aderito; in tal caso partecipa al consorzio ed al termine dei lavori rivende gli immobili ripristinati. I proprietari espropriati possono esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dalla comunicazione.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 coi seguenti:

6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i Comuni acquisiscono gli immobili dai proprietari inadempienti anche attraverso l'esproprio ed eseguono gli interventi di ricostruzione e ripristino. Gli immobili sono successivamente alienati ed i proprietari espropriati possono esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dalla comunicazione.

6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di cui all'articolo 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3».

3.18 (- 3.21 - 3.20)

SEMENZATO

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «, utilizzando i contributi di cui all'articolo 4».

3.23

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I progetti presentati dalle aziende agricole singole o associate e approvati dai Comuni, rivolti alla ricostruzione o al recupero, compresi il miglioramento sismico e l'adeguamento igienico-sanitario, di beni immobili adibiti ad abitazione e ad attività agrituristiche, agricole, zootecniche e alla conservazione e trasformazione dei prodotti, alle infrastrutture rurali a servizio delle aziende, costituiscono in maniera integrata programmi di recupero a tutti gli effetti».

3.19

SCIVOLETTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I progetti presentati dalle aziende agricole singole o associate e approvate dai Comuni, rivolti alla costruzione o al recupero, compresi il miglioramento sismico e il miglioramento igienico-sanitario, di beni immobili adibiti ad abitazione ed attività agrituristiche, agricole, zootecniche e alla conservazione e alla trasformazione dei prodotti, alle infrastrutture rurali a servizio delle aziende agricole, costituiscono a tutti gli effetti programmi di recupero ai sensi della presente legge.»

3.22

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» aggiungere le seguenti: «, comma 2,».

3.24

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» aggiungere le seguenti: «, comma 2,».

3.25

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Art. 4.

Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «elementi architettonici esterni» inserire le seguenti: «comprese le rifiniture esterne».

4.7

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «un contributo pari al costo delle strutture,» aggiungere le seguenti: «delle demolizioni e loro smaltimento,».

4.2

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle strutture» aggiungere le seguenti: «e della progettazione».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 1 miliardo e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 1 miliardo: al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

4.3

RONCONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «degli elementi architettonici esterni» aggiungere le seguenti: «, degli infissi esterni».

4.1 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «architettonici esterni» aggiungere le seguenti: «, di elementi divisori interni».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 3 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi: al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

4.4 RONCONI

Al comma 1, punto a), dopo le parole: «superfici preesistenti» aggiungere le parole: «aumentabili esclusivamente ai fini del miglioramento sismico e dell'adeguamento igienico-sanitario».

4.6 SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «superfici preesistenti» aggiungere le seguenti: «aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario».

4.5 SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo la parola: «costo» le seguenti: «dell'eventuale preventivo abbattimento»,».

4.14 POLIDORO RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sulle strutture» aggiungere le parole: «compresi il miglioramento sismico e l'adeguamento igienico-sanitario».

4.8 SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sulle strutture» aggiungere le parole: «compreso l'adeguamento igienico-sanitario».

4.9 SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sulle strutture» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 4 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi: al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

4.11

RONCONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «architettonici esterni» aggiungere le seguenti: «ed interni».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 4 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi: al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

4.12

RONCONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «degli elementi architettonici esterni» aggiungere le seguenti: «, degli infissi esterni».

4.13

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 3, lettera b) aggiungere le seguenti parole: «o per gli impianti negli edifici unifamiliari».

4.38

CARPINELLI, VELTRI

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Il costo delle demolizioni degli edifici pubblici e privati è a totale carico dello Stato».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 10 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi: al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

4.10

RONCONI

Al comma 2, sostituire le parole: «programmi integrati» con le seguenti: «piani di recupero».

4.15

CAPONI, CARCARINO

Al comma 2, la parola: «integrati» è sostituita dalla seguente: «di recupero».

4.16

IL RELATORE

Al comma 2, la parola: «integrati» è sostituita dalla seguente: «di recupero».

4.18

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'articolo 1117 del codice civile e i benefici sono applicati anche agli immobili con unico proprietario».

4.17

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 col seguente:

«3. Al fine di proseguire, completare, ed estendere gli interventi di recupero degli immobili privati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia di cui al comma 2, già avviati dai Commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, è concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unità immobiliare. Il limite del contributo è innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunità o attività turistico-ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo. Il contributo è concesso nel caso in cui gli immobili abbiano comunque subito danni significativi alle strutture principali e superiori ad un limite che sarà stabilito dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici».

4.26

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici» con le seguenti: «su parere espresso unitariamente dai comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5».

4.27 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, sostituire le parole: «il miglioramento» con le seguenti: «l'adeguamento».

4.25 SEMENZATO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il miglioramento sismico» aggiungere le seguenti: «, l'adeguamento igienico-sanitario e alla normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro».

4.32 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI, D'ALÌ

Al comma 3, dopo le parole: «miglioramento sismico» aggiungere le seguenti: «e l'adeguamento igienico-sanitario».

4.20 SCIVOLETTO

Al comma 3, dopo le parole: «miglioramento sismico» aggiungere le seguenti: «e l'adeguamento igienico-sanitario».

4.22 SEMENZATO

Al comma 3, dopo le parole: «miglioramento sismico» aggiungere le seguenti: «e l'adeguamento igienico-sanitario».

4.28 FERRANTE, UCCHIELLI, CALVI

Al comma 3, sostituire le parole da: «lire 60 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «500.000 lire al metro quadrato per ciascuna unità immobiliare».

4.23 (- 4.24) RONCONI

Al comma 3, sostituire le cifre: «60 milioni» e «120 milioni» rispettivamente con le cifre: «120 milioni» e «240 milioni».

4.31 ASCIUTTI, LASAGNA, RIZZI

Al comma 3, dopo le parole: «per ciascuna unità immobiliare» aggiungere il seguente periodo: «Il limite del contributo è innalzato a lire 100 milioni nel caso di abilitazioni singole».

4.19 CAPONI CARCARINO, CARPINELLI

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

4.30 CARPINELLI, VELTRI

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il limite del contributo è pari al 70 per cento del costo di riparazione e di miglioramento sismico dell'edificio, oppure, se inferiore, del costo di recupero primario stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 457 del 1978 per gli immobili privati destinati ad ospitare comunità, attività turistico-ricettive e destinazioni non riconducibili a quelle previste all'articolo 3, comma 1, lettera a)».

4.29 CARPINELLI, VELTRI

Al comma 3, dopo le parole: «turistico-ricettive» aggiungere la seguente: «agricole».

4.21 SCIVOLETTO

Al comma 4, sostituire le parole: «commi 1, 2 e 3», con le seguenti: «commi 1, 2, 2-bis e 3».

4.42 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 4, dopo le parole: «soggetti proprietari» aggiungere le seguenti: «o usufruttuari».

4.33 CAPONI, CARCARINO

Al comma 4, dopo le parole: «26 settembre 1997,» aggiungere le seguenti: «e agli eredi legittimi».

4.34 CAPONI, CARCARINO

Al comma 4, dopo le parole: «crisi sismica» aggiungere le seguenti: «ed ai titolari di diritti reali di garanzia, esistenti alla data del 26 settembre 1997, che si sostituiscono ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto».

4.35

POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 4, dopo le parole: «crisi sismica», aggiungere il seguente periodo: «ed ai titolari di diritti reali di garanzia, esistenti alla data del 26 settembre 1997, che si sostituiscono ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto».

4.43

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

4.41

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

4.45

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli immobili che hanno ottenuto benefici di tali contributi possono essere alienati, nel corso di 10 anni, una sola volta dalla data di concessione del contributo stesso. In caso contrario il proprietario è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto alla restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali da versare all'entrata del bilancio dello Stato».

4.36

RONCONI

Al comma 4, dopo le parole: «a favore di privati» aggiungere le seguenti: «diversi da parente o affine fino al quarto grado».

4.37

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «a favore di privati», aggiungere le seguenti: «diversi da parente o affine fino al quarto grado».

4.39

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 4, dopo le parole: «è tenuto al rimborso delle somme percepite» aggiungere le seguenti: «relativamente alle finiture e degli impianti interni».

4.44 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «L'alienazione è consentita in caso di morte o trasferimento del proprietario.».

4.40 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 5 sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: «Ai proprietari delle unità immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 alla data del 26 settembre 1997 è concesso un contributo pari a lire 150.000 al metro quadrato per il ripristino delle rifiniture».

4.48 RONCONI

Al comma 5, dopo le parole: «Ai proprietari», aggiungere le seguenti: «ed agli usufruttuari».

4.54 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 5, dopo le parole: «Ai proprietari», aggiungere le seguenti: «o usufruttuari».

4.46 CAPONI, CARCARINO

Al comma 5, sostituire le parole: «commi 1, 2, 3 e 4», con le seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 3 e 4».

4.53 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 5, sopprimere le parole: «e destinate ad abitazione principale».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 3 miliardi, e la cifra: «20 miliardi», è aumentata di 2 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

4.50 RONCONI

Al comma 5, sopprimere le parole: «del nucleo familiare», e dopo la data: «27 maggio 1995», aggiungere le seguenti parole: «decurtato dei redditi degli immobili dichiarati inagibili totalmente o parzialmente».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 1 miliardo, e la cifra: «20 miliardi», è aumentata di 1 miliardo. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

4.47

RONCONI

Al comma 5, dopo le parole: «il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario», aggiungere le seguenti: «detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile».

4.51

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario», aggiungere le seguenti: «detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto».

4.52

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 5, sostituire le parole: «di lire 21 milioni», con le seguenti: «di lire 35 milioni». Sostituire le parole: «per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni», con le seguenti: «per redditi superiori a 35 milioni e fino a 50 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 50 milioni e fino a 70 milioni».

4.55

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA SCOPELLITI

Al comma 5, al terzo periodo, sostituire le parole: «è elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli» con le seguenti: «è pari a lire 200.000 al metro quadrato per le rifiniture interne e gli».

4.49

RONCONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie per gli interventi di cui al comma 1».

4.56

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «e di servizi», aggiungere le seguenti: «ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle onlus».

5.8 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «60 per cento».

5.6 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

5.2 POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

5.4 MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

5.10 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «applicandosi una franchigia» fino alla fine del comma.

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 5 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

5.3 RONCONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «applicandosi un franchigia», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Il contributo non spetta per danni inferiori a cinque milioni di lire, ridotti a lire tre milioni per i piccoli imprenditori, così come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997».

5.9 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 1, dopo le parole: «3 milioni per», aggiungere le seguenti: «gli imprenditori agricoli e».

5.1

SCIVOLETTO

Al comma 1, dopo le parole: «3 milioni per», aggiungere le seguenti: «gli imprenditori agricoli e».

5.5

FERRANTE, CALVI, UCCHIELLI

Al comma 1, dopo le parole: «1° ottobre 1997», aggiungere le seguenti: «Il valore dei danni è determinato in base al costo di acquisizione e/o di produzione di beni».

5.7

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per ristorare il danno economico indiretto delle imprese indicate nel precedente comma 1 è assegnato un contributo in conto capitale limitatamente all'importo dei minori ricavi delle aziende registratesi tra il 26 settembre 1997 ed il 31 marzo 1998.

Il minore importo deve essere calcolato in relazione alla media degli anni 1995 e 1996 certificata come previsto nel seguente comma 4.

Il contributo massimo è del 25 per cento fino ad un importo di 100 milioni di lire».

5.11

ASCIUTTI, LASAGNA, RIZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma, distrutti o gravemente danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 4».

5.18

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 2, dopo le parole: «articoli 2, 3 e 4», aggiungere le seguenti: «; per gli impianti e i macchinari gravemente danneggiati o distrutti il contributo viene corrisposto sulla base del costo di ripristino o di riacquisto dei beni stessi».

5.15

POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 2, dopo le parole: «articoli 2, 3 e 4», aggiungere le seguenti: «; per gli impianti e i macchinari gravemente danneggiati o distrutti il contributo viene corrisposto sulla base del costo di ripristino o di riacquisto dei beni stessi».

5.16 MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Al comma 2, dopo le parole: «articoli 2, 3 e 4», aggiungere il seguente periodo:

«Per gli impianti e i macchinari gravemente danneggiati o distrutti, il contributo viene corrisposto sulla base del costo di ripristino o di riacquisto dei beni stessi».

5.21 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il contributo è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli immobili e delle strutture interne».

5.20 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli altri immobili che hanno subito danni significativi alle strutture portanti principali, che saranno stabiliti dalle regioni su parere espresso unitariamente dai comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, è concesso un contributo nella misura massima del settanta per cento dei costi di riparazione e miglioramento sismico, da calcolarsi sulla base dei parametri di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 2».

5.19 (- 5.17) CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli altri immobili che hanno subito danni significativi alle strutture portanti principali, che saranno stabiliti dalle regioni su parere espresso unitariamente dai comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 4, è concesso un contributo nella misura massima del settanta per cento del costo di riparazione e miglioramento sismico da calcolarsi sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b)».

5.12 SEMENZATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli addetti alle attività artigianali, commerciali, industriali ed agricole residenti nei territori delle province di Perugia, Macerata ed Ancona è concessa per il 1998 una defiscalizzazione degli oneri sociali pari al 40 per cento».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi», è aumentata di 30 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 5 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

5.14

RONCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A tutti coloro che impianteranno nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, ex novo, una attività artigianale, commerciale, industriale, agricola e turistica con assunzione di almeno due unità lavorative, è concessa per gli anni 1999-2000 una fiscalizzazione degli oneri sociali pari al 20 per cento».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi», è aumentata di 20 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 1 miliardo. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

5.13

RONCONI

Al comma 3, sostituire le parole: «finanziamenti in conto interessi» con le seguenti: «contributi in conto interessi su finanziamenti, di durata fino a cinque anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad un anno, erogati dalle banche».

5.25

POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 3, sostituire le parole: «finanziamenti in conto interessi» con le seguenti: «contenuti in conto interessi su finanziamenti, di durata fino a cinque anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad un anno, erogati dalle banche».

5.26

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Al comma 3, sostituire le parole: «finanziamenti in conto interessi» con le seguenti: «contenuti in conto interessi su finanziamenti, di durata fino a cinque anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad un anno, erogati dalle banche».

5.30

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 3, sostituire le parole: «45 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

5.29 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 3, dopo le parole: «rifiniture interne» inserire le seguenti: «e gli impianti».

5.23 POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «rifiniture interne» aggiungere le parole: «e gli impianti».

5.22 SCIVOLETTO

Al comma 3, dopo le parole: «rifiniture interne» inserire le seguenti: «e per gli impianti».

5.31 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI, D'ALÌ

Al comma 3, dopo le parole: «rifiniture interne» aggiungere: «e degli impianti».

5.27 MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Al comma 3, sostituire le parole da: «un onere non inferiore» a: «ammortamento» con le seguenti: «un onere non inferiore ad una rata di ammortamento calcolata al tasso del 2 per cento. Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nei territori regionali».

5.24 CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, sostituire le parole: «un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento» con le seguenti: «un onere non inferiore a una rata di ammortamento calcolata al tasso dell'1,5 per cento. Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti nel territorio.».

5.28 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Le provvidenze già concesse dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 costituiscono anticipo su quelle previste ai sensi del presente decreto».

5.33

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«Le provvidenze già concesse dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 costituiscono anticipo su quelle previste ai sensi del presente decreto».

5.35

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 5, prima riga, cancellare la parola: «non».

5.34

MAGNALBÒ, MAGGI, SPECCHIA, MARRI, COZZOLINO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «fatta eccezione per i contributi già concessi dai commissari delegati per la delocalizzazione delle imprese».

5.32

CAPONI, CARCARINO

Al comma 6, dopo la parola: «stabiliscono» *inserire il seguente periodo:* «, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».

5.40

POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 6, dopo la parola: «stabiliscono» *inserire il seguente periodo:* «, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».

5.41

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Al comma 6, dopo la parola: «stabiliscono», *inserire il seguente periodo:* «, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».

5.45

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 6, sostituire le parole: «in conto interessi» con le seguenti: «a tasso agevolato, nonchè di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica».

5.44

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 6, aggiungere la seguente frase: «nonchè di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica».

5.37

CAPONI, CARCARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In considerazione della perdita di reddito subita a causa della totale o parziale inagibilità degli immobili utilizzati per le attività commerciali è concesso un contributo pari al 50 per cento della media del volume di affari».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 5 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

5.38

RONCONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le regioni Umbria e Marche possono concedere alle imprese del commercio, dell'artigianato, del turismo anche in ambiente rurale, e dei servizi, che hanno subito una riduzione della propria attività in conseguenza dell'evento sismico, contributi con oneri a carico della quota parte regionale dei mutui contratti ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e successive modificazioni».

5.49

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente::

«6-bis. In considerazione della perdita di reddito subita a causa del terremoto, alle imprese turistiche e agrituristiche è concesso un contributo pari al 50 per cento della media del volume d'affari degli ultimi due anni».

5.47

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente::

«6-bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, fino al termine della ricostruzione delle strutture produttive».

5.48

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino a tutto il periodo di paga in corso alla scadenza degli otto mesi successivi, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle regioni Marche ed Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di impresa».

5.36

CARPINELLI, VELTRI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di favorire ed accelerare ulteriormente la ripresa economica anche per quei comuni non investiti direttamente dagli eventi sismici, sono altresì concessi contributi a privati per la realizzazione di campeggi e villaggi turistici, alloggi agroturistici, attività extra-alberghiere o quant'altro possa incrementare il turismo, con un abbattimento di 8 punti percentuali del tasso d'interesse di riferimento applicato nel settore turistico alberghiero per i finanziamenti di importo fino a 5 miliardi relativi agli interventi ammissibili.

6-ter. Per le disposizioni di cui al comma precedente, le regioni costituiscono un fondo speciale per i finanziamenti in conto capitale e per quelli in conto interessi la cui gestione viene affidata ad un *pool* di banche umbro-marchigiane previa stipula di apposite convenzioni».

5.39

MAGNALBÒ, MARRI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Nel caso in cui la formazione delle ulteriori due graduatorie di cui al comma 1, avvenga solo sul secondo bando 1998, al fine di

consentire, comunque, il medesimo trattamento, la decorrenza delle spese agevolabili rimane fissata al 1° gennaio 1997».

5.42

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Nel caso in cui la formazione delle ulteriori due graduatorie di cui al comma 1, avvenga solo sul secondo bando 1998, al fine di consentire, comunque, il medesimo trattamento, la decorrenza delle spese agevolabili rimane fissata al 1° gennaio 1997”».

5.43

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Nel caso in cui la formazione delle ulteriori due graduatorie di cui al comma 1, avvenga solo sul secondo bando 1998, al fine di consentire, comunque, il medesimo trattamento, la decorrenza delle spese agevolabili rimane fissata al 1° gennaio 1997”».

5.46

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Benefici per le attività produttive)

1. L'importo di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, è aumentato a 300 miliardi.

2. I mutui agevolati concessi ai sensi del precedente comma sono assistiti da garanzia statale nei confronti degli istituti di credito eroganti mutuo».

5.0.1

ASCIUTTI, LASAGNA, RIZZI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a favore delle aziende agricole)

1. Per gli interventi di soccorso a favore delle aziende agricole, singole o associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica, situate nei territori di Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, prescindendo dalla percentuale di danno alla produzione lorda vendibile, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 con le modificazioni e le disposizioni di cui al presente articolo. A tale fine la dotazione odierna del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 400 miliardi per l'anno 1999.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi di cui al precedente comma 1, sono concessi alle aziende agricole danneggiate, sulla base della certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito ed il nesso di casualità con gli eventi sismici per importi di danno inferiori a 30 milioni di lire ed in base a perizia giurata da un tecnico abilitato negli altri casi.

3. Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni sono elevati al 90 per cento.

4. In deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 185 del 1992, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate sono concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa, elevabile al 90 per cento in caso di abitazione di residenza, e per un importo massimo di lire 300 milioni di lire. Per la quota delle spese non coperte dalla contribuzione in conto capitale sono concessi mutui decennali a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato; i mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario, a cui si applica la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia.

5. Ai soggetti di cui al comma 1, è concessa una indennità commisurata alla effettiva perdita di reddito per il fermo, anche parziale, dell'attività produttiva e a compensazione dei maggiori costi di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli per effetto degli eventi sismici di cui al comma 1, fino al ripristino della normale attività produttiva e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1998.

6. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze, allo stesso titolo già concesse dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997».

5.0.2

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI, D'ALÌ

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Provvidenze per la ripresa e lo sviluppo economico)

1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo economico delle imprese di cui all'articolo 5, primo comma, che a seguito degli eventi sismici dimostrino, con attestazione del sindaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 17 dicembre 1997, n. 434, di aver subito un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa, viene corrisposto un contributo in conto interessi su una quota non inferiore a 10 milioni di lire e non eccedente 200 milioni di lire dei finanziamenti bancari concessi, ad un tasso non superiore al ribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento. Il contributo, a valere sulle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riconosciuto, nella misura di 2 punti percentuali, per una durata non superiore a due anni ed è cumulabile con eventuali altre agevolazioni.

2. Il contributo è riconosciuto nella misura di 2,5 punti percentuali nel caso in cui i finanziamenti siano garantiti dai Confidi, dalla Gepafin spa dell'Umbria e dalla società regionale di garanzia srl delle Marche per una quota complessivamente non inferiore al 50 per cento del loro ammontare».

5.0.12

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Provvidenze per la ripresa e lo sviluppo economico)

1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo economico delle imprese di cui all'articolo 5, primo comma, che a seguito degli eventi sismici dimostrino, con attestazione del sindaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 17 dicembre 1997, n. 434, di aver subito un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa, viene corrisposto un contributo in conto interessi su una quota non inferiore a 10 milioni di lire e non eccedente 200 milioni di lire dei finanziamenti bancari concessi, ad un tasso non superiore al ribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento. Il contributo, a valere sulle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riconosciuto, nella misura di due punti percentuali, per una durata non superiore a due anni ed è cumulabile con eventuali altre agevolazioni.

2. Il contributo è riconosciuto nella misura di 2,5 punti percentuali nel caso in cui i finanziamenti siano garantiti dai Confidi, dalla Gepafin spa dell'Umbria e dalla Società regionale di garanzia srl delle Marche per una quota complessivamente non inferiore al 50 per cento del loro ammontare».

5.0.3

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Provvidenze per la ripresa e lo sviluppo economico)

1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo economico delle imprese di cui all'articolo 5, primo comma, che a seguito degli eventi sismici dimostrino, con attestazione del sindaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 17 dicembre 1997, n. 434, di aver subito un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa, viene corrisposto un contributo in conto interessi su una quota non inferiore a 10 milioni di lire e non eccedente 200 milioni di lire dei finanziamenti bancari concessi, ad un tasso non superiore al ribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento. Il contributo, a valere sulle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e riconosciuto, nella misura di 2 punti percentuali, per una durata non superiore a due anni ed è cumulabile con eventuali altre agevolazioni.

2. Il contributo è riconosciuto nella misura di 2,5 punti percentuali nel caso in cui i finanziamenti siano garantiti dai Confidi, dalla Gepafin spa dell'Umbria e dalla società regionale di garanzia srl delle Marche per una quota complessivamente non inferiore 50 per cento del loro ammontare».

5.0.8

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Fondi centrali di garanzia e Confidi)

1. Il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale spa ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 è incrementato della somma di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 5 miliardi per l'anno 2000. Il fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa spa ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 è incrementato della somma di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 5 miliardi per l'anno 2000.

2. In favore dei Confidi, ovvero di altri organismi regionali di garanzia che costituiscano o incrementino fondi per il rilascio di garanzie connesse alle operazioni di cui agli articoli 5 e 5-bis, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1998 e di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

4. Le disponibilità dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi contrattuali e di mora, nonché le spese legali e giudiziali liquidate dal giudice, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui agli articoli 5 e 5-bis, limitatamente alla durata dell'intervento. La misura del relativo intervento è fissata al centro per cento della perdita che le banche dimostrino di avere sofferto al termine delle procedure giudiziali ed extragiudiziali di recupero, previo utilizzo delle eventuali garanzie rilasciate dai Confidi. A valere sulle somme predette può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero da parte delle banche, un acconto non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. Per gli interventi dei suddetti fondi, nessun onere è posto a carico dei beneficiari.

5. Il Mediocredito Centrale spa, l'Artigiancassa spa, i Confidi, ovvero gli altri organismi regionali di garanzia definiscono le procedure per la concessione della garanzia, nonché per l'effettuazione dei controlli».

5.0.4

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Fondi centrali di garanzia e Confidi)

1. Il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito Centrale spa ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 è incrementato della somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire miliardi per l'anno 2000.

2. In favore dei Confidi, ovvero di altri organismi regionali di garanzia che costituiscano o incrementano fondi per il rilascio di garanzie connesse alle operazioni di cui agli articoli 5 e 5-bis, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1998 di lire 5 miliardi per ciascun degli anni 1999 e 2000.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse ripartire ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

4. Le disponibilità dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi contrattuali e di mora, nonché le spese legali e giudiziali liquidate dal giudice, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui agli articoli 5 e 5-bis, limitatamente alla durata dell'intervento. La misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di avere sofferto al

termine delle procedure giudiziali ed extragiudiziali di recupero, previo utilizzo delle eventuali garanzie rilasciate dai Confidi. A valere sulle somme predette può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero da parte delle banche, un acconto non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. Per gli interventi dei suddetti fondi, nessun onere è posto a carico dei beneficiari.

5. Il Mediocredito centrale spa, l'artingiancassa spa, i confidi, ovvero gli altri organismi regionali di garanzia definiscono le procedure per la concessione della garanzia, nonchè per l'effettuazione dei controlli».

5.0.10 MAGNALBÒ, SPECCHIA, MARRI, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 5-ter, inserire il seguente:

«Art. 5-quater

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino a tutto il periodo di paga in corso alla scadenza degli otto mesi successivi, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle regioni Marche ed Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di ripresa».

5.0.5 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 5-ter, inserire il seguente:

«Art. 5-quater.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è fino a tutto il periodo di paga in corso alla scadenza degli otto mesi successivi, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle regioni Marche ed Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di impresa».

5.0.13 POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino a tutto il periodo di paga in corso alla scadenza degli otto mesi successivi, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle regionali Marche ed Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di impresa».

5.0.11

SEMENZATO

Dopo l'articolo 5-ter, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino a tutto il periodo di paga in corso alla scadenza degli otto mesi successivi, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle regioni Marche ed Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di impresa».

5.0.9

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

«Art. 5-quinquies.

(Agevolazioni fiscali per le imprese danneggiate dal terremoto)

1. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, i contributi pubblici in conto capitale erogati ai soggetti danneggiati in conseguenza dei ripetuti eventi sismici iniziali il 26 settembre 1997, aventi sedi nei comuni danneggiati o disastri ai sensi dell'Ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito del soggetto percipiente. I

medesimi contributi se corrisposti per l'acquisto di cespiti, non decurtano il costo ammortizzabile, in deroga al disposto dell'articolo 76, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 91.

2. I costi e le spese relative ai lavori di ripristino conseguenti gli eventi stessi di cui al presente decreto, al lordo degli eventuali contributi a fondo perduto, potranno essere ammortizzati in più esercizi fino al massimo di 10 anni».

5.0.14

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

«Art. 5-quinquies.

(Agevolazioni fiscali per le imprese danneggiate dal terremoto)

1. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del dicembre 1996, n. 917 e successive modificazioni, i contributi pubblici in conto capitale erogati ai soggetti danneggiati in conseguenza dei ripetuti eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, aventi sedi nei comuni danneggiati o disastri ai sensi dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito del soggetto percipiente. I medesimi contributi se corrisposti per l'acquisto di cespiti non decurtano il costo ammortizzabile, in deroga al disposto dell'articolo 76, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.91.

2. I costi e le spese relative ai lavori di ripristino, sostenuti in corrispondenza degli eventi sismici, al lordo degli eventuali contributi a fondo perduto, non decurtano il costo ammortizzabile e potranno essere ammortizzati in più esercizi fino al massimo di 10 anni».

5.0.6

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-quinquies

(Agevolazioni fiscali per le imprese danneggiate dal terremoto)

1. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, i contributi pubblici in conto capitale erogati ai soggetti danneggiati

in conseguenza dei ripetuti eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, aventi sedi nei comuni danneggiati o disastri ai sensi dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito del soggetto percipiente. I medesimi contributi se corrisposti per l'acquisto di cespiti, non decurtano il costo ammortizzabile, in deroga al disposto dell'articolo 76, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 91.

2. I costi e le spese relative ai lavori di ripristino conseguenti gli eventi stessi di cui 21 presente decreto, al lordo degli eventuali contributi a fondo perduto, potranno essere ammortizzati in più esercizi fino al massimo di 10 anni».

5.0.7

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Art. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui si verificano eventi calamitosi che colpiscono gli immobili privati e qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione e la riparazione ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso, il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, laddove il proprietario dell'immobile non abbia optato per la detrazione dell'imponibile IRPEF dei premi corrisposti annualmente».

6.1

LASAGNA, VEGAS, ASCIUTTI, RIZZI, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis. – (Donazioni a favore delle popolazioni danneggiate dal sisma). – 1. Non sono soggette all'imposta di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le donazioni effettuate per la ricostruzione, la costruzione *ex novo*, il restauro ed il ripristino di edifici di culto, di istruzione e di immobili di particolare valore artistico distrutti o danneggiati dal terremoto che ha colpito le regioni Umbria e Marche nel 1997.

2. Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni danneggiate dagli eventi sismici iniziati dal 26 settembre 1997, non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito dei percipienti e sono deducibili ai fini della deter-

minazione del reddito del soggetto erogante. La disposizione si applica:

a) alle erogazioni in denaro fatte affluire direttamente presso i Comuni e gli altri Enti pubblici locali incaricati di destinare le erogazioni medesime alle popolazioni colpite;

b) alle erogazioni in denaro fatte affluire ai fondi di solidarietà destinate alle popolazioni colpite dal terremoto, appositamente costituiti presso Enti ed Associazioni riconosciuti, comprese le Associazioni rappresentative di categorie economiche e le organizzazioni sindacali;

c) alle erogazioni in denaro fatte affluire attraverso pubbliche sottoscrizioni presso quotidiani e settimanali e altri organi di stampa per essere destinate alle popolazioni colpite;

d) al controvalore in denaro delle erogazione in natura (ad esempio tende, roulettes, coperte) fatte affluire nei modi di cui alle precedenti lettere a) e b).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), si applicano anche ai soggetti non direttamente danneggiati, ma che appaltino opere, ovvero acquistino beni e servizi al fine di riparare, ricostruire o costruire *ex novo* edifici e opere pubbliche distrutte o danneggiate, per poi conferirli agli Enti territoriali. Tutte quelle aziende che acquistino beni mobili o immobili allo scopo di conferirli o donarli a Enti o persone fisiche danneggiati dall'evento sismico, potranno detrarre l'IVA su questi acquisti. Per quelle aziende, invece, che intendano donare alle popolazioni danneggiate, anche tramite i Comuni, beni o servizi di loro propria produzione, viene riconosciuta l'irrilevanza ai fini IVA delle cessioni stesse».

6.0.3

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis. – (Donazioni a favore delle popolazioni danneggiate dal sisma). – 1. Non sono soggette all'imposta di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le donazioni effettuate per la ricostruzione, la costruzione *ex novo*, il restauro ed il ripristino di edifici di culto, di istruzione e di immobili di particolare valore artistico distrutti o danneggiati dal terremoto che ha colpito le regioni Umbria e Marche nel 1997.

2. Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni danneggiate dagli eventi sismici iniziati dal 26 settembre 1997, non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito dei percipienti e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), si applicano anche ai soggetti non direttamente danneggiati, ma che appaltino opere, ovvero acquistino beni e servizi al fine di riparare o ricostruire edifici e opere pubbliche distrutte o danneggiate, per poi conferirli agli Enti territoriali. Questa disposizione, è applicata anche a tutte quelle aziende che acquistino beni mobili o immobili allo scopo di conferirli o donarli a Enti o persone fisiche danneggiati dall'evento sismico, per le quali la relativa IVA sugli acquisti risulterebbe indetraibile per difetto del criterio di inerenza con l'attività aziendale. Per quelle aziende, invece, che intendano donare alle popolazioni danneggiate, anche tramite i Comuni, beni o servizi di loro propria produzione, viene riconosciuta l'irrelevanza ai fini IVA delle cessioni stesse».

6.0.1

POLIDORO, RESCEGLIO, MONTICONE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis. – (Donazioni a favore delle popolazioni danneggiate dal sisma). – 1. Non sono soggette all'imposta di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le donazioni effettuate per la ricostruzione, il restauro ed il ripristino di edifici di culto e di immobili di particolare valore artistico distrutti o danneggiati dal terremoto che ha colpito le regioni Marche e Umbria nel 1997.

2. Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni danneggiate dagli eventi sismici iniziati dal 26 settembre 1997, non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito dei percipienti e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), si applicano anche ai soggetti non direttamente danneggiati, ma che appaltino opere, ovvero acquistino beni e servizi al fine di riparare o ricostruire edifici ed opere pubbliche distrutte o danneggiate, per poi conferirli agli Enti territoriali. Questa disposizione, è applicata anche a tutte quelle aziende che acquistino beni mobili o immobili allo scopo di conferirli o donarli a Enti o persone fisiche danneggiati dall'evento sismico per le quali la relativa IVA sugli acquisti, risulterebbe indetraibile per difetto del criterio di inerenza con l'attività aziendale. Per quelle aziende, invece, che intendano donare alle popolazioni danneggiate, anche tramite i Comuni, beni o servizi di loro propria produzione, viene riconosciuta l'irrelevanza ai fini IVA delle cessioni stesse».

6.0.4

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis. – (Donazioni a favore delle popolazioni danneggiate dal sisma). – 1. Non sono soggette all'imposta di cui al decreto le-

gislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le donazioni effettuate per la ricostruzione, la costruzione *ex novo*, il restauro ed il ripristino di edifici di culto, di istruzione e di immobili di particolare valore artistico distrutti o danneggiati dal terremoto che ha colpito le regioni Umbria e Marche nel 1997.

2. Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni danneggiate dagli eventi sismici iniziati dal 26 settembre 1997, non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito dei percipienti e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante».

6.0.2

SEMENZATO

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Articolo 6-ter. – (*Ulteriori provvedimenti in favore dei territori delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal terremoto*). – 1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione dei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dal terremoto. Detti territori sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità.

2. I contribuenti delle regioni Marche ed Umbria, che hanno usufruito della sospensione dei termini prevista a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria, possono utilizzare il modello 730 di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1998».

6.0.5

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Articolo 6-ter. – (*Ulteriori provvedimenti in favore dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dal terremoto*). – 1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpite dal terremoto. Detti territori sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità.

6.0.6

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Articolo 6-ter. – (Ulteriori provvedimenti in favore dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dal terremoto). – 1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpite dal terremoto. Detti territori sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità.

6.0.7

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

7.1

RONCONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo)

1. I soggetti interessati al servizio militare e al servizio civile relativamente agli anni 1999 e 2000, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati fino al 31 dicembre 2000, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi così come previsto dalla presente legge.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari interessati, sulla base delle esigenze rappresentate ai prefetti da parte delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali territoriali, entro 30 giorni dalla richiesta prefettizia assegnano i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi».

7.0.1

ASCIUTTI, LASAGNA, RIZZI

Art. 8.

Al comma 1, dopo le parole: «del patrimonio culturale» aggiungere le seguenti: «di cui alla legge n. 1089 del 1939».

8.1

CARPINELLI, VELTRI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e delle progettazioni iniziali».

8.5

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e delle progettazioni iniziali».

8.8 (- 8.11)

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 2, dopo le parole: «del patrimonio culturale» aggiungere le seguenti: «di cui alla legge n. 1089 del 1939».

8.7

CARPINELLI, VELTRI

Al comma 2, sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 5».

8.4

IL RELATORE

Al comma 2, i periodi da: «Trascorso tale termine» fino alla fine del comma, sono sostituiti dal seguente: «Trascorso tale termine il Commissario trasferisce le residue disponibilità sulla contabilità speciale delle soprintendenze competenti e provvede al completamento delle erogazioni delle somme precedentemente impegnate e alla relativa rendicontazione».

8.3

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Trascorso tale termine il Commissario provvede a trasferire le residue disponibilità sulla contabilità speciale delle soprintendenze competenti e provvede al completamento degli atti contabili delle somme precedentemente impegnate».

8.2

SEMENZATO

Al comma 2, dopo le parole: «residue disponibilità» inserire le seguenti: «comprese quelle derivanti da contributi di privati e di enti pubblici».

8.6

IL RELATORE

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «urgenti» con le seguenti: «di somma urgenza».

8.9

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 2, sostituire la parola: «urgenti» con le parole: «somma urgenza».

8.10

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, sostituire dalle parole da: «le regioni» fino a: «avvalendosi» con le seguenti: «le regioni, d'intesa con il Commissario delegato e con i rispettivi vice-commissari, che svolgeranno le funzioni di cui all'articolo 9, comma 7, della legge n. 352 del 1997, avvalendosi».

8.14

SEMENZATO

Al comma 3, sostituire le parole: «Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, integrati dai rispettivi sub-commissari per le Marche e per l'Umbria,» con le seguenti: «commissario delegato di cui al comma 1, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5».

8.15

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «culturali ed ambientali,» aggiungere le parole: «sentiti gli enti locali interessati,».

8.12

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro per i beni culturali e ambientali,» aggiungere le seguenti: «sentiti i comuni interessati,».

8.21 (- 8.20)

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio culturale» aggiungere le seguenti: «di cui alla legge n. 1089 del 1939».

8.18

CARPINELLI, VELTRI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dalla crisi sismica» con le seguenti: «individuato ai sensi del comma 1».

8.22

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, ultimo periodo dopo le parole: «attuatori degli interventi» aggiungere le parole: «, di norma titolari del bene,».

8.13

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, dopo le parole: «degli interventi» aggiungere le seguenti: «, che di norma sono gli enti proprietari».

8.17

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «degli interventi» aggiungere le seguenti: «, che di norma sono gli enti proprietari».

8.19

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, è concesso un contributo pari al 50 per cento del costo delle finiture interne, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b). Il contributo è concesso a condizione che i soggetti proprietari stipulino con i comuni interessati una convenzione che consenta l'accessibilità al pubblico del bene restaurato ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552».

8.16

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

8.23

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

8.26 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 6, sostituire le parole: «i Soprintendenti» con le seguenti: «i Commissari delle Regioni».

8.24 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per gli edifici vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, che beneficiano del contributo pubblico, è prevista la visitabilità e la fruibilità previa convenzione con i comuni».

8.25 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 7, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

8.28 SEMENZATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dei beni culturali, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, provvede ad emanare un regolamento atto a stabilire i tempi ed i modi per gli interventi sui beni di cui al presente articolo, interessati anche da progetti di intervento di cui alla legge n. 270 del 1997 recante interventi per il Giubileo fuori Lazio».

8.27 SEMENZATO

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «dandone notizia alle regioni», con le seguenti: «sentite le Regioni».

9.1 CAPONI, CARCARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «dandone notizia alle», con le seguenti: «sentite le».

9.2 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano ricomprende anche il completamento degli interventi già disposti e di nuovi per la costruzione di edifici da destinare all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

9.3

RONCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il piano di cui al comma 1 prevede altresì la predisposizione di nuovi interventi di edifici da destinare all'accasermamento delle forze dell'ordine già ubicate in locazione in immobili danneggiati dalla crisi sismica».

9.4

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 3, dopo le parole: «Il Ministero per le politiche agricole», aggiungere le seguenti: «su proposta delle Regioni».

9.5

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, dopo le parole: «Il Ministero per le politiche agricole», aggiungere le seguenti: «su proposta delle Regioni».

9.6

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Interventi per lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche ed agroalimentari)

1. Per favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche ed agroalimentari nelle aree colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 sono assegnati alle regioni Marche ed Umbria dei primi finanziamenti rispettivamente di lire 10 miliardi, per l'attivazione di programmi e progetti di sviluppo degli investimenti aziendali conformi ai Regolamenti CE 950/97 e 951/97 e di lire 50 miliardi per le necessarie infrastrutture con priorità alle iniziative dei territori disastriati».

9.0.1

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Art. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: «le disposizioni del» con le seguenti: «le disposizioni di cui al».

10.8 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 1, sopprimere la parola: «nonchè».

10.1 POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 1, sopprimere la parola: «nonchè».

10.6 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 7» inserire le seguenti: «e 8».

10.7 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere le parole: «e quelle contenute all'articolo 11, comma 4, dell'ordinanza n. 2699 del 13 ottobre 1997».

10.3 POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449» aggiungere le seguenti: «nonchè quelli dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434».

10.2 POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449» aggiungere le seguenti: «nonchè quelli dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434».

10.4 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 1997, n. 434».

10.5

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La ricostruzione del centro storico di Massa Martana è effettuata con le procedure definite dalla legislazione regionale, ai sensi dell'articolo 2-quater della legge n. 228 del 1997, ferma restando l'entità dei contributi stabilita dalla presente legge.».

10.9

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Dissesto idrogeologico in comune di Assisi)

1. La regione dell'Umbria realizza direttamente, sentito il comune di Assisi, gli interventi necessari, nonché sistemi di costante monitoraggio e vigilanza per il consolidamento delle aree minacciate da dissesto idrogeologico e da fenomeni franosi in comune di Assisi.

2. Il Ministero dei lavori pubblici, già competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a trasmettere alla regione Umbria tutta la documentazione tecnico-amministrativa inerente studi, progetti, nonché interventi realizzati per il contenimento del dissesto dell'abitato di Assisi.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è trasferita a favore della regione dell'Umbria la residua somma autorizzata con legge 28 ottobre 1986, n. 730 e non impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge.».

10.0.1

SEMENZATO

Art. 12.

Al comma 1, dopo le parole: «imposta comunale sugli immobili» aggiungere le seguenti: «al netto delle entrate derivanti dalla rivalutazione degli estimi catastali, di cui al comma 13 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

12.4

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 1, dopo le parole: «tassa sui rifiuti solidi urbani» aggiungere le seguenti: «, alla tassa sulla fognatura, alla tassa sulla depurazione».

12.3

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 1, dopo le parole: «sulla pubblicità» aggiungere le seguenti parole: «, acqua, fognature e depurazione».

12.2

CAPONI, CARCARINO

Al comma 1, dopo le parole: «dai comuni interessati» aggiungere il seguente periodo: «La compensazione relativa all'I.C.I. va condotta in base ai versamenti effettuati dai proprietari con l'anticipo corrisposto il mese di maggio 1997».

12.1

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, sostituire le parole: «oltre il 15 per cento» con le parole: «oltre il 10 per cento».

12.5

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai comuni per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 10 per cento e non più del 20 per cento del totale delle abitazioni è concesso un ulteriore contributo pari al 10 per cento delle risorse della fascia demografica di appartenenza. Tale contributo è innalzato al 20 per cento per i comuni che presentano oltre il 20 per cento di abitazioni, totalmente o parzialmente inagibili, a seguito della crisi sismica».

12.6

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

12.7

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

12.8

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Ai comuni di Nocera Umbra, Valtopina e Sellano il contributo del 10 per cento è elevato al 20 per cento».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 3 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 1 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

12.9

RONCONI

Al comma 4, sostituire le parole: «valutati complessivamente in» con le altre: «per la somma di».

12.14 (ex 13.9)

CAPONI, CARCARINO

Al comma 4, sostituire le parole: «33 miliardi» con le seguenti: «37 miliardi». Conseguentemente, in fine, aggiungere le seguenti parole: «; per la somma restante si fa fronte con le disponibilità dell'articolo 15».

12.15 (ex 13.11)

CAPONI, CARCARINO

Al comma 4, le parole: «33 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «37 miliardi».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 3 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 1 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

12.11

RONCONI

Al comma 4, sostituire le parole: «33 miliardi» con le seguenti: «37 miliardi».

12.10

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «e per le provincie dell'Umbria e delle Marche».

12.12

RONCONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di dismissione o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato, localizzati nei territori dell'Umbria e delle Marche, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano utilizzati a qualsiasi titolo dai comuni di dette regioni per fini istituzionali, per attività culturali e sociali, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai comuni medesimi su loro richiesta, ai fini delle esigenze della ricostruzione e della iniziativa pubblica o privata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge le relative procedure di dismissione o trasferimento. Il trasferimento di detti beni è disposto, entro sessanta giorni dalla data della domanda, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, a favore dei comuni richiedenti».

12.13

FERRANTE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Dismissione o trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato localizzati nei territori delle regioni Umbria e Marche che alla data di entrata in vigore del decreto-legge siano non utilizzabili o dismissibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze dell'amministrazione statale, ancorchè inseriti nel programma di dismissioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai comuni ricompresi nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, su richiesta dei comuni stessi che li destinano alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali, di iniziativa pubblica o privata. Il trasferimento dei detti beni è disposto, entro sessanta giorni dalla data di richiesta, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei confronti dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche i beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultino in corso, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, le relative procedure di dismissione o trasferimento. Al conseguente onere si provvede con il fondo della protezione civile di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450».

12.0.1

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Dismissione o trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato localizzati nei territori delle regioni che alla data di entrata in vigore del decreto legge siano non utilizzabili o dismissibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze della amministrazione statale, ancorchè inseriti nel programma di dismissioni di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito, ai comuni delle regioni ricomprese nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, su richiesta dei comuni stessi che li destinano alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali, di iniziativa pubblica o privata. Il trasferimento di detti beni è disposto, entro 60 giorni dalla data di richiesta, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei confronti dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai beni immobili demaniali dello stato per i quali risultino in corso, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le relative procedure di dismissione o trasferimento».

12.0.4

SEMENZATO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Dismissione o trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato localizzati nei territori delle regioni che alla data di entrata in vigore del decreto-legge siano non utilizzabili o di smissibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze dell'amministrazioni statale, ancorchè inseriti nel programma di dismissioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito, ai comuni delle regioni ricomprese nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052 del 1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, su richiesta dei comuni stessi che li destinano alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali di iniziativa pubblica o privata. Il trasferimento dei detti beni è disposto entro sessanta giorni dalla data di richiesta, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei confronti dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultino in corso, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, le relative procedure di dismissione o trasferimento».

12.0.6

FERRANTE, CAPONI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Dismissione o trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato localizzati nei territori delle regioni che alla data di entrata in vigore del decreto legge, siano non utilizzabili o dismessibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze dell'amministrazione statale, ancorchè inseriti nel programma di dismissioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito, ai comuni delle regioni ricomprese nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052 del 1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, su richiesta dei comuni stessi che li destinano all'esigenze della ricostruzione e alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali, di iniziativa pubblica o privata. Il trasferimento dei detti beni è disposto, entro 60 giorni dalla data di richiesta, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei confronti dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultino in corso, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, le relative procedure di dismissione o trasferimento».

12.0.9 FERRANTE, UCCHIELLI, CALVI, CARPINELLI, DE GUIDI,
CAPONI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Discussione o trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di dismissione o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, di beni immobili demaniali dello Stato, localizzati nei territori dell'Umbria e delle Marche, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano utilizzati a qualsiasi titolo dai comuni di dette regioni per fini istituzionali, per attività culturali e sociali, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai comuni medesimi su loro richiesta ai fini delle esigenze di ricostruzione e della ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali, di iniziativa pubblica o privata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure di dismissione o trasferimento. Il trasferimento di detti beni è disposto entro 60 giorni dalla data della domanda con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, a favore dei comuni richiedenti».

12.0.10 FERRANTE, UCCHIELLI, CALVI, CARIPINELLI, DE GUIDI,
CAPONI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento per l'intero importo del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

12.0.2

SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolare di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiamo subito danni

nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso d'interesse ridotto al ridotto al 2 per cento e per l'intero ammontare del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisto dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

12.0.3

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolare di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento e per intero ammontare del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercita-

vano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisto dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

12.0.5

RONCONI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento e per l'intero ammontare del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

12.0.11

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolare di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento e per intero ammontare del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, partecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisto dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

12.0.8

FERRANTE, CALVI, UCCHIELLI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Benefici a favore delle aziende agricole)

1. A favore di titolare di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento e per intero ammontare del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisto dei terreni».

12.0.7

CARPINELLI, VELTRI

Art. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I dipendenti statali, ovvero dell'Ente ferrovie, ovvero dell'Ente poste che hanno avuto la propria abitazione o quella dei parenti di primo grado oggetto di ordinanza di sgombero totale o parziale sono posti in servizio, a domanda, anche in soprannumero nelle regioni di residenza».

13.1 (- 13.2)

RONCONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai soggetti, residenti nelle regioni, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze sindacali di

sgombero per inagibilità totale o parziale non si applica la sospensione della liquidazione dei trattamenti di fine servizio di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

1-ter. Agli stessi soggetti di cui al comma precedente, qualora abbiano diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, si applicano, per l'erogazione delle relative prestazioni, i termini già stabiliti dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anzichè quanto stabilito dall'articolo 3, comma 235, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-quater. Agli eventuali maggiori oneri si provvede con il fondo della protezione civile di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450».

13.3

POLIDORO, RESCAGLIO, MANTICONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, sono sospesi fino al 31 dicembre 1998. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è sostituita dalla seguente: «102 miliardi». Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

13.4

RONCONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la permanenza delle attività produttive nelle zone disastrose dell'Umbria e delle Marche, alle aziende zootecniche situate in tali zone sono attribuite in via prioritaria, a valere sulla riserva nazionale, quote latte aggiuntive nel limite massimo di 100.000 quintali».

13.5

RONCONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la permanenza delle attività produttive nelle zone danneggiate dell'Umbria e delle Marche, alle aziende zootecniche situate in tali zone sono attribuite in via prioritaria, a valere sulla riserva nazionale, quote latte aggiuntive nel limite massimo di 100.000 quintali».

13.6

FERRANTE, UCCHIELLI, CALVI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la permanenza delle attività produttive nelle zone disastrose dell'Umbria e delle Marche, alle aziende zootecniche situate in tali zone sono attribuite in via prioritaria, a valere sulla riserva nazionale, quote latte aggiuntive nel limite massimo di 100.000 quintali».

13.7

CARPINELLI, VELTRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la permanenza delle attività produttive nelle zone disastrose dell'Umbria e delle Marche, alle aziende zootecniche situate in tali zone sono attribuite in via prioritaria, a valere sulla riserva nazionale, quote latte aggiuntive nel limite massimo di 100.000 quintali».

13.8

ASCIUTTI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le competenti amministrazioni dello Stato si impegnano entro il 1999 a definire tutti gli obblighi di loro competenza relativi al:

- a) nuovo tracciato umbro-marchigiano della strada statale n. 77;
- b) affidamento dell'appalto della strada statale Flaminia nei tratti Foligno-Spoleto e Nocera Umbra-Gualdo Tadino;
- c) ultimazione del traforo del Comello della strada statale n. 361;
- d) raddoppio ferroviario nella tratta Foligno-Fabriano, lungo l'asse Orte-Falconara».

13.10

RONCONI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. prima delle parole: "i soggetti interessati" sono inserite le seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis";

2. le parole: "anni 1997 e 1998" sono sostituite dalle seguenti: "anni 1997, 1998 e 1999";

3. le parole: "fino al 31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I soggetti di cui al comma 1 potranno essere impiegati nel numero massimo consentito dalla ricettività residua delle infrastrutture militari esistenti nelle due regioni, tenuto conto delle esigenze di accasermamento degli enti e reparti e della possibilità di autorizzare, per i soggetti residenti nello stesso comune in cui prestano servizio, il pernottamento fuori sede, nonché delle possibilità offerte dai comuni per assicurare vitto e alloggio ai destinatari che cedono le capacità ricettive delle infrastrutture militari stesse.";

c) al comma 5, le parole: "fino al 31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999";

d) al comma 6, le parole da: "possono" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono a domanda dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e se già in servizio posti in congedo anticipato"».

13.13

CARPINELLI, CARCARINO, VELTRI, CAPONI, CONTE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1-ter, al comma 1, le parole: "1998" e "31 dicembre 1998", sono sostituite con le seguenti: "2000" e "31 dicembre 2000";

b) all'articolo 1-ter, il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "I comandi militari interessati e territorialmente più vicini alla provincia di residenza, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. I soggetti interessati, per quanto riguarda il vitto e l'alloggio, possono provvedere per proprio conto. I militari di leva non ancora incorporati dovranno essere assegnati alle amministrazioni richiedenti entro 5 giorni dalla definizione della convenzione."».

13.14

UCCHIELLI, FERRANTE, CALVI, CAPALDI, AGOSTINI, COSTA,
DE GUIDI, CAPONI, CARPINELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I militari di leva e coloro che dovranno svolgere il servizio militare, residenti nelle regioni dell'Umbria e delle Marche, negli anni 1998-1999, su loro richiesta potranno svolgere il servizio civile nella città di residenza. Se dovessero verificarsi difficoltà di offerta di vitto e alloggio da parte dei comuni, i giovani possono usufruire delle proprie abitazioni».

13.12

RONCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) Agli insegnanti che nell'anno scolastico 1997-1998 hanno svolto servizio nei comuni di Norcia, Cascia e Preci, è riconosciuto un punteggio di servizio doppio».

13.15

RONCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, nell'ambito delle Regioni Umbria e Marche, sarà accordata priorità assoluta ai farmacisti che hanno subito la distruzione della propria farmacia».

13.16

RONCONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modifiche, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione”».

13.22

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle frazioni o centri abitati in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti nella distribuzione della popolazione e la conseguente migrazione verso altre zone residenziali le regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modifiche, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione».

13.31

POLIDORO, RESCAGLIO, MANTICONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le donazioni a scopo umanitario effettuate da soggetti pubblici e privati a favore delle popolazioni terremotate sono esenti da ogni tipo di imposta. Al conseguente onere si fa fronte con quota parte delle somme previste con la legge finanziaria 1998, come derivanti da ulteriori misure di lotta all'elusione e all'evasione fiscale».

13.17

CAPONI, CARCARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunta la seguente lettera:

“c-sexies) le erogazioni liberali in denaro e il valore normale delle cessioni gratuite effettuate a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 o della legge 24 febbraio 1992, n. 225”».

Alle minori entrate conseguenti si provvede con il fondo della protezione civile di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 1997, n. 450.

13.29

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di completare l'allestimento del Centro espositivo della Rocca paolina di Perugia viene erogato un contributo di un miliardo a favore dell'amministrazione provinciale di Perugia. All'onere si provvede nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali».

13.18

CAPONI, CARCARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di completare l'allestimento del Centro espositivo della Rocca Paolina di Perugia viene erogato un contributo di un miliardo a favore dell'amministrazione provinciale di Perugia. All'onere si provvede nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali».

13.24

CAPONI, CARPINELLI, SEMENZATO, DE GUIDI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Ai fini di realizzare interventi di carattere straordinario finalizzati all'incremento del bacino idrico del lago Trasimeno, è assegnato all'Autorità del bacino del fiume Tevere uno stanziamento di lire 7 miliardi nel triennio 1998-2000.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in ragione di lire 2 miliardi annui per il 1998 e 1999 e di lire 3 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente»

13.25

CARPINELLI, CAPONI, DE GUIDI, SEMENZATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, relativamente al consumo dell'energia elettrica, si applica una tariffa ridotta del 50 per cento».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi», è aumentata di 2 miliardi e la cifra: «20 miliardi», è aumentata di 1 miliardo. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.

13.19

RONCONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, relativamente al consumo dell'energia elettrica, si applica una tariffa ridotta del 50 per cento».

13.28

SEMENZATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, relativamente al consumo dell'energia elettrica, si applica una tariffa ridotta del 50 per cento».

13.34

FERRANTE, UCCHIELLI, CALVI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, relativamente al consumo dell'energia elettrica, si applica una tariffa ridotta del 50 per cento».

13.35

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato localizzati nei comuni delle regioni Umbria e Marche disastri dalla crisi sismica, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro degli interni del 13 ottobre 1997, n. 2694, ancorchè inseriti nel programma di dismissione di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai predetti comuni, su richiesta dei medesimi, qualora:

a) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino non utilizzabili o dismissibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze dell'amministrazione statale;

b) siano già stati destinati ad esigenze della protezione civile connesse alla crisi sismica ovvero siano da destinare alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali e sociali di iniziativa pubblica o privata. In quest'ultimo caso, la destinazione dei beni deve essere indicata nei programmi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

6-ter. Il trasferimento beni immobili di cui al comma 6-bis è disposto, entro 60 giorni dalla data della richiesta, in favore dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultino in corso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative procedure di dismissione o trasferimento»

13.20

CARPINELLI, CAPONI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le misure di sospensione dei termini previste dall'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, non comportano oneri a carico dei soggetti di cui ai commi 1 e 2-bis del medesimo articolo 1.».

13.21 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI, D'ALÌ

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nessun onere aggiuntivo, derivante dalle sospensioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito in legge 17 dicembre 1997, n. 434, è posto a carico dei beneficiari delle sospensioni stesse. Al termine delle scadenze previste per le sospensioni, su richiesta degli interessati, è possibile ottenere una rateazione degli importi sospesi, per un periodo massimo di diciotto mesi, sui quali, limitatamente alle quote capitale, potranno essere applicati oneri per interessi ad un tasso non superiore al vigente tasso di interesse legale».

13.27 CARPINELLI, VELTRI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis Sono prorogati fino al 31 marzo 1998 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con pubbliche amministrazioni in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998. Tale proroga per i contratti relativi al comparto dell'istruzione è estesa fino al termine del corrente anno scolastico. La sospensione opera in favore dei soggetti residenti nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza ministeriale n. 2694 del 13 ottobre 1997, anche se operanti fuori dai comuni e territori stessi».

13.23 CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 1997 per le denunce in catasto degli immobili legati al condono edilizio di cui alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 limitatamente alle regioni Umbria e Marche».

13.26 CAPONI, CARPINELLI, SEMENZATO, DE GUIDI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai concessionari del Servizio riscossione tributi, operanti nei comuni a favore dei cui soggetti residenti è stata concessa la sospensione della riscossione, che per effetto della sospensione medesima risultano danneggiati in conseguenza dei minori ricavi conseguiti per compensi sulla riscossione per ruoli, versamenti diretti ed I.C.I., è concessa dal Ministero delle finanze, per gli anni 1997 e 1998, una erogazione a titolo di anticipazione dei minori compensi realizzati negli anni di competenza. Quanto erogato sulla base di idonea certificazione dei concessionari interessati, sarà da quest'ultimi restituito all'effettivo verificarsi dei maggiori ed aggiuntivi compensi a seguito del conseguimento delle riscossioni prima sospese. All'onere pari a lire 1.500.000.000 per l'anno 1997 e lire 1.000.000.000 per l'anno 1998 si provvede con riduzione del corrispondente importo dal capitolo 3533 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze».

13.30

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi da parte di privati, persone giuridiche e persone fisiche, dati in donazione ai comuni colpiti dal sisma, nel corso del 1997 e del 1998, sono considerate, per tali anni d'imposta, oneri detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento». Alle minori entrate conseguenti si fa fronte con il fondo della Protezione civile di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450».

13.32

POLIDORO, RESCAGLIO, MANTICONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono soppresse le parole: "altre" e "diverse da quelle di cui al comma 1, individuate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile"».

13.33

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo l'articolo 13, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1-ter, al comma 1, le parole «1998» e «31 dicembre 1998», sono modificate con le seguenti: «2000» e «31 dicembre 2000»;

b) all'articolo 1-ter, il secondo periodo del comma 2 è così modificato: «I comandi militari interessati e territorialmente più vicini alla provincia di residenza, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. I soggetti interessati, per quanto riguarda il vitto e l'alloggio, possono provvedere per proprio conto. I militari di leva non ancora incorporati dovranno essere assegnati alle Amministrazioni richiedenti entro 5 giorni dalla definizione della convenzione».

13.0.1 UCCHIELLI, FERRANTE, CALVI, CAPALDI, AGOSTINI, COSTA,
DE GUIDI, CAPONI, CARPINELLI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. I cittadini sono soggetti ad obblighi di leva per anni 1996-1998 residenti, alle date del 25 e 26 settembre 1997, nei comuni delle regioni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6 sono dispensati dalla prestazione del servizio militare.

2. Sono altresì esentati a domanda i cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni 1996 al 1998, residenti, alle date del 25 e 26 settembre 1997, nei comuni delle regioni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 le cui famiglie abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche a seguito degli eventi sismici dell'anno 1997.

3. I soggetti di cui ai due commi precedenti nonché i cittadini che devono ottemperare agli obblighi di leva, residenti, alle date del 25 e 26 settembre 1997, nei comuni delle regioni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 che non abbiano il requisito previsto dal precedente secondo comma, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni. Essi vengono impiegati in servizio di soc-

corso e in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite, anche fuori dalle zone sinistrate.

4. Coloro che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e che si trovano nelle condizioni previste dai primi due commi sono collocati, a domanda, in congedo illimitato.»

13.0.3

SEMENZATO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici, le disposizioni previste in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dall'articolo 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, si applicano anche per gli anni 1999 e 2000. Non si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 45».

13.0.2

FERRANTE, CALVI, UCCHIELLI

Art. 14.

Al comma 1, sostituire le parole da: «indice una» fino a: «da esaminare» con le seguenti: «può avvalersi della facoltà di indire una conferenza di servizi».

14.1

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute di cittadini» aggiungere le seguenti: «la procedura sospesa e».

14.2

SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei limiti e con le modalità di cui alla legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, i soggetti pubblici interessati, subordinatamente alla dimostrata impossibilità di provvedere con i propri uffici, ovvero con altri organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui possono avvalersi, per la redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi di propria competenza previsti dal presente decreto, possono affidare incarichi a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria, aventi documentata esperienza professionale nel settore in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare».

14.3

SEMENZATO

Al comma 2, sostituire le parole: «200 mila» con le seguenti: «100 mila».

14.4

RONCONI

Al comma 3, dopo le parole: «degli interventi» aggiungere le seguenti: «previsti dal presente decreto».

14.6

CAPONI, CARCARINO

Al comma 3, aggiungere alla fine del comma, le seguenti parole: «ad esclusione degli interventi di cui al successivo comma 5».

14.7

SEMENZATO

Al comma 3, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Tutti i progetti sono approvati dai rispettivi consigli comunali o provinciali».

14.5

CAPONI, CARCARINO

Al comma 4, dopo le parole: «distrutte o danneggiate» aggiungere le seguenti: «, previsti dal presente decreto».

14.9

CAPONI, CARCARINO

Al comma 4, sostituire le parole: «5 milioni di ECU» con le seguenti: «1 milione di ECU».

14.8

CAPONI, CARCARINO

Al comma 4, sostituire le parole: «5 milioni di ECU» con le seguenti: «2 milioni di ECU».

14.10

SEMENZATO

Al comma 4, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «2 milioni».

14.11

SEMENZATO

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno 5 soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della sopraindicata legge per i lavori oggetto dell'appalto».

14.15

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini degli affidamenti di incarichi di progettazione e di esecuzione le amministrazioni comunali preventivamente predispongono, in relazione a lettere di offerta, albi di progettisti e di imprese da sottoporre all'approvazione dei consigli comunali. Le amministrazioni comunali sono tenute, in adempimento alle procedure previste ai comma 2 e 4 del presente articolo, ad indicare soltanto progettisti ed imprese incluse nei suddetti albi».

14.12

RONCONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ogni amministrazione comunale non può attribuire a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria ovvero a ditte edili più di un incarico per la redazione dei progetti, per l'attività di consulenza o per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di restauro previsti dal presente decreto».

14.13

RONCONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dal sisma del 26 settembre 1997 il CIPE, in sede di esame di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e contratti di area previsti dalla legge n. 662 del 1996 e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, assicura agli stessi un *iter* amministrativo preferenziale anche in deroga alla delibera sulla programmazione negoziativa attualmente vigente».

14.14

MAGNALBÒ, MAGGI, SPECCHIA, MARRI, COZZOLINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dal sisma del 26 settembre 1997 il CIPE, in sede di esame di approvazione e finanziamento dei patti territoriali e contratti di area previsti dalla legge del 28 dicembre 1996, n. 662, e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, assicura agli stessi un *iter* amministrativo preferenziale anche in deroga alle delibere sulla programmazione negoziata attualmente vigente».

14.16 MAGNALBÒ, MAGGI, SPECCHIA, MARRI, COZZOLINO

Sopprimere il comma 5.

14.17 SEMENZATO

Sopprimere il comma 5.

14.18 CAPONI, CARCARINO

Al comma 5, dopo le parole: «, dell'articolo 19» aggiungere le seguenti: «, nonchè con le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 20,».

14.21 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente frase: «Nel caso di non approvazione del progetto l'impresa appaltratrice decade e non ha diritto ad alcun indennizzo o remunerazione».

14.19 SEMENZATO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove i lavori vengano affidati con le modalità sopraindicate in sede di progettazione esecutiva possono effettuarsi adeguamenti al progetto definitivo, posto a base dell'affidamento, nei limiti di quanto previsto all'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e non sono ammesse varianti di alcun tipo in corso d'opera».

14.20 IL RELATORE

Al comma 6, sostituire le parole: «i provveditorati alle opere pubbliche» con le seguenti: «i comitati tecnico-scientifici».

14.22

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 7, dopo le parole: «L'amministrazione aggiudicatrice» aggiungere le seguenti: «, per gli interventi previsti dal presente decreto,».

14.23

CAPONI, CARCARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le varianti in corso d'opera sono ammesse con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato con la legge 2 giugno 1995, n. 216. Il limite indicato nell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo è aumentato al 20 per cento. Le varianti che non comportano modifiche sostanziali sono approvate dall'ingegnere capo dei lavori. Tutte le altre varianti sono sottoposte ad un nuovo esame da parte dello stesso organo che si è espresso sul progetto originario».

14.24

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le varianti in corso d'opera sono ammesse con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato con la legge 2 giugno 1995, n. 216. Il limite indicato nell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo è aumentato al 20 per cento. Le varianti che non comportano modifiche sostanziali sono approvate dall'ingegnere capo dei lavori. Tutte le altre varianti sono sottoposte ad un nuovo esame da parte dello stesso organo che si è espresso sul progetto originario».

14.25

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, sono assoggettati agli obblighi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazione ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo».

14.26

CAPONI, CARCARINO

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali obblighi valgono anche per le imprese in subappalto. Coloro che non ottemperano agli obblighi di cui al presente comma decadono dai benefici della presente legge e sono tenuti al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato».

14.27

CAPONI, CARCARINO

Al comma 13, sostituire le parole: «ad emettere specifiche normative per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche», sono sostituite con le seguenti: «a determinare gli indirizzi per».

14.28

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «dei lavori eseguiti», inserire le seguenti: «in conformità».

14.32

CARCARINO, CAPONI

Al comma 13, lettera b), sostituire la parola da: «avvalendosi», fino alla fine del periodo con le seguenti: «tecnici, liberi professionisti, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare».

14.31

VELTRI, CARCARINO

Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni», con le seguenti: «tecnici, liberi professionisti, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni e con comprovata esperienza nei lavori da verificare».

14.34

RONCONI

Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni», con le seguenti: «tecnici, liberi professionisti, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni e con comprovata esperienza nei lavori da verificare».

14.35

SPECCHIA, MAGGI, MAGNALBÒ, MARRI, COZZOLINO

Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «ingegneri civili e architetti», con le seguenti: «tecnici, liberi professionisti» e aggiungere alla fine: «e con comprovata esperienza nei lavori da verificare».

14.36 CARPINELLI, CAPONI, FERRANTE, SEMENZATO

Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «ingegneri civili e architetti» con le seguenti: «tecnici liberi professionisti», e alla fine della lettera b), aggiungere le seguenti parole: «con comprovata esperienza nei lavori da verificare».

14.29 DI BENEDETTO

Al comma 13, lettera b), sopprimere le parole: «da almeno dieci anni».

14.33 SEMENZATO

Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con comprovata esperienza nei lavori da verificare».

14.30 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 14, dopo le parole: «disposizioni di legge», inserire le seguenti: «attraverso comandi e distacchi di personale della pubblica amministrazione, nonchè mediante l'impiego di giovani aventi qualifiche tecniche chiamati al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, per la durata corrispondente.».

14.39 SEMENZATO

Al comma 14, sostituire le parole: «50 ore pro-capite», con le seguenti: «32 ore pro-capite».

14.37 CARCARINO, CAPONI

Al comma 14, sostituire le parole: «del 2 per cento», con le seguenti: «3 per cento».

14.38 CAPONI, CARCARINO

Al comma 14, le parole: «due per cento» sono sostituite dalle seguenti: «tre per cento».

14.41

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora efficaci per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente alla data del 26 settembre 1997. La presente disposizione ha effetto fino alla data del 31 dicembre 1998.

14-ter. Le amministrazioni degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono inoltre corrispondere ai dirigenti, cui siano formalmente affidati specifici compiti per attività connesse all'emergenza sismica ed al processo di ricostruzione, un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei propri bilanci».

14.40

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Al comma 15, dopo le parole: «crisi sismica,» aggiungere le seguenti: «e per predisporre il piano di interventi di cui all'articolo 2, punto e), del presente provvedimento».

14.42

VELTRI, CARCARINO, CAPALDI

Al comma 15, dopo le parole: «assumere geologi,» aggiungere le seguenti: «e tecnici nei settori idraulico e forestale».

14.43

VELTRI, CARCARINO, CAPALDI

Al comma 15, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «o stipulare convenzioni con l'Università».

14.44

RONCONI

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il Ministro per la solidarietà sociale Turco.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C35ª, 0003º)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI propone che per i lavori della Commissione sia attivato il circuito audiovisivo interno, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale. Concorda la Commissione ed è quindi adottata tale forma di pubblicità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C35ª, 0002º)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI da notizia della lettera del 13 febbraio scorso inviata dal Presidente del Senato, nella quale i disegni di legge recanti norme sullo sfruttamento sessuale dei minori, attualmente all'esame della Commissione giustizia, sono stati riassegnati in sede deliberante alla Commissione speciale in materia d'infanzia.

PROCEDURE INFORMATIVE
(R046 001, C35ª, 0001º)

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per la solidarietà sociale

Prosegue il dibattito sulle comunicazioni rese dal ministro Turco sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

La senatrice SALVATO, dopo avere ringraziato il ministro TURCO per l'interessante relazione svolta, rileva come compito fondamentale della Commissione sia, prima ancora di approvare progetti legislativi, riflettere adeguatamente e contribuire a una crescita culturale del dibattito in materia di infanzia nel nostro paese.

Se è vero che i temi dell'infanzia sono ormai entrati a far parte della centralità della società civile è pur vero tuttavia che, pur nella moltitudine di proclami sui diritti dei bambini e delle bambine, si evidenzia il problema, cui ancora non sono stati apportati congrui rimedi, della loro estrema solitudine. Siamo ancora infatti prigionieri di una visione adultocentrica, il gioco è visto come attività del tempo libero, mentre per l'infanzia deve essere considerato momento fondamentale dello stesso processo di crescita. Per questo occorre attivamente operare per costruire un sistema di diritti a misura di bambino. In questo senso ricorda il caso emblematico di Serena Cruz allontanata dalla famiglia presso la quale viveva con una decisione che, se può essere considerata ineccepibile sul piano giuridico, non altrettanto può dirsi su quello affettivo.

Il piano d'azione del governo italiano per l'infanzia e l'adolescenza illustrato dal ministro Turco testimonia della difficoltà e della povertà in cui versano tanti bambini, con differenze profonde tra il nord e il sud d'Italia. È evidente come in questa nostra società manchi una normalità felice e serena nella condizione dell'infanzia, ed è proprio da questa premessa che occorre partire per ripensare le prossime linee di intervento con un'attenzione culturale qualitativamente migliore, con una capacità di farsi sostanzialmente bambini.

La senatrice DANIELE GALDI sottolinea l'assoluta novità del progetto globale d'azione illustrato dal ministro Turco che pone al centro della sua attenzione la condizione di vita dei bambini e delle bambine. È necessario che le politiche a favore della famiglia non si limitino a tradursi in misure economiche di sostegno, ma contribuiscano, attraverso la creazione di idonei servizi di supporto, a sottrarre gli stessi nuclei familiari dalla loro condizione di crescente isolamento. Purtroppo si assiste invece a un progressivo impoverimento dei servizi a favore dell'infanzia, a un'insufficienza di progetti di prevenzione del disagio giovanile. A questo proposito, è evidente la necessità di dare concreta applicazione alle leggi già vigenti, nonché di modificare gli interventi laddove questi si siano rivelati inidonei, allo scopo di pervenire a una più rapida possibile realizzazione degli obiettivi previsti nel piano d'azione illustrato dal ministro Turco.

Il senatore MONTAGNINO, dopo avere espresso il proprio apprezzamento sulla relazione svolta dal ministro Turco che ha opportunamente illustrato non solo intendimenti, ma anche azioni concrete, sottolinea come una autentica politica a favore dell'infanzia richieda infatti in primo luogo una serie di interventi puntuali, nonché la necessità di rivedere l'attuale legislazione in un'ottica meno burocratica. Osserva che nel Mezzogiorno d'Italia, l'infanzia vive spesso in condizioni di estremo de-

grado, in una totale mancanza di servizi ed è proprio lì che devono essere a suo avviso concentrati i maggiori interventi per evitare ulteriori forme di degrado sociale.

Il senatore BOSI intende soprattutto sottolineare l'importante contributo dello sport nella crescita psico-fisica del fanciullo. Nelle aree urbane infatti, i luoghi dove si pratica lo sport finiscono per essere i soli dove i ragazzi trovano una forma di aggregazione umana, essenziale per il loro corretto sviluppo. Tuttavia, tali associazioni sportive sono spesso prive di risorse; infatti in Italia lo sport è finanziato dallo Stato attraverso il prelievo delle quote di scommesse sul mercato sportivo, ma nessuna risorsa è destinata al settore giovanile. A questo proposito, sensibilizza il ministro Turco sull'importanza di tale questione, affinché il Governo consideri una diversa distribuzione delle risorse e privilegi lo sport quale strumento principe della crescita psico-fisica dei giovani.

La senatrice SCOPELLITI, dopo avere ringraziato il ministro Turco per l'interessante relazione svolta, auspica un lavoro proficuo sia al Ministro che alla Commissione recentemente istituita, in quanto entrambe si trovano ad affrontare una materia di estrema difficoltà. Infatti, il tema dell'infanzia comporta il rischio di cadere in una facile demagogia e in un'inopportuna generalizzazione. Occorre invece a suo avviso una maggiore soggettivizzazione del problema e una puntuale concretezza di azione. Deve essere altresì evitato il rischio di esaurire una politica a favore dell'infanzia in una mera erogazione di denaro pubblico che si tradurrebbe in inutile assistenzialismo. Ben vengano invece le iniziative concrete che tengano però conto in primo luogo dell'importanza del dato culturale che invece viene solo accennato nell'intervento del Ministro. È invece proprio dalla povertà culturale che un'attenta analisi dei problemi dell'infanzia deve partire, nonché da un'equilibrata valutazione dei diritti e dei doveri, questi ultimi troppo spesso trascurati, del fanciullo, dato essenziale per la costruzione dell'uomo di domani.

Il senatore CAMPUS, se in linea teorica e generale non può che dichiararsi favorevole a quanto emerso finora, non può non manifestare la propria perplessità di fronte al reiterarsi di proposte e iniziative legislative da parte del Governo, non adeguatamente sostenute da fatti concreti, se si eccettuano gli stanziamenti erogati. A proposito di questi ultimi chiede di conoscere quale sia la loro ricaduta in termini reali e soprattutto si dichiara contrario ad ogni centralizzazione negli interventi che finiscono per penalizzare gli enti locali che, nel settore dell'infanzia, hanno finora svolto, insieme alla Chiesa, una positiva attività di assistenza sociale.

Replica quindi agli oratori intervenuti il ministro TURCO, la quale si dichiara in primo luogo grata per l'opportunità che le è stata offerta di illustrare in seno alla Commissione speciale per l'infanzia il Piano d'Azione del Governo italiano in questo settore. In particolare, il lavoro che deve essere ancora svolto terrà conto dei suggerimenti da più parti

avanzati che comunque hanno fatto emergere una sostanziale convergenza tra le forze politiche in termini di sensibilità culturale e sociale. È condivisa in particolare la necessità di collocare la politica a favore dell'infanzia al centro di un quadro di interventi complessivi, dei quali privilegiare la concretezza di azione. Si dichiara d'accordo sulla necessità che un equilibrato sviluppo del fanciullo tenga conto non solo dei suoi diritti, ma anche dei suoi doveri e che agli enti locali sia garantita la possibilità di intervenire attivamente nella politica dei servizi. Anche per quanto riguarda il tema dell'importanza dello sport per la dimensione formativa ed educativa del fanciullo, dichiara di condividere pienamente tale valutazione.

Venendo a parlare quindi dell'applicazione della legge n. 285 del 1997, ne sottolinea la novità in quanto è la prima disciplina normativa che non si occupa esclusivamente di minori a rischio, ma prevede precise modalità di intervento in termini di opportunità e diritti. A questo proposito, informa che sono stati finora realizzati tutti i decreti attuativi nei tempi previsti e che sarà sua cura vigilare sulla loro corretta applicazione con verifiche periodiche. In particolare, ne rivendica l'importanza per la sfida in essa contenuta all'acquisizione da parte degli enti locali di una sempre più ampia sensibilità a favore dei problemi dell'infanzia. A questo proposito, sollecita la Commissione a segnalare eventuali carenze e lacune nell'applicazione della normativa che venissero a conoscenza dei suoi componenti. Informa altresì che è in corso un bilancio sull'esperienza dei contratti di quartiere che opportunamente combinano interventi di carattere sociale con altri di natura edilizia-abitativa. Anche le cosiddette «città a misura di bambino e bambina» rappresentano un'interessante esperienza che sta coinvolgendo molti comuni e che ne accentua le responsabilità nei confronti delle rispettive comunità. In questo senso deve essere valutata anche l'istituzione del Fondo per le politiche sociali, inteso come contributo a favore degli enti locali per fronteggiare i propri compiti istituzionali.

Dopo avere sottolineato come le siano particolarmente graditi gli auguri di buon lavoro, ricorda che il suo Ministero si avvale grandemente dell'apporto di volontariato, assolutamente indispensabile, considerata l'estrema ristrettezza delle unità di personale ad esso addette.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI, dopo avere ringraziato il ministro e tutti gli oratori intervenuti, dichiara chiusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(A.S. 2839) RONCONI ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Parere alla 13ª Commissione del Senato) (Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni su A.S. 3039; parere non ostativo su A.S. 2839)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Il deputato Eugenio DUCA, *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

premessi che una delegazione della Commissione nei giorni 2 e 3 febbraio 1998 ha effettuato una visita alla Regione Marche, verificando, anche in riferimento ai recenti eventi sismici, i positivi risultati delle azioni svolte dalla Regione e dalle autonomie locali marchigiane in stretta collaborazione con la Regione Umbria e lo Stato nell'opera di emergenza post-terremoto e, pertanto, ritenendo utile estendere la partecipazione delle regioni e delle autonomie nell'azione rigorosa e coerente di governo della ricostruzione e per lo sviluppo delle zone terremotate delle due regioni;

esaminato il decreto legislativo 30 gennaio 1998, n. 6, che si compone di due capitoli: il primo prevede ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria; il secon-

do interventi tesi a completare interventi già attivati in altre zone d'Italia colpite da calamità naturali, quali, in particolare, le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte;

considerato che il decreto in esame contiene le norme per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dalla disastrosa calamità, che oltre a morti e feriti ha prodotto danni ingentissimi: 25.000 cittadini senza tetto, 2.126 edifici pubblici danneggiati; colpita l'economia produttiva, il turismo e l'agricoltura, la zootecnia e i beni architettonici, per un danno stimato provvisoriamente a circa 11.000 miliardi;

considerato che, a fronte dell'enorme calamità, sono stati mobilitati 3.400 miliardi a copertura del decreto e circa 1.000 miliardi con le ordinanze e con la legge n. 434/97, mentre per finanziare il prosieguo della ricostruzione e le misure atte a favorire lo sviluppo è indispensabile ricorrere agli ulteriori accantonamenti da inserire nella legge finanziaria per il 1999, come prevede l'articolo 5 del decreto-legge, nonchè procedere alla definizione delle intese Governo-Regione Marche e Governo-Regione Umbria per rimuovere le cause di isolamento e di arretratezza delle zone colpite dal terremoto (aree che non a caso rientrano in gran parte nelle zone 5b, storicamente «isolate» in quanto scarsamente dotate di infrastrutture viarie e ferroviarie, dipendenti o dal turismo religioso o d'arte, o alle attività legate alla trasformazione del latte e dell'agricoltura, o dall'andamento di una industria pubblica: ad esempio le Cartiere Miliani che hanno tre stabilimenti situati in tre comuni terremotati);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) le intese dovranno contribuire allo sviluppo ed individuare il completamento della S.S. 77 (comunemente definita la strada del terremoto) e la S.S. 76; il completamento del raddoppio nel territorio umbro-marchigiano della ferrovia Orte-Falconara; il potenziamento delle infrastrutture legate allo sbocco umbro al mare già individuato nello scalo internazionale dorico; il miglioramento delle altre linee ferroviarie; un decisivo intervento di sostegno alle attività produttive, turistiche e zootecniche; un decisivo intervento per le Cartiere Miliani e per le zone più arretrate delle due regioni;

b) occorre correggere i commi 2, 3 e 4 e sopprimere il comma 6 dell'articolo 2, valorizzando il ruolo dei comitati tecnico-scientifici ed evitando il ricorso ad ulteriori «intese»;

c) l'articolo 8 va modificato nel senso che occorre nettamente distinguere le competenze del Commissario mirate a completare gli interventi di somma urgenza. Per i nuovi atti riferiti a progettazioni, appalti e studi si deve realizzare un nuovo rapporto che coinvolga Ministero dei beni culturali, regioni ed enti locali in un chiaro rapporto istituzionale, evitando di affidare tale ruolo ad articolazioni decentrate del ministero stesso. Sempre sull'articolo 8 occorre specificare come si coordini con l'espressione «tutela dei beni culturali del patrimonio storico e artistico» prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera d) della legge n. 59/97 e con il

recente schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri in data 6 febbraio 1998 sul conferimento delle funzioni e di compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali. Inoltre, i contributi ai proprietari di edifici di notevole interesse ai sensi della legge n. 1089 del 1939 dovrebbero concernere anche il ripristino degli elementi architettonici interni e degli arredi colpiti, anche quando l'entità del danneggiamento è inferiore a quella prevista dall'allegato A, purchè gli edifici interessati siano ricompresi nel piano di cui all'articolo 3 del decreto-legge, garantendo altresì la destinazione degli edifici in questione al pubblico godimento. Infine è da correggere l'errore, probabilmente formale, riferito ai comitati che dovrebbero assistere le regioni e il Ministero dei beni culturali. Nel testo del decreto-legge si fa riferimento ai comitati, al plurale, istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza n. 2668. Con tale articolo in effetti è stato istituito un solo Comitato per le due regioni, costituito peraltro per assistere un commissario che cessa dalle sue funzioni. Si tratta di chiarire che ci si riferisce ai comitati di cui all'articolo 2, comma 3 della stessa ordinanza, opportunamente integrati;

d) all'articolo 9, comma 1, appare più consono prevedere che il piano venga effettuato sentite le regioni mentre al comma 3 il piano del Ministero per le politiche agricole andrebbe predisposto su proposta delle regioni;

e) all'articolo 12, comma 1, è giusto includere nei contributi sospesi dalle ordinanze ministeriali anche la tassa fognatura e la tassa depurazione nonchè considerare nel raffronto dei bilanci 96 e 97 gli effetti prodotti dall'adeguamento degli indici catastali. Al comma 3 occorre valutare l'opportunità di prevedere un'altra soglia di danneggiamento e di contributi oltre quella prevista dal decreto e, se è il caso, di intervenire anche sulla soglia tra il 10 ed il 15 per cento;

f) all'articolo 13, comma 5, occorre prevedere norme di semplificazione che favoriscano l'applicazione dell'articolo 1-ter della legge n. 434/97 sul servizio militare di leva e sul servizio civile, oltre a prolungarne gli effetti al triennio del periodo di emergenza dalla calamità;

g) all'articolo 14 occorre dedicare una specifica attenzione. Le norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 8 prevedono deroghe consistenti alle normative nazionali e comunitarie sugli appalti. I commi 3, 4 e 5, così formulati, potrebbero apparire come norme di deroga di carattere generale e non, come invece sembra da ritenere, riferite al sisma. Inoltre non si può non ricordare che gli istituti della trattativa privata e delle concessioni a trattativa privata, sono stati i principali veicoli dei fenomeni di degenerazione del passato, sia nei piani di ricostruzione post-bellica che post-calamità, tanto che il Parlamento ha approvato recentemente norme rigorose per evitare tali strumenti non concorrenziali, che sono costati molto e hanno prodotto il più delle volte incompiute opere di ricostruzione. I meccanismi previsti all'articolo 14 vengono estesi anche agli articoli 17, 19 e 20 del presente decreto, recanti interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone.

Infine, sul disegno di legge A.S. 2839 la Commissione esprime, compatibilmente con le disposizioni di cui sopra, parere non ostativo».

Dopo dichiarazione di voto favorevole del deputato Riccardo MIGLIORI, a nome del gruppo di Alleanza nazionale, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere del relatore, che viene approvata all'unanimità.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A007 000, B40^a, 0019^o)

Il Presidente Mario PEPE propone di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge comunitaria 1995-1997 e di procedere a una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame dello schema di decreto legislativo sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

La Commissione consente.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente «Riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali»

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e conclusione - parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B31^a, 0008^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso, da ultimo, nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il senatore Antonio Michele MONTAGNINO, *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

1. premesso che l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, in ottemperanza della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha istituito l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e che con decreto ministeriale 22 febbraio 1994, n. 233 è stato emanato il regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

2. considerato che le finalità dell'Agenzia rispondono alle esigenze di assicurare un supporto all'attività delle regioni nel settore sanitario, di consentire valutazioni comparative dei costi e dei rendiconti, nonchè di segnalare disfunzioni e sprechi in tali servizi e di trasferire innovazioni e sperimentazioni in materia sanitaria;

3. visto lo schema del decreto legislativo in titolo che attribuisce all'Agenzia nuove funzioni consultive obbligatorie e compiti di monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture (pubbliche e pri-

vate) che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli d'intesa tra Università e Regioni, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

4. rilevato che il riordino dell'Agenzia ha la finalità di rafforzare il ruolo di strumento di raccordo e di collaborazione tra i diversi livelli del sistema sanitario, per assicurare il miglioramento del Servizio in un contesto di risorse decrescenti; che il monitoraggio dell'attività dei centri di spesa e delle strutture che erogano il servizio – essenziale per la programmazione e la definizione degli obiettivi – consente l'effettuazione delle necessarie verifiche nell'ambito, particolarmente delicato, degli accreditamenti delle strutture;

5. considerato che i nuovi compiti, previsti nello schema di decreto legislativo, non comprimono, nè limitano l'autonomia delle regioni e sono coerenti con i contenuti della legge di delega con l'esigenza di supportare adeguatamente i centri di spesa, assicurando esperienze e capacità tecniche;

6. considerato che lo schema in esame, nel modificare l'assetto istituzionale dell'Agenzia, che risulta coerente con le funzioni ad essa attribuite, estende l'intesa della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, oltre alla nomina del direttore, anche alle nomine degli altri organi;

7. ritenuto che le questioni di merito relative agli organi dell'Agenzia esulano dalla competenza specifica della Commissione che, comunque, ravvisa l'esigenza di evitare l'insorgere di eventuali contenziosi, nel caso di «caducazione» del rapporto di lavoro di diritto privato in atto esistente con il direttore dell'Agenzia;

8. rilevata l'esigenza di adeguare il personale e le risorse finanziarie dell'Agenzia, per garantire l'efficace espletamento dei compiti ad essa affidati;

9. rilevato che la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281/1997, nel parere espresso sullo schema di decreto in esame ha proposto di attribuire all'Agenzia anche il compito di «esprimere parere obbligatorio su segnalazioni provenienti dalle regioni in materia di adozione, da parte dello Stato, di provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, per consentire l'assunzione di idonee iniziative da parte dei ministri competenti»;

10. rilevato, infine, che è in discussione presso la XII commissione Affari sociali della Camera un disegno di legge recante delega al Governo per la razionalizzazione del sistema sanitario, che contiene disposizioni in merito all'Agenzia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. occorre recepire nel provvedimento in titolo la proposta della conferenza unificata di attribuire all'Agenzia anche il compito di «esprimere parere obbligatorio su segnalazioni provenienti dalle regioni in materia di adozione, da parte dello Stato, di provvedimenti attuativi del

decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, per consentire l'assunzione di idonee iniziative da parte dei ministri competenti»;

2. occorre garantire la necessaria organicità ed evitare possibili sovrapposizioni tra il provvedimento in esame e altri interventi legislativi, con particolare riferimento al disegno di legge (A.C. 4230) all'esame della XII Commissione Affari sociali della Camera;

3. occorre adeguare il personale e le risorse dell'Agenzia ai nuovi compiti ad essa attribuiti;

4. occorre evitare l'insorgere di eventuali contenziosi nel caso di «caducazione» del rapporto di diritto privato in atto esistente con il direttore dell'Agenzia».

Il senatore Giulio CAMBER chiede che il relatore si pronunci per il recepimento dell'emendamento n. 2 come riformulato. Si dichiara disposto, in caso di accoglimento di questa richiesta, al ritiro della proposta di parere contrario (vedi allegato n. 2).

Il deputato Eugenio DUCA ritiene, al contrario, che la Commissione non si dovrebbe pronunciare sulla questione di cui all'ultimo capoverso delle osservazioni della proposta di parere.

Il senatore Antonio Michele MONTAGNINO giudica che la Commissione non possa esimersi dal rappresentare un problema che è destinato ad insorgere a seguito dell'approvazione del decreto. Accoglie, quindi, nella nuova formulazione, l'emendamento 2. Camber, riformulando conseguentemente, oltre al punto 7 delle premesse, l'osservazione n. 4 della proposta di parere.

Su richiesta del deputato Eugenio DUCA, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la prima parte della proposta di parere, sino all'osservazione n. 3, che la Commissione approva.

Indi, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la seconda parte della proposta di parere, consistente nell'osservazione n. 4 e nel conseguente coordinamento delle premesse 1.7. Previa dichiarazione di voto contrario da parte del deputato Eugenio DUCA, la Commissione approva, a maggioranza, l'osservazione n. 4, come riformulata dal relatore.

Infine, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere nel suo complesso, che risulta del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

1. premesso che l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, in ottemperanza della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha istituito l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e che con decreto ministeriale 22 febbraio 1994, n. 233 è stato emanato il regolamento per l'organizzazione, il fun-

zionamento e la disciplina delle attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

2. considerato che le finalità dell'Agenzia rispondono alle esigenze di assicurare un supporto all'attività delle regioni nel settore sanitario, di consentire valutazioni comparative dei costi e dei rendiconti, nonché di segnalare disfunzioni e sprechi in tali servizi e di trasferire innovazioni e sperimentazioni in materia sanitaria;

3. visto lo schema del decreto legislativo in titolo che attribuisce all'Agenzia nuove funzioni consultive obbligatorie e compiti di monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture (pubbliche e private) che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli d'intesa tra Università e Regioni, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

4. rilevato che il riordino dell'Agenzia ha la finalità di rafforzare il ruolo di strumento di raccordo e di collaborazione tra i diversi livelli del sistema sanitario, per assicurare il miglioramento del Servizio in un contesto di risorse decrescenti; che il monitoraggio dell'attività dei centri di spesa e delle strutture che erogano il servizio – essenziale per la programmazione e la definizione degli obiettivi – consente l'effettuazione delle necessarie verifiche nell'ambito, particolarmente delicato, degli accreditamenti delle strutture;

5. considerato che i nuovi compiti, previsti nello schema di decreto legislativo, non comprimono, nè limitano l'autonomia delle regioni e sono coerenti con i contenuti della legge di delega con l'esigenza di supportare adeguatamente i centri di spesa, assicurando esperienze e capacità tecniche;

6. considerato che lo schema in esame, nel modificare l'assetto istituzionale dell'Agenzia, che risulta coerente con le funzioni ad essa attribuite, estende l'intesa della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, oltre alla nomina del direttore, anche alle nomine degli altri organi;

7. ritenuto che le questioni di merito relative agli organi dell'Agenzia esulano dalla competenza specifica della Commissione che, comunque, ravvisa l'esigenza di evitare l'insorgere di eventuali contenziosi, nel caso di «caducazione» del rapporto di lavoro di diritto privato in atto esistente con il direttore dell'Agenzia, a cui si ritiene spettino, a titolo di indennità di recesso, le competenze relative al residuo del quinquennio pattuito;

8. rilevata l'esigenza di adeguare il personale e le risorse finanziarie dell'Agenzia, per garantire l'efficace espletamento dei compiti ad essa affidati;

9. rilevato che la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281/1997, nel parere espresso sullo schema di decreto in esame ha proposto di attribuire all'Agenzia anche il compito di «esprimere parere obbligatorio su segnalazioni provenienti dalle regioni in materia di adozione, da parte dello Stato, di provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, per consentire l'assunzione di idonee iniziative da parte dei ministri competenti»;

10. rilevato, infine, che è in discussione presso la XII commissione Affari sociali della Camera un disegno di legge recante delega al Governo per la razionalizzazione del sistema sanitario, che contiene disposizioni in merito all'Agenzia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. occorre recepire nel provvedimento in titolo la proposta della conferenza unificata di attribuire all'Agenzia anche il compito di «esprimere parere obbligatorio su segnalazioni provenienti dalle regioni in materia di adozione, da parte dello Stato, di provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, per consentire l'assunzione di idonee iniziative da parte dei ministri competenti»;

2. occorre garantire la necessaria organicità ed evitare possibili sovrapposizioni tra il provvedimento in esame e altri interventi legislativi, con particolare riferimento al disegno di legge (A.C. 4230) all'esame della XII Commissione Affari sociali della Camera;

3. occorre adeguare il personale e le risorse dell'Agenzia ai nuovi compiti ad essa attribuiti;

4. occorre evitare l'insorgere di eventuali contenziosi nel caso di «caducazione» del rapporto di diritto privato in atto esistente con il direttore dell'Agenzia, a cui si ritiene spettino, a titolo di indennità di recesso, le competenze relative al residuo del quinquennio pattuito».

La Commissione approva a maggioranza, con il voto contrario del gruppo di Alleanza nazionale e l'astensione del gruppo di Forza Italia.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL NUOVO ASSETTO DEI POTERI REGIONALI E LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DOPO LA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59

(R048 000, B40^a, 0001^o)

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, illustra brevemente le integrazioni da lui apportate alla proposta di documento conclusivo, a seguito del dibattito svoltosi sulla proposta medesima nella seduta del 10 febbraio scorso (vedi allegato n. 3).

Si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto sul documento.

Intervengono il deputato Eugenio DUCA, dichiarando il voto favorevole del gruppo della Sinistra Democratica-l'Ulivo; il senatore Antonio Michele MONTAGNINO, per dichiarare il voto favorevole del gruppo dei popolari; i deputati Umberto GIOVINE e Riccardo MIGLIORI, che annunciano l'astensione, rispettivamente, del gruppo di Forza Italia e di Alleanza nazionale. Infine, il senatore Tarcisio ANDREOLLI annuncia il proprio voto favorevole.

Il Presidente Mario PEPE pone quindi in votazione il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, che viene approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 14.

ALLEGATO N. 1

Emendamenti alla proposta di parere sullo schema di decreto legislativo concernente «riordinamento dell'agenzia per i servizi sanitari regionali» in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma uno, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59

Dopo il punto 7 delle premesse al dispositivo «ritenuto che le questioni di merito relative agli organi dell'Agenzia esulano dalla competenza specifica della Commissione che, comunque, ravvisa l'esigenza di evitare l'insorgere di eventuali contenziosi, nel caso di «caducazione» del rapporto di lavoro di diritto privato in atto esistente con il direttore dell'Agenzia» *aggiungere le seguenti parole:* «a cui spettano, a titolo di indennità di recesso, le competenze relative al residuo del quinquennio pattuito».

1.

CAMBER

Dopo il punto 7 delle premesse al dispositivo «ritenuto che le questioni di merito relative agli organi dell'Agenzia esulano dalla competenza specifica della Commissione che, comunque, ravvisa l'esigenza di evitare l'insorgere di eventuali contenziosi, nel caso di «caducazione» del rapporto di lavoro di diritto privato in atto esistente con il direttore dell'Agenzia» *aggiungere le seguenti parole:* «a cui spettano, a titolo di indennità di recesso, le competenze relative al residuo del quinquennio pattuito»; *di conseguenza, modificare il punto 4 delle osservazioni contenute nel dispositivo, aggiungendo dopo le parole:* «direttore dell'Agenzia» *le seguenti:* «a cui spettano a titolo di indennità di recesso, le competenze relative al residuo del quinquennio pattuito».

2.

CAMBER

Dopo il punto 7 delle premesse al dispositivo «ritenuto che le questioni di merito relative agli organi dell'Agenzia esulano dalla competenza specifica della Commissione che, comunque, ravvisa l'esigenza di evitare l'insorgere di eventuali contenziosi, nel caso di «caducazione» del rapporto di lavoro di diritto privato in atto esistente con il direttore dell'Agenzia» *aggiungere le seguenti parole:* «a cui si ritiene che spettino, a titolo di indennità di recesso, le competenze relative al residuo del quinquennio pattuito»; *di conseguenza, modificare il punto 4 delle osservazioni contenute nel dispositivo, aggiungendo dopo le parole:* «direttore dell'Agenzia» *le seguenti:* «a cui si ritiene che spettino a titolo di indennità di recesso, le competenze relative al residuo del quinquennio pattuito».

2. (Nuova formulazione)

CAMBER

ALLEGATO N. 2

Proposta di parere contrario del senatore Giulio CAMBER sullo schema di decreto legislativo concernente «riordinamento dell'agenzia per i servizi sanitari regionali» in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma uno, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente «riordinamento dell'agenzia per i servizi sanitari regionali» in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma uno, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

visto che le nuove funzioni consultive obbligatorie ed i compiti di monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture (pubbliche e private) che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, attribuite all'Agenzia dallo schema di decreto legislativo in titolo, possono configurarsi come interferenza non consentita su funzioni proprie ed esclusive delle regioni, e che di conseguenza la previsione di cui all'articolo 1, comma uno, lettera b) potrebbe determinare un conflitto innanzi alla Corte costituzionale per esorbitanza delle attribuzioni statali;

rilevato che è attualmente all'esame della XII Commissione affari sociali della Camera il disegno di legge (A.C. 4230) recante delega al Governo per il riordino del servizio sanitario nazionale, che prevede disposizioni volte ad integrare le funzioni ed i compiti dell'Agenzia, con l'evidente rischio di una produzione normativa frammentata e priva di ogni organicità caratterizzata dalla sovrapposizione di atti normativi volti ad innovare la struttura, i compiti e le funzioni del medesimo ente, e posto, altresì, il carattere di transitorietà della disciplina prevista dallo schema di decreto legislativo in esame che secondo il disposto dell'articolo 1, circoscrive l'efficacia della stessa fino alla data di entrata in vigore di ulteriori decreti legislativi, emanati ai sensi del Capo I della legge n. 59, ed alla ristrutturazione dell'amministrazione pubblica prevista dal Capo II della stessa legge;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

affinchè il Governo sospenda l'attuazione del provvedimento in esame in attesa dei provvedimenti legislativi richiamati in premessa che riguardano i soggetti che partecipano al sistema di governo della sanità pubblica (Ministero della sanità, Agenzia per i servizi sanitari regionali, unità sanitarie locali), adeguando altresì le norme sul personale e sul finanziamento dell'Agenzia.

ALLEGATO N. 3

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI****DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA
SUL NUOVO ASSETTO DEI POTERI REGIONALI E LA
RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DOPO LA LEGGE
15 MARZO 1997, N. 59****Premessa**

L'attuale fase di transizione istituzionale risulta contrassegnata sul tema del regionalismo e delle autonomie da due processi di riforma, la cosiddetta riforma Bassanini, volta ad attuare il più ampio decentramento possibile a costituzione invariata, e la riforma costituzionale, che ha disegnato un modello di rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, nel quale, a grandi linee, è attribuita alle Regioni una competenza legislativa generale e residuale e ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative.

L'effettiva portata della riforma costituzionale in corso è però ancora tutta da approfondire in sede politica e parlamentare, mentre il processo di riforma avviato con la L. 59/1997 persegue un obiettivo concreto e raggiungibile, rappresentando il primo tentativo, in risposta alle istanze che vengono ormai da tutto il Paese, di potenziare il decentramento dopo i lavori della Commissione Giannini e i decreti delegati del 1977.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, che ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 59 del 1997, è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli schemi di decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali funzioni amministrative in attuazione degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, ha ritenuto che l'importanza dei temi da affrontare esigesse una riflessione tecnica e politica sulle prospettive del regionalismo aperte dalla riforma. Si è pertanto ritenuto necessario procedere allo svolgimento di una indagine conoscitiva sull'argomento.

1. La deliberazione dell'indagine conoscitiva

Nella seduta del 17 settembre la Commissione ha deliberato il seguente documento di base per lo svolgimento dell'indagine:

«L'esperienza del regionalismo italiano è parsa contrassegnata da una progressiva divaricazione rispetto al modello costituzionale, che ha prodotto, in ultima analisi, un'attenuazione dei connotati tipici dello Stato delle autonomie disegnate dalla Carta fondamentale del 48. Per un

verso, infatti, l'affermarsi del principio di leale cooperazione tra il livello statale e quello regionale ha finito per far premio sul modello costituzionale imperniato sul principio di separazione delle competenze (articoli 117 e 118 della Costituzione). Per altro verso, al dispiegarsi del processo di trasferimento delle funzioni amministrative secondo diverse velocità – dapprima in forma del tutto frenata (decreti delegati del '72), successivamente, invece, in forma più estesa ed organica (DPR n. 616/77) – si è accompagnato un concreto riaccostamento di fatto delle medesime funzioni giustificato, di volta in volta, secondo diversi canoni interpretativi dell'«interesse nazionale», elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.

Infine, la condizione di una non apprezzabile autonomia finanziaria della regioni ha ancor più ridotto la effettiva capacità di decisione politica dell'Ente autonomo territoriale concorrendo a favorire, tra l'altro, un deficit di responsabilità degli amministratori locali. Quanto sopra rilevato ha concorso nel complesso a indebolire il livello regionale di governo frustrando le aspettative insite nel disposto costituzionale.

L'odierna riattualizzazione del dibattito sul regionalismo nella prospettiva di un rilancio dello Stato delle autonomie muove, allora, da una molteplicità di fattori che sollecitano in definitiva una più generale valorizzazione del livello di governo regionale. A cominciare da una configurazione del processo di integrazione europeo nel quale appare necessario marcare una partecipazione delle Regioni alle decisioni di livello sovranazionale; per finire, da ultimo, alla pressante istanza di una maggiore autonomia – soprattutto finanziaria – che dalle stesse comunità territoriali si indirizza al potere centrale, con l'auspicio, in ultima analisi, della realizzazione di un ordinamento anche di tipo federale.

Tale dibattito ha già prodotto apprezzabili esiti normativi «a Costituzione invariata»; la legge n. 59/97 – seguita dalla legge n. 127/97 (recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo») – anticipa, in qualche modo, i possibili esiti riformatori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, dilatando significativamente l'autonomia amministrativa regionale e, nel contempo, rinvenendo nel principio di sussidiarietà la formula organizzativa di articolazione dei rapporti tra i diversi livelli di governo. Spetterà al Governo di tradurre ad esito – nei previsti decreti delegati – le scelte legislative innanzi delineate.

Naturalmente, l'impegno a realizzare un più vasto decentramento autonomistico e a rendere immediatamente operativi nel nostro ordinamento principi e regole organizzative – come quello della sussidiarietà – da tempo vigenti in altre esperienze ordinamentali (come quella tedesca) deve, in ultima analisi, coordinarsi con lo sforzo ben più impegnativo nel quale si produce la suddetta Commissione Bicamerale di ridisegnare coerentemente le profilature del modello di Stato regionale attraverso la modificazione del titolo V della Costituzione.

La consapevolezza, infatti, della necessità di rivedere la disciplina costituzionale vigente – rivelatasi oramai insufficiente a contenere le evoluzioni del modello preposto e, soprattutto, ad arginare le disfunzioni in senso centralistico registratesi nel tempo – impone di riguardare la

legge n. 59/97 come un chiaro sintomo dell'impegno politico a procedere senza indugio sulla via di un rilancio dello Stato delle autonomie coinvolgendo il livello massimo di regolamentazione normativa.

Seguendo questa impostazione generalmente condivisa, resta impegno politico prioritario identificare con nettezza l'assetto istituzionale da realizzare (federalismo, regionalismo, più o meno spinto) prima di procedere alla strutturazione normativa di esso. La scelta delle singole soluzioni da adottare, sul piano organizzativo, resta infatti del tutto servente e complementare alla scelta di fondo relativa al «tipo» di Stato delle autonomie; in ogni caso, sembra non potersi più prescindere, al riguardo, dalla compiuta affermazione che la legge Bassanini (n. 59/97) ha concorso alla realizzazione del canone della sussidiarietà sia come valore intrinseco ad un ordinamento democratico fondato sulla valorizzazione delle autonomie territoriali (art. 5 Cost.), sia, ancora, come regola organizzativa dei rapporti tra le molteplici istituzioni territoriali preposte alla cura degli interessi delle comunità sociali.

L'indagine conoscitiva trova ragione, in primo luogo, nella opportunità di raccogliere le autorevolissime considerazioni di eminenti studiosi del diritto costituzionale sugli effetti che la legge n. 59/97 appare in grado di spiegare per la conformazione del modello di Stato regionale «a Costituzione invariata». In tale ordine di idee, sembra utile acquisire – in prospettiva, tra l'altro, dell'esame che questa Commissione sarà chiamata a svolgere sugli schemi dei Decreti Legislativi delegati di attuazione della citata legge n. 59/97 – ogni valutazione che, nel corso di tale indagine potrà emergere, su eventuali accorgimenti normativi che possano sostenere l'effettività dell'affermato principio di sussidiarietà, favorendo, in particolare, la possibilità di un corretto impiego dello stesso all'interno di un contesto ordinamentale fondato per lo più sulla separazione delle sfere di competenza.

Resta, poi, da porre l'attenzione al problema della semplificazione degli apparati amministrativi, statali e regionali, conseguente, rispettivamente, all'ulteriore trasferimento di funzioni dal centro e alla migliore articolazione delle competenze tra Regioni e Governi locali nella prospettiva di riservare alle prime eminentemente funzioni di governo e di programmazione.

Infine, dai soggetti auditi ci si attende una più generale considerazione circa la capacità del nuovo assetto organizzativo, come espresso dai principi della legge n. 59/97, di favorire nell'immediato un effettivo rilancio del livello regionale rimediando alle disfunzioni nel tempo prodotesi sul piano della reale funzionalità della Regione come Ente di governo.

Così che sarà utile raccogliere, da questa indagine, una traccia sugli auspicabili sviluppi che il percorso riformatore dovrà seguire per approdare alla descrizione di un modello coerente con le aspettative di un maggiore autogoverno delle comunità intermedie».

2. Lo svolgimento dell'indagine

La Commissione ha, quindi, dedicato dieci sedute all'audizione di soggetti istituzionali e di esperti della materia.

Le audizioni si sono così articolate:

23 settembre 1997	ANCI (<i>Associazione nazionale comuni italiani</i>)
30 settembre 1997	UPI (<i>Unione delle province d'Italia</i>)
21 ottobre 1997	UNIONCAMERE E UNCEM (<i>Unione nazionale comuni comunità enti montani</i>)
26 novembre 1997	prof. Rossano (<i>Università «La Sapienza» – istituzioni diritto pubblico</i>)
2 dicembre 1997	prof. Corso (<i>Università Palermo – diritto amministrativo</i>) e prof. Ortino (<i>Università Firenze – diritto pubblico dell'economia</i>)
3 dicembre 1997	prof. Scudiero (<i>Università Napoli – diritto costituzionale</i>)
11 dicembre 1997	Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
13 gennaio 1997	prof. Falcon (<i>Università di Trento – diritto amministrativo</i>)
21 gennaio 1998	prof. Barbera (<i>Università Bologna – diritto costituzionale</i>)

2.1 *Le audizioni dei soggetti istituzionali*

Il giudizio espresso sulla legge n. 59/97 – e sulla legge n. 127/97 – da parte delle associazioni delle autonomie locali è sostanzialmente unitario (v. documento elaborato d'intesa tra ANCI, UPI e UNCEM) e fortemente positivo; le eventuali preoccupazioni sono rivolte ai profili di attuazione della legge, chiedendosi coerenza con i principi enunciati, omogeneità (se non unicità) della legislazione delegata, coinvolgimento delle autonomie nel caso di esercizio da parte dello Stato dei poteri surrogatori, effettività e contestualità nel trasferimento delle risorse (finanziarie ed umane).

In questo senso è la posizione dell'*Associazione nazionale comuni italiani* (ANCI), che nell'audizione del 23 settembre 1997 ha rimarcato la straordinaria valenza del principio di sussidiarietà nella riforma amministrativa e costituzionale dello Stato per la costruzione di una vera e propria Repubblica delle autonomie.

In primo luogo, il principio di sussidiarietà segna una netta linea di distinzione tra i compiti di programmazione e di coordinamento, da affidare alle Regioni, e i compiti di gestione, rimessi agli enti locali. Questo aspetto rappresenta un momento di indispensabile chiarimento con le regioni, che esige l'abbandono di atteggiamenti di corporativismo istituzionale e grande senso di responsabilità anche alla luce dell'esperienza negativa della mancata attuazione dell'articolo 3 della legge n. 142 del 1990.

Più specificamente il principio di sussidiarietà introduce una sorta di presunzione di competenza dell'ente comune, sentito dai cittadini come unica «organizzazione istituzionale naturale».

Questione particolarmente delicata è poi quella delle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione: per esse gli enti locali reclamano integralmente l'applicazione del principio di sussidiarietà, anche se, in questo caso, non appare possibile un'attribuzione diretta di compiti dallo Stato agli enti locali, essendo costituzionalmente necessaria la mediazione della legislazione regionale. Inoltre, per tali materie non sembra agevolmente configurabile un meccanismo sostitutivo da parte dello Stato nel caso di inadempienze regionali.

Anche secondo l'*Unione delle Province d'Italia* (UPI), sentita nell'audizione del 30 settembre 1997, la modernizzazione del sistema amministrativo passa attraverso la dismissione da parte delle regioni dei compiti di amministrazione attiva. Sotto questo profilo, l'esperienza regionalista ha avuto complessivamente un esito non positivo; i processi di decentramento si sono spesso bloccati essenzialmente per la tendenza a mantenere in capo alle regioni competenze di amministrazione attiva nel governo dei sistemi istituzionali locali, del territorio e dei sistemi economici. Su tale aspetto, la previsione contenuta nella legge n. 59 di un potere sostitutivo dello Stato qualora le regioni non si muovano in questa direzione, è considerata un punto decisivo, perchè consente di avviare obbligatoriamente il processo di decentramento e di riorganizzazione del sistema amministrativo previsto dalla legge 59 medesima. Si rileva, infine, che nel quadro di una politica di promozione delle autonomie locali, il ruolo della Provincia, in quanto ente intermedio fondamentale per radicare lo sviluppo sul territorio e contribuire a tradurre in atto le scelte che interessano le comunità locali, si dovrebbe ridefinire in relazione al governo di tre grandi settori: la pianificazione territoriale e la tutela dell'ambiente; il mercato del lavoro e la formazione; la politica delle infrastrutture e il coordinamento dei sistemi locali.

Per l'*Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani* (UNCEM), sentita nell'audizione del 21 ottobre 1997, si pone anzitutto un problema di identità istituzionale e di fondamento costituzionale.

Anche la legislazione ordinaria tende sempre più a identificare le comunità montane come organismi di autogoverno della montagna, superando la prima impostazione basata su interventi meramente economici a sostegno delle zone montane. In questa linea è la legge n. 97/1994, così come l'articolo 56, terzo comma del progetto di revisione costituzionale, che rispecchia una logica di flessibilità degli ordinamenti territoriali, contemplando forme associative tra piccoli comuni e tra comuni montani. Per poter materialmente decentrare, in ossequio al principio di sussidiarietà, rilevanti compiti amministrativi che non possono essere mantenuti in gestione da un livello di governo superiore a quello comunale (principio di adeguatezza), le comunità montane (e, per i piccoli comuni, le unioni intercomunali) si pongono come organismo associativo di gestione dei servizi pubblici e non come nuovo, ulteriore livello di governo. Si attua così anche il principio di differenziazione, coniugandolo con quelli già richiamati di adeguatezza e sussidiarietà. E in quest'ottica la comunità montana si trasforma in un organismo associativo

che dialoga con le altre istituzioni all'interno della provincia e della regione, per creare simbiosi tra i vari territori e nuove forme di collaborazione istituzionale in termini solidaristici.

La *Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome*, sentita nell'audizione dell'11 novembre 1997, ha espresso una valutazione decisamente critica sulla legge Bassanini per il rischio di una frantumazione del disegno di riforma amministrativa, che – si sottolinea – non è un mero trasferimento di funzioni ma è anche una riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

Si assiste, secondo le Regioni, ad uno dei tipici paradossi della situazione italiana, per cui per riformare il centro occorrerebbe che quest'ultimo fosse efficiente. Ma il bisogno di riforma nasce proprio dall'inefficienza del centro, che rende estremamente difficile rendere operativa la direzione unitaria (la «cabina di regia») del processo di riforma stesso. Ne derivano, a giudizio degli esecutivi regionali, scompensi molto preoccupanti, non essendo disponibile un quadro complessivo del processo di decentramento con conseguenti forme di contrattazione e confronto molto settoriali che generano conflittualità interistituzionali piuttosto marcate e disarticolazioni riguardanti i soggetti di governo territoriale.

Si paventa il rischio che l'operazione di decentramento consista nello scaricare i *deficit* sugli enti decentrati come già avvenuto in modo clamoroso nel caso della sanità.

Quanto al raccordo con il progetto di riforma costituzionale elaborato dalla Bicamerale, le Regioni non vedono un disegno chiaro e colgono elementi contraddittori: da un lato vi è un messaggio di federalismo con accenti quasi massimalistici, come nella definizione del principio di sussidiarietà (articolo 56); dall'altro restano al centro le scelte di fondo in materia fiscale (articolo 62) e il potere di determinazione degli «imprescindibili interessi nazionali» (articolo 58, comma 3).

Le maggiori preoccupazioni riguardano l'esigenza di una distribuzione più efficiente delle competenze fra i vari livelli istituzionali ed il tema della forma di governo regionale, per la quale è stata unitariamente avanzata la richiesta dell'elezione diretta del presidente della giunta regionale; vi è poi la questione della composizione della seconda camera (articolo 89), che non può essere un organo per metà di garanzia e per metà di rappresentanza dei governi territoriali, ma deve avere un'identità precisa e forte. Infine, si sottolinea che la possibilità di forme speciali di autonomia anche per le regioni a statuto ordinario deve essere resa maggiormente praticabile rispetto a quanto previsto dall'articolo 57, quarto comma del progetto di revisione costituzionale.

Un capitolo a parte dell'indagine riguarda le cosiddette autonomie funzionali, quali sono le camere di commercio e le università. L'*Unioncamere*, nell'audizione svoltasi il 21 ottobre 1997, ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo sull'impianto complessivo della legge n. 59. Si è rilevato che la cultura giuridica e quella politica hanno sempre definito il decentramento solo sulla base territoriale; la vera novità della legge è invece quella di individuare un altro aspetto, legato alle auto-

mie funzionali: come tali devono essere considerate le camere di commercio che, con il loro sistema a rete sul territorio, svolgono importanti funzioni, non solo di conservazione e monitoraggio, ma anche di promozione e di supporto dell'economia locale. Con la legge n.59 si abbandona quindi l'idea di una riorganizzazione «a cascata», che utilizza il territorio come unico riferimento, e gli enti locali funzionali divengono così possibili destinatari delle deleghe di compiti amministrativi da parte dello Stato e delle Regioni. Coerentemente con tale impostazione va inteso il principio di sussidiarietà, in quanto la vicinanza ai cittadini da esso postulata non deve intendersi in senso meramente spaziale, ma anche di prossimità del rapporto, come accade relativamente ai servizi che interessano la «*business community*» per le camere di commercio. Queste chiedono, con riferimento ai servizi per le imprese, di essere riconosciute come naturali destinatari delle deleghe in ragione dei principi di omogeneità, efficienza e unicità del referente.

2.2 *Le audizioni di esperti della materia*

La Commissione ha dedicato, inoltre, alcune sedute all'audizione di esperti della materia. Il *professor Claudio Rossano*, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» di Roma, nell'audizione del 26 novembre 1997, soffermandosi sul raccordo tra i principi ispiratori della legge n. 59 e i principi del progetto di riforma costituzionale, ha individuato quale «denominatore comune» il principio di sussidiarietà accolto in entrambi i documenti. Lo stesso, peraltro, presenta lati ambigui, nel senso che potrebbe essere strumentalizzato per legittimare ingerenze dei livelli di governo superiori assumendo a pretesto l'insufficienza delle autorità periferiche.

Ulteriore aspetto problematico è l'assenza nel progetto di revisione costituzionale di un modello federalista vero e proprio, a favore di una sorta di federalismo municipalistico che frantuma la funzione amministrativa in una pluralità di enti territoriali, indebolendo il ruolo delle regioni; si realizza una parificazione dei diversi livelli istituzionali nella Conferenza Unificata, sulla quale si ergerà però il potere decisionale dello Stato quale inevitabile mediatore di ultima istanza dei conflitti insorgenti tra i diversi livelli istituzionali.

La riflessione specificamente condotta sulla legge n. 59/97 ha come punto centrale l'articolo 4, che configura il principio di sussidiarietà, da intendere in senso orizzontale (pubblico-privato), e in senso verticale, con le autonomie locali che debbono svolgere tutte le funzioni localmente con l'intervento degli organismi gradualmente superiori, quando il livello inferiore non possa adeguatamente assolverle. Sul piano attuativo, peraltro, mancano i criteri specifici per rendere operativo il principio, criteri che forse potrebbero essere meglio individuati dalle regioni. Si delinea così una uniformità di attribuzione di funzioni che nella sua rigidità potrebbe rivelarsi una scelta poco opportuna. Ugualmente, se va vista positivamente la scelta di costruire le strutture organizzative, non

prima di aver delineato le funzioni, sarebbe stato preferibile prevedere anche un meccanismo transitorio che consentisse di subordinare l'efficacia dei trasferimenti alla predisposizione degli strumenti normativi e organizzativi da parte degli enti conferitari. Quanto al principio di cooperazione, il professor Rossano appare perplesso sul sistema di raccordo tra i vari livelli istituzionali, che appare penalizzante per le regioni. Va, invece, valorizzato il principio di unicità dell'amministrazione responsabile, che deve servire a risolvere un problema di imputazione che nemmeno la legge n. 241/90 aveva risolto.

In merito al potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza (articolo 4, comma 5) delle Regioni, se esso, paradossalmente, potrà comportare un incentivo all'inerzia delle medesime, va pure osservato che si pone in linea con la logica della sussidiarietà, sia pure estesa ad un ambito legislativo e non amministrativo.

Il *professor Michele Scudiero*, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università «Federico II» di Napoli, nel corso dell'audizione del 3 dicembre 1997, ha toccato anzitutto il tema della flessibilità nel disegno di riforma amministrativa, sottolineando come già in un quadro di inevitabile rigidità quale quello della Carta del 1948 (il «parallelismo» delle funzioni) fossero presenti significativi strumenti di flessibilità, rappresentati dall'attribuzione agli enti locali delle funzioni di esclusivo interesse locale e dal meccanismo della delega di competenze amministrative (e anche legislative, articolo 117, secondo comma della Costituzione).

In tale direzione può essere letto il principio di differenziazione, che va ad affiancare quello di sussidiarietà. Mentre quest'ultimo, interpretato in una logica democratica, oltre a regolare il rapporto tra pubblici poteri e autonomia privata, valorizza le istituzioni più vicine ai cittadini, e cioè le autonomie territoriali, ma anche quelle funzionali come le camere di commercio e le università, il principio di differenziazione consente di superare il canone dell'uniformità di trattamento nell'allocatione delle funzioni, nel senso cioè di diversificare le funzioni non solo in senso verticale – in rapporto ai vari livelli – ma anche orizzontalmente, per esempio per classi di comuni.

Rispetto al processo di riforma costituzionale, la legge n. 59 del 1997 ne rappresenta un'anticipazione in quanto delinea il nuovo assetto delle competenze secondo un principio di devoluzione totale ai livelli locali dei poteri, con esclusione di talune materie, riconosciute di spettanza statale per la natura infrazionabile degli interessi sottostanti.

In rapporto ai lavori della Bicamerale, il professor Scudiero ritiene che si possa condividere l'impostazione di assegnare i compiti amministrativi agli enti locali, facendo delle regioni soprattutto enti di legislazione, con una riserva di competenze statali in base al già ricordato criterio dell'infrazionabilità degli interessi nazionali. I meccanismi impiegati nella legge n. 59 divengono così un fatto cogente nella previsione della proposta di riforma della Commissione bicamerale. Resta un problema importante: quello del numero e della dimensione delle regioni in una visione di pubblica amministrazione efficiente. Al riguardo è stato

richiamato il modello spagnolo delle comunità autonome basato su un meccanismo di aggregazione dal basso su iniziativa delle province, meccanismo non dissimile da quello previsto dall'articolo 132 della vigente Costituzione, norma peraltro rimasta concretamente inutilizzata.

Il *professor Sergio Ortino*, ordinario di diritto pubblico dell'economia presso la facoltà di economia dell'università degli studi di Firenze, ha affrontato il tema dell'indagine conoscitiva partendo dall'analisi dei nuovi scenari ordinamentali che si vanno delineando a seguito delle trasformazioni prodotte dalla società dell'informazione. Si sta affermando, a giudizio del docente un nuovo ordinamento spaziale, che supera l'attuale concezione dello Stato nazionale come unico titolare della sovranità. Sia la legge n. 59 del 1997 sia il progetto di revisione costituzionale (articolo 58, terzo comma), continuano però ad accettare questa configurazione della sovranità, mentre è in atto un processo che sta trasformando gli stati in uno dei tanti livelli di governo, con compiti di «enti liquidatori» di competenze e di risorse verso l'alto e verso il basso. Nel nuovo contesto si avrà un sistema organizzativo a livelli multipli, un federalismo «funzionale» basato su una dialettica non bipolare, ma multipolare. Al centro del sistema si porrà l'individuo, con la sua libertà di creare aggregazioni idonee a seconda degli interessi da tutelare. Si spiega così l'irrompere del principio di sussidiarietà, che dovrebbe prendere il posto di quello di sovranità. In questo quadro, ad esempio, i cataloghi di materie riservate allo Stato sono ispirati a una logica rigida e superata, dato che tali materie saranno presto oggetto di disciplina continentale o intercontinentale. Sarebbe preferibile un modello in cui la decisione sull'assunzione o rinuncia di una competenza spetti all'ente interessato, anziché quello della Conferenza unificata, in cui il riassetto ordinamentale avviene dal centro e dall'alto.

Il *professor Guido Corso*, ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo, nell'audizione del 2 dicembre 1997, ha individuato come elemento comune caratterizzante sia la legge n. 59/1997 sia il progetto di riforma costituzionale, il ribaltamento del principio di riparto delle attribuzioni tra Stato e regioni. La realizzazione di quest'operazione «a costituzione invariata» consiste nella riserva di competenza statale per una serie di materie e nella devoluzione di tutte le restanti, devoluzione operata sulla base di una distinzione fondamentale tra materie riconducibili all'articolo 117 della Costituzione e ulteriori materie: per le prime le regioni esercitano funzioni legislative e amministrative con l'obbligo di redistribuire i compiti amministrativi tra loro stesse e gli enti locali; per le seconde si prevede il trasferimento a regioni ed enti locali, con una potestà legislativa regionale d'attuazione.

Il conferimento delle funzioni amministrative, in entrambi i casi, deve avvenire nel rispetto del principio di sussidiarietà. Gli altri principi enunciati potrebbero però entrare tra loro in conflitto: così è, ad esempio, per quello di completezza, che richiederebbe l'attribuzione ad un unico livello territoriale di ogni competenza in materia, e per quello di

cooperazione, che postula una pluralità di soggetti titolari di funzioni atinenti alla stessa materia.

A giudizio del docente due sono gli orientamenti di fondo che costituiscono la filosofia della legge n. 59: da un lato la redistribuzione delle funzioni, dall'altro l'esigenza di limitare (anche attraverso processi di privatizzazione) razionalizzare e semplificare le funzioni pubbliche.

In conclusione, in questa vicenda legislativa e di progettazione costituzionale i veri protagonisti saranno gli enti locali, cui l'articolo 56, comma 2, del progetto di legge costituzionale devolve tutte le funzioni amministrative. Peraltro, quest'ultima affermazione ha un valore programmatico perchè la sussistenza del principio di legalità dell'azione amministrativa (enunciato in forma piuttosto contorta dall'articolo 106 del citato progetto) comporterà che i comuni potranno esercitare potestà amministrative solo in forza di un conferimento legislativo statale o regionale.

Infine, in ordine al problema dell'aspetto finanziario, che costituisce il presupposto di operatività dei conferimenti di funzioni, il progetto di revisione costituzionale appare poco incisivo perchè non realizza nè autonomia tributaria nè federalismo fiscale, ma si limita a prevedere un semplice incremento di gettito.

Nell'audizione del 13 gennaio 1998, la Commissione ha ascoltato il *professor Giandomenico Falcon*, ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento.

Il docente ha preliminarmente sottolineato che il titolo V della Costituzione vigente rappresenta una «zona d'ambiguità» istituzionale assai problematica, in quanto la triade in cui si configura il sistema delle autonomie locali è sovraffollata e, a sua volta, genera un sovraffollamento della classe politica. Inoltre, la regione appare essenzialmente ente amministrativo, perchè la potestà legislativa di cui è fornita è limitata alla disciplina dell'azione amministrativa; la mancanza, poi, di competenza legislativa sugli enti locali da parte delle regioni ad autonomia ordinaria è una delle cause del cosiddetto centralismo regionale: la regione, infatti, delegando ad enti locali proprie funzioni, ne perde il controllo.

Inoltre, non va dimenticato che il limite del rispetto dei principi fondamentali anche impliciti, e non solo di quelli espressi, ha impedito alle regioni di tradurre in realtà la loro vocazione riformatrice, perchè per fare riforme bisogna poter ridefinire anzitutto i principi fondamentali, e tale ridefinizione non compete alle regioni medesime.

Nel vigente contesto costituzionale la recente legislazione ordinaria, ed ora la legge n. 59, ha inteso potenziare le autonomie, proponendosi un obiettivo che in un paese con mentalità centralista è assai difficile da realizzare, specie quando si tratti di trasferire settori di apparato burocratico.

Come aspetto positivo, nella legge in esame si intravede il rafforzamento delle strutture di raccordo e di cooperazione, anche se si deve criticare il depotenziamento del meccanismo dell'intesa (ormai, con l'articolo 3, comma terzo del decreto legislativo 281/1997, tutte le intese si configurano come intese «deboli», poichè se non intervengono entro un

prefissato periodo temporale il Consiglio dei ministri può comunque provvedere).

Come aspetto negativo il professor Falcon individua il fatto che non risulta bene delineato il quadro di governo del potere locale, perchè nelle materie previste dall'articolo 117 si fa perno sulle regioni, mentre nelle ulteriori materie si provvede con trasferimenti diretti agli enti locali. Al riguardo il docente ritiene che un sistema efficiente postuli un potere di comando regionale, essendo impensabile un sistema anarchico di ottomila comuni.

Rispetto alle proposte della bicamerale il professor Falcon esprime una valutazione negativa, perchè si assiste a un mero rimescolamento dell'esistente e non ad un vero progetto costituente. Si sarebbe dovuto eliminare il livello provinciale o, alternativamente, anche quello regionale, ma non mantenere entrambi come livelli di rappresentanza politica. Si dichiara, infine, contrario alla nuova configurazione del Senato, proponendo invece il modello *Bundesrat*, che non è una seconda camera del parlamento, ma piuttosto una struttura per attuare forme di codecisione.

Nell'audizione del 21 gennaio 1998 il *professor Augusto Barbera*, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, ha espresso una valutazione positiva per i contenuti innovativi della legge n. 59 (principio di sussidiarietà, forte valorizzazione degli enti locali, separazione tra funzione legislativa, di spettanza statale o regionale, e funzione di amministrazione attiva, di competenza degli enti minori).

Peraltro, dalla esperienza dei trasferimenti attuati con il DPR 616/1977, per i quali si è successivamente assistito a una sorta di riappropriazione di compiti da parte dello Stato attraverso leggi (o leggine) ordinarie, il docente ha tratto la considerazione che una riforma nel senso indicato è inevitabilmente un problema di ordine costituzionale. Non ritiene, tuttavia, che il testo elaborato dalla Commissione bicamerale realizzi quel disegno federalista, cui con una certa enfasi pure s'intitola. Infatti, l'inversione dell'ordine delle competenze è un dato più apparente che reale, se si considera l'interferenza della potestà regolamentare degli enti locali minori, ma soprattutto la competenza dello Stato a legiferare in qualsiasi materia per imprescindibili esigenze nazionali, che di fatto sottrae ogni garanzia costituzionale al potere legislativo regionale; in altri termini, la «competenza delle competenze» è rimessa al legislatore statale ordinario e non al costituente, in contraddizione con un fondamentale principio presente in ogni ordinamento federale.

Per di più l'attribuzione della generalità dei compiti amministrativi e regolamentari ai comuni e alle province, costituisce un ulteriore fattore di indebolimento della potestà legislativa regionale alla luce del dato ormai acquisito dalla scienza giuridica costituzionale che esistono leggi-provvedimento. Si ritorna così ad una concezione ottocentesca della divisione dei poteri legislativo ed esecutivo.

Nel dibattito sulla revisione della parte seconda della Costituzione si dovrebbe, inoltre, a giudizio del professor Barbera, prestare maggiore

attenzione ai problemi di «geografia» delle istituzioni, come quello della ridefinizione dei confini regionali, che in taluni casi non appaiono coerenti con la storia e la sensibilità delle comunità locali. In questa prospettiva si dovrebbero avviare veri e propri processi costituenti regionali, nel cui ambito definire il ruolo dei comuni e prevedere, in luogo delle province, delle federazioni di comuni.

Quanto al problema della presenza dell'ente federato (la regione) in Parlamento, il «Senato delle garanzie», eletto con il sistema proporzionale e a composizione integrata, appare un organo di difficile inquadramento: da un lato, esso non è estraneo alla definizione dell'indirizzo politico in certe materie, dall'altro non è chiaro se la funzione rappresentativa dei senatori sia riferibile agli interessi territoriali o, in presenza del divieto di mandato imperativo, si mantenga a livello politico generale. Incerto ne risulta il ruolo anche in rapporto alla costituzionalizzazione della Conferenza dei presidenti delle regioni.

In conclusione, il professor Barbera ritiene che il testo della Bicamerale non sia nè federalista nè regionalista; ma in ogni caso ha sottolineato che la scelta per un forte decentramento politico di tipo federalista richiede la consapevolezza che essa non consente di realizzare pienamente i valori di eguaglianza, anzi si è talora rivelata lo strumento per lo smantellamento dello Stato sociale.

3. Conclusioni

3.1 *Le finalità della legge n. 59 del 1997*

La riforma delineata dalla legge n. 59 mira ad una profonda trasformazione dell'amministrazione pubblica, per realizzare il passaggio da una organizzazione centralista e diretta, in cui lo Stato controlla o pretende di controllare tutto e tutti, ad un modello di decentramento e amministrazione indiretta, in cui tutte le decisioni vengono prese a livello locale. Pur contenendo numerose formulazioni che fanno riferimento al modello federalista di Stato, il riassetto opera esclusivamente all'interno della cornice autonomistica consentita dall'attuale Carta costituzionale, i cui articoli 5, 117, 118 e 128 sono esplicitamente richiamati negli articoli 1 e 2 della legge di riforma; può pertanto affermarsi che le deleghe legislative in essa contenute vengono ad introdurre il massimo di decentramento amministrativo compatibile con il nostro ordinamento.

Risultano evidenti, anzitutto, il profondo impatto ordinamentale della riforma e la sua rilevanza costituzionale, che sono confermati da un apposito ordine del giorno (n. 9.1124-B.19, del 5 marzo 1997, presentato al Senato e accolto dal Governo), con cui si impegnava il Governo stesso a non procedere nell'esercizio della delega prima del 10 luglio 1997, data in cui si sarebbero resi noti i primi esiti della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Peraltro, come già detto, non sembra esatto parlare di federalismo, sia pure amministrativo, in quanto il nuovo assetto delle autonomie regionali resta oggetto di competenza legislativa ordinaria statale. Non quindi, almeno in questa fase e

con questa legge, federalismo, nè modifica della struttura costituzionale dello Stato, ma attuazione della previsione di cui all'articolo 5 della Costituzione, in corrispondenza a istanze specifiche di efficienza e modernità provenienti dalla realtà sociale.

Infatti, se è vero che il decentramento costituisce anzitutto un principio tendenziale di organizzazione, è altrettanto vero che esso nel nostro ordinamento assurge a principio fondamentale, che va quindi ben al di là di semplici finalità tecniche, per realizzare in modo più completo le esigenze di democraticità e di pluralismo dell'ordinamento medesimo. In questo senso la legge n. 59, nel costituire sostanzialmente il terzo tentativo di decentramento dopo quelli già operati con il DPR n. 8 del 1972 e con il DPR n. 616 del 1977, si pone nel solco delle grandi leggi di riforma degli anni '90 (leggi 142 e 241 del 1990, relative rispettivamente alle autonomie locali ed al procedimento amministrativo; leggi 19 e 20 del 1994, concernenti il nuovo regime dei controlli; decreto legislativo n. 29 del 1993 sulla organizzazione amministrativa e pubblico impiego), volte tutte a incrementare gli strumenti di partecipazione democratica all'attività della pubblica amministrazione, superando per quanto possibile lo *status subiectionis* del cittadino di fronte allo Stato-amministratore.

Devono peraltro segnalarsi le forti novità della legge in esame rispetto alle precedenti legislazioni di decentramento, sia sotto il profilo del metodo che sotto quello del contenuto. Per questo ultimo aspetto il legislatore, consapevole della stretta correlazione sussistente tra rafforzamento del sistema delle autonomie e modifiche all'organizzazione della macchina amministrativa, nonchè della necessità di intervenire anche sulle risorse umane coinvolte dallo spostamento di funzioni, ha affrontato il tema del decentramento congiuntamente a quello del riordino delle strutture amministrative, connettendo inoltre entrambi gli aspetti anche ad un intervento (ulteriore, rispetto a quello già avviato con il decreto legislativo n. 29/1993) nel pubblico impiego.

Quanto al metodo, è stato rovesciato il criterio finora seguito nella legislazione di decentramento che si è prima richiamata – metodo del resto analogo alle previsioni della Carta costituzionale – che elencava i compiti e le materie da affidarsi alle regioni ed alle autonomie, nonchè i relativi ambiti di esercizio; si è ora invece proceduto ad individuare esclusivamente le materie che rimangono nella competenza dello Stato, affidando tutte le altre materie e competenze alle regioni ed agli enti locali (territoriali e funzionali). Si tratta di un affidamento ispirato ad un criterio di residualità di carattere potenzialmente omnicomprensivo, in osservanza del principio di sussidiarietà derivato dal diritto comunitario: in base a tale principio l'assolvimento delle funzioni amministrative spetta alle istituzioni territorialmente (e funzionalmente) più vicine ai cittadini, ad eccezione di quelle funzioni riservate allo Stato ovvero di quelle incompatibili con le dimensioni delle istituzioni periferiche. In quest'ultimo caso, peraltro, in base ai principi – del tutto innovativi nella nostra disciplina ordinamentale – di omogeneità, adeguatezza e differenziazione previsti dall'articolo 4 della legge di riforma, la sussidiarietà dovrebbe operare secondo un sistema, per così dire, a cerchi concentrici,

nel quale l'ente locale «non adeguato» viene sussidiato dall'ente maggiore che comunque risulti il più vicino possibile al cittadino. Il tessuto organizzativo prefigurato dalla legge di riforma sembra mirato a superare una volta per tutte l'indecisione che ha caratterizzato i tentativi di decentramento prima ricordati, che nel conservare il centralismo amministrativo volevano nello stesso tempo favorire le autonomie locali. In tal modo è venuto finora a delinearsi l'inconveniente – che l'attuazione della legge n. 59 dovrebbe eliminare – di avere un sistema amministrativo ed istituzionale centralizzato senza gli strumenti che consentono al centro l'efficienza per bene amministrare e, contemporaneamente, di avere autonomie locali mancanti dei requisiti istituzionali per far valere un'autonomia effettiva.

3.2 *Gli aspetti problematici della riforma*

a. La complessità dell'insieme dei principi di delega

I profili problematici però non mancano. Innanzitutto, si è aperto un copiosissimo processo di produzione normativa, a vari livelli (decreti legislativi, leggi regionali e regolamenti governativi), che oltre a procedere in senso inverso rispetto all'esigenza – unanimemente affermata – di miglior conoscenza e trasparenza della vigente legislazione, porrà problemi di coordinamento anche con le altre riforme in corso. I decreti legislativi con cui si sta dando attuazione alla legge n. 59, si susseguono inoltre in assenza di una chiara e unitaria logica di riferimento. Ove l'attuazione della legge n. 59 avvenisse in modo frammentario, si rischierebbe di incidere negativamente sullo statuto delle autonomie delineato dalla citata legge n. 142 del 1990.

Per prevenirne la possibile frammentarietà, che peraltro non sembra allo stato evitata nei primi schemi di decreto finora esaminati, stante l'ampia latitudine delle materie ivi trattate (organizzazione del collocamento, distribuzione dei carburanti *et cetera*) potrebbe ritenersi utile recuperare in qualche modo la competenza per così dire «fisiologica» delle commissioni di merito, ad esempio restituendo ad esse una presenza ed un ruolo – da coordinare con quello delle Commissioni previste nell'art. 6 della legge, in ipotesi mediante una previa consultazione – almeno negli oggetti della delega concernenti la materia economico-produttiva. In tal senso, del resto, sembrano orientate le proposte di modifica alla legge di riforma contenute nell'A.C. 4229, attualmente all'esame presso l'Assemblea della Camera dei deputati.

È comunque necessario acquisire la consapevolezza che il conferimento di nuovi importanti compiti e funzioni agli enti locali ne trasformerà profondamente il ruolo di fronte ai cittadini, imponendo una coerente riforma di tale legge, così da farne una vera e propria Carta delle Autonomie. Mancano, peraltro, criteri che permettano di dare concreto significato al predetto principio di sussidiarietà, di cui è stata ripetutamente sottolineata l'ambivalenza: ciò in relazione sia ad una sua non corretta applicazione, in presenza di eventuali effetti distorsivi che pos-

sono derivare da una eccessiva vicinanza tra ente decidente e destinatari delle decisioni, sia a causa di un eventuale sommarsi nel medesimo soggetto, nell'ambito del conferimento, di funzioni di amministrazione attiva e di funzioni di controllo. Inoltre, l'esistenza di una sorta di doppio binario nel processo di conferimento (materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in cui il riparto tra i vari livelli di governo territoriale è operato dalle regioni, e ulteriori materie, in cui il riparto è direttamente fatto dal legislatore delegato) lascia presumere che in assenza di criteri applicativi dei principi di conferimento si assisterà a una difforme interpretazione e attuazione – da parte dello Stato e da parte delle regioni – dei principi medesimi.

Se poi le leggi regionali di conferimento di compiti agli enti locali attuassero in termini minimali il principio di sussidiarietà, è lecito chiedersi quali strumenti giuridici potrebbero essere impiegati dagli enti locali per ottenere un'adeguata attribuzione di compiti di amministrazione attiva. Infatti, anche le esperienze straniere in cui il principio di sussidiarietà assume direttamente valore costituzionale dimostrano una sua scarsa «giustiziabilità», che riflette la già più volte sottolineata ambivalenza o bidirezionalità del principio stesso.

b. La necessità di una precisa ripartizione delle competenze

Un preciso e puntuale riparto di funzioni eviterà poi l'insorgere di possibili diffidenze degli enti locali nei confronti dei poteri regionali: diffidenze (e rischi di frammentazione) che una chiara identificazione dei rispettivi ambiti di responsabilità – che peraltro sembra costituire la principale valenza organizzativa del principio di sussidiarietà – riuscirebbe ad impedire, affiancando a regioni «forti», un altrettanto forte sistema delle autonomie locali: caratteristiche entrambe necessarie in questa fase di avvio della legge n. 59, come pure appare necessario uno Stato altrettanto «forte» nelle funzioni che continuerà ad esercitare. È del resto irrealistica, e comunque non condivisibile, una strutturazione del sistema autonomistico frammentata e priva di raccordi, che viene a sostituire ad una organizzazione statale basata su un potere di direzione centrale una organizzazione libera di ottomila comuni (più le province, le comunità montane e gli enti locali funzionali). Un sistema mirante a (necessari) obiettivi di efficacia ed efficienza deve avere «punti di snodo» dotati di poteri di direzione del sistema: poteri che devono essere non soltanto certi – e quindi precisamente circoscritti – ma anche forti e cogenti, che nel disegno organizzativo previsto dalla legge in esame sembrano, a nostro avviso, correttamente da situare nelle regioni.

Va anche considerato che i principi di delega ulteriori a quello di sussidiarietà enunciati nell'articolo 4, terzo comma, possono risultare tra loro confliggenti. Occorrerà pertanto verificare come si rapportheranno l'un l'altro, nella loro concreta applicazione nei provvedimenti attuativi della delega, il principio di sussidiarietà rispetto a quelli di adeguatezza «in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire (8) l'esercizio delle funzioni» e di differenziazione nell'alloca-

zione delle funzioni «in considerazione delle diverse caratteristiche (8) degli enti riceventi»; ed andranno poi considerati i riflessi dell'operare dei suddetti principi rispetto all'altro e fondamentale principio, anche esso enunciato nell'articolo 4 della legge n. 59, dell'autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali. Andrà altresì verificata con attenzione la compatibilità tra il principio di completezza e quello di cooperazione, che ad una prima lettura non sembrano sommersibili tra loro, visto che il primo richiederebbe l'attribuzione a ciascun livello territoriale di ogni competenza in materia, mentre quello di cooperazione postula la compresenza nella medesima funzione di più livelli territoriali.

c. L'importanza del ruolo delle Regioni

Nel suo complesso la legge n. 59 viene a delineare un assetto in cui le regioni sono intese come enti di legislazione e programmazione, e solo residualmente come soggetti di amministrazione attiva. Tale configurazione dei poteri regionali, peraltro, rispecchia un riparto che risultava già in termini pressochè identici nell'articolo 3, primo comma, della legge 142 del 1990, norma rimasta largamente inattuata, come è noto. Anzi, proprio tale esperienza ha oggi suggerito un intervento surrogatorio dello Stato ove le regioni non diano corso alla delega di funzioni agli enti locali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Tale intervento costituisce un aspetto decisivo ai fini del successo della riforma, considerato che la realizzazione di uno Stato «leggero» – espressione ormai entrata nel linguaggio corrente per sintetizzare gli effetti di snellimento che l'attuazione della riforma produrrà nell'apparato statale – dipenderà dall'effettiva capacità delle regioni e degli enti locali di assumere l'espletamento delle funzioni conferite. Capacità che la stessa legge di riforma non dà per scontata, sia laddove specifica (articolo 3, comma 1, lettera b)) che il conferimento deve assicurare «l'effettivo esercizio delle funzioni conferite», sia ove, alla successiva lettera c) del medesimo comma, prevede «eventuali interventi sostitutivi» nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad esse affidate. A conferma di una (legittima, stante l'esperienza dei precedenti provvedimenti di decentramento, e stante le luci ed ombre dell'attuale assetto regionalistico) cautela del legislatore circa la piena capacità di risposta delle istituzioni delle autonomie a fronte dei nuovi compiti, si rinvengono nella legge in esame anche altre ipotesi di interventi decisi in sede centrale: in presenza di inadempienze della Conferenza Stato-regioni nel procedimento di redazione degli schemi di decreti legislativi volti ad individuare i «compiti di rilievo nazionale» previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera g), ovvero in caso di ritardo nell'emanazione dei decreti legislativi di decentramento infraregionale previsti dall'ultimo comma dell'articolo 4.

Eventuali situazioni di inadempienza in fase di avvio della riforma potrebbero causare il ricorso a tutte queste tipologie di interventi sostitutivi, con il rischio di avviare un circolo vizioso tra tali interventi e successive inadempienze, frustrandosi così le finalità della riforma.

d. L'imprescindibilità di un «coinvolgimento attivo» delle autonomie locali

È pertanto essenziale l'operare, nel corso di tutta la fase di attuazione della legge n. 59, ma soprattutto nei suoi primi passi, di una risorsa decisiva per l'attuazione della riforma medesima, individuabile nella necessità di coinvolgimento e, nei limiti del possibile, di consenso, di tutti i soggetti istituzionali interessati. In mancanza di tale consenso, con l'instaurarsi di eventuali elementi di conflitto in ordine a specifici aspetti sui quali gli enti locali manifestino una opposizione che non riesca a superarsi, può comportare un arresto del processo di riforma: occorrerà pertanto un attento sforzo da parte della Commissione, nell'ambito della funzione consultiva ad essa affidata dalla legge n. 59, per «fluidificare» l'applicazione di quelle disposizioni sulle quali si crei un rischio di dissenso. Il coinvolgimento degli enti locali appare di rilievo soprattutto in quello che costituisce uno dei passaggi più delicati del disegno riformatore in esame, costituito dalla fase di stesura delle leggi regionali per il conferimento di funzioni e responsabilità agli enti locali, nonché degli eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza regionale (articolo 4, comma 5). La necessaria esigenza di completezza del disegno riformatore sembra richiedere una presenza effettiva delle associazioni rappresentative delle autonomie in entrambe le situazioni (qualora anche la seconda dovesse rendersi necessaria in qualche situazione particolare), al fine di evitare che la riforma rimanga di solo principio, senza poi tradursi concretamente nell'ordinamento.

La medesima istanza di coinvolgimento appare auspicabile anche con riguardo ad un'altra tra le fasi cruciali del processo di riforma, costituito dal trasferimento del personale. Si tratta di un aspetto forse finora non sufficientemente considerato, e che invece merita di essere attentamente approfondito, stante anche gli esiti non soddisfacenti (e gli elevati oneri aggiuntivi) che a suo tempo produsse il trasferimento di personale nell'attuazione del decentramento regionale. Sembra pertanto necessaria una qualche forma di raccordo con le rappresentanze sindacali, al fine di facilitare l'operazione: in mancanza, si potrebbe correre il rischio di realizzare una operazione astrattamente positiva ma di fatto difficoltosa e capace di mettere in crisi l'intero processo di riforma.

Va poi rilevato che l'importanza del coinvolgimento delle autonomie locali deriva anche dal nuovo disegno dei poteri legislativi delineato nel progetto di riforma costituzionale, ove i titolari di competenze proprie non sono costituiti più soltanto dallo Stato e dalle regioni, come nel decentramento finora attuato a norma della previgente legislazione, ma anche dagli altri enti locali. Una eventuale situazione di conflitto può dar luogo ad una variabile di forte criticità del nuovo sistema di decentramento, stante l'entità e le conseguenze sulla tenuta della nuova disciplina derivanti dall'istituto del conflitto di attribuzione: istituto che, è bene ricordarlo, viene fortemente sviluppato nel progetto di riforma costituzionale in corso, ove si prevede, in coerenza con il nuovo ordinamento federale delineato

nel progetto medesimo, la promuovibilità della questione di legittimità costituzionale anche da parte di comuni e province.

Sembra comunque necessario sottolineare che un ruolo attivo e propositivo degli enti locali nell'implementazione del disegno organizzativo contenuto nella legge n. 59 si conetterà anche al «*quantum*» di risorse che accompagnerà il trasferimento delle funzioni. Senza uno stretto ed effettivo parallelismo tra l'assegnazione dei nuovi compiti e la dotazione delle corrispondenti risorse umane, materiali e finanziarie, la riforma potrebbe rischiare di ripercorrere le annose e note vicende già verificatesi nei precedenti tentativi di decentramento. Per questo aspetto risulterà fondamentale riscontrare – come contestuale «controprova» del decentramento via via operato – la reale riduzione dei poteri e degli apparati delle strutture amministrative centrali dello Stato.

4. La riforma amministrativa nella prospettiva della revisione costituzionale

Poichè, peraltro, non può non convenirsi sul fatto che il nuovo assetto delle competenze scaturirà comunque solo dal processo di riforma costituzionale, in quanto soltanto tale livello garantisce stabilità e definitività al riparto di competenze tra i vari soggetti di governo territoriale, appare auspicabile che dalla riforma costituzionale risulti delineato un sistema delle autonomie e dei rapporti tra queste e lo Stato corrispondente a quello ora prefigurato dalla legge in esame; in caso contrario, qualora cioè il riparto delle competenze tra centro e periferia risulti diverso da quello ora in corso di attuazione, occorrerà necessariamente procedere ai necessari adeguamenti. Ad un primo esame, riferito alla fase attuale del progetto di legge costituzionale, sembra da osservare che per ora l'istanza federalistica non emerge ivi in termini di organizzazione istituzionale effettiva, e quindi che su tale terreno appaia attualmente «vincente» il disegno prefigurato dalla legge n. 59, che ha posto al centro dell'amministrazione le autonomie locali più vicine al cittadino, cioè i comuni. Si tratta di una scelta che allo stato appare più solida rispetto al livellamento organizzativo fissato nel progetto di legge costituzionale tra Stato, Regioni, Comuni e Province: anche se occorre fin d'ora precisare che la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 56 del progetto medesimo potrebbe poi in definitiva far coincidere i due disegni istituzionali. Quel che appare certo, comunque, è che il parallelismo di competenze tuttora rispettato nella legge n. 59, stante le attuali competenze legislative concorrenti tra Stato e Regioni, potrebbe venir superato nel momento in cui secondo le modifiche costituzionali in corso si arriverà ad una precisa distinzione di competenze legislative tra Stato e Regioni: distribuite le funzioni potrebbe anzi poi pensarsi ad affidare al sistema delle autonomie poteri di tipo amministrativo maggiori rispetto a quelli ora previsti dalla legge n. 59. Tale sequenza consentirebbe di coniugare l'attribuzione delle nuove competenze amministrative con la perdurante vigenza del principio di legalità nel nuovo testo costituzionale, che, nella parte dedicata alla pubblica ammi-

nistrazione, riconferma che non può sussistere attività amministrativa non riconducibile alla legge (che dovrà di volta in volta costituire la base legale del conferimento della potestà amministrativa).

Su questo punto deve essere chiaro che l'obiettivo del federalismo si pone al termine di un processo politico complesso, del quale la realizzazione dell'attuale progetto di riforma rappresenta semplicemente una fase. D'altra parte, i processi di integrazione europea e di globalizzazione potrebbero indicare nuovi punti di approdo. In questa linea si colloca, ad esempio, chi parla di «federalismo funzionale» e di tramonto dell'idea di sovranità.

Infine, maggiore attenzione sembra debba essere posta ai problemi che sono stati definiti di «geografia» delle istituzioni. Sul punto è emerso che non può ipotizzarsi uno schema rigido del tipo «macroregioni», ma, se mai, devono essere favoriti i processi che, partendo dal basso, consentono alle comunità locali di ricostruire precise identità storico-culturali.

A questo tema si connette quello del ruolo delle province, sulla cui presenza nel nostro ordinamento, in verità, sono stati espressi giudizi discordi. Al riguardo, si deve sottolineare che la provincia non è un'entità artificiale e pertanto non può essere degradata a mero ente strumentale della regione; essa identifica storicamente una precisa comunità locale (il «contado» in contrapposizione al «comune») e quindi può e deve mantenere questo compito di ente esponenziale della propria comunità, assegnatole anche dalla legge n. 142/1990, con funzioni di governo del territorio e dell'ambiente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0055^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60^a, 0032^o)

Il Presidente Francesco STORACE informa di aver ricevuto ieri una delegazione del Movimento Sociale ! fiamma tricolore, la quale ha preannunciato la consegna di un dossier che documenterebbe discriminazioni da parte della Rai nei confronti di quella formazione politica. Tale dossier sarà tempestivamente messo a disposizione della Commissione.

Informa inoltre che i colleghi Caparini e Faustinelli, con lettera del 13 febbraio scorso, gli hanno richiesto l'istituzione di una Sottocommissione di indagine circa la gestione della struttura cinema-fiction della Rai, da parte del direttore Sergio Silva e di altri dirigenti. La calendarizzazione dell'esame di tale richiesta sarà rimessa, come per regolamento, all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

DISCUSSIONE SULLA PRESENZA DELLA «LISTA PANNELLA» NELLA PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA

DISCUSSIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL CANALE RADIOFONICO DEDICATO AI LAVORI PARLAMENTARI

(Discussione congiunta e rinvio)

(R050 001, B60^a, 0017^o)

Il Presidente Francesco STORACE ritiene che, se non vi sono obiezioni, la discussione relativa ai primi due punti dell’ordine del giorno potrà avvenire congiuntamente.

Così rimane stabilito.

Fa quindi presente che l’onorevole Marco Pannella gli ha chiesto di essere ascoltato dalla Commissione in relazione a tali temi, e sollecita il parere dei commissari su tale richiesta, con la quale personalmente consente.

Il senatore Antonio FALOMI, relatore per entrambi i punti di discussione in titolo, ricorda che il compito affidatogli consiste nel verificare le forme nelle quali la RAI ha attuato la risoluzione approvata dalla Commissione il 19 novembre scorso. In essa era stata rilevata criticamente «la pressochè totale assenza dai dibattiti e dai confronti televisivi» di temi sollevati dal movimento dei club Pannella e dal suo *leader*, ed erano stati indicati alcuni di quei temi: la droga, il finanziamento pubblico dei partiti, le riforme elettorali. Era stata inoltre avanzata la richiesta di inserire tempestivamente nella programmazione televisiva «trasmissioni di dibattito e confronto» sui temi ricordati.

L’intenzione esplicita della risoluzione era quella di spingere la RAI a realizzare trasmissioni televisive che, attraverso la presenza di esponenti politici, esperti, rappresentanti di associazioni, mettessero a confronto opinioni, punti di vista, posizioni su argomenti che l’iniziativa politica del movimento dei club Pannella aveva proposto all’attenzione della pubblica opinione.

Sulla base delle informazioni ricevute dalla RAI, durante il periodo che va dal 19 novembre 1997 al 3 febbraio 1998, le trasmissioni televisive e radiofoniche riconducibili alla tipologia indicata dalla Commissione di vigilanza, in quanto a temi trattati e in quanto a modalità di rappresentazione delle posizioni (dibattiti, confronti), sono state complessivamente ventuno: quattro radiofoniche e diciassette televisive.

La maggior parte delle trasmissioni è stata dedicata al tema della droga: tredici trasmissioni su ventuno. Alla radio il tema della legalizzazione delle droghe leggere è stato affrontato dalle trasmissioni «Lavori in corso» e da «Radio Anch’io»; alla trasmissione radiofonica «Lavori in corso» hanno preso parte esponenti politici (Benedetto Della Vedova, Carlo Giovanardi, Caccavale), esperti e testimoni (professor Donato Masciandaro, esperto di economia della criminalità, Don Vinicio Albanesi della Comunità di Capo d’Arco, Diottasi, di una comunità terapeutica,

giornalisti italiani e stranieri. La trasmissione radiofonica «Radio Anch'io», durata circa un'ora, ha trattato il tema dell'esportabilità dell'esperimento svizzero di distribuzione controllata di eroina. Vi hanno preso parte ospiti stranieri e l'onorevole Rosa Russo Jervolino.

Undici sono state le trasmissioni televisive che hanno affrontato il tema della droga. Alcune di queste (Oggi al Parlamento, *Question time*, Settegiorni al Parlamento, Giorni d'Europa) hanno riguardato cronache di lavori parlamentari che hanno affrontato l'argomento droga.

Sette sono state le trasmissioni televisive nelle quali il tema del proibizionismo-antiproibizionismo, attraverso ospiti in studio e collegamenti, è stato oggetto di confronto tra posizioni diverse: Lo «Speciale TG-1» del 13 dicembre 1997 nel corso del quale, attraverso un'intervista, Marco Pannella ha ricostruito le battaglie dei radicali dagli anni '70 ad oggi; il settimanale della TGR «Metropoli» che, partendo dalle dichiarazioni del procuratore generale Galli Fonseca, ha ascoltato esponenti politici (Angelo Bonelli, verde, presidente della Commissione per la lotta alla criminalità della regione Lazio; Giuliano Pisapia, don Ciotti, don Mazzi, Luigi Pagano, direttore del carcere di S. Vittore; «Cronaca in diretta», del 14 gennaio 1998, con la presenza in studio del senatore Saro Pettinato dei Verdi, dell'onorevole Gloria Buffi del PDS, della dott.ssa Rita Bernardini della Lista Pannella, dell'onorevole Maurizio Gasparri di Alleanza Nazionale e dell'onorevole Giovanardi del CCD. In collegamento ha partecipato Massimo Barra della Fondazione «Villa Maraini»; «Porta a porta» del 2 febbraio scorso, ospiti in studio gli onorevoli Buttiglione, Manconi, Rosa Russo Jervolino, Taradash: in collegamento sono intervenuti il cardinale Ersilio Tonini, Don Vinicio Albanesi, Vincenzo Caianiello. Alla trasmissione erano stati invitati anche Marco Pannella e Benedetto Della Vedova, che hanno rifiutato; «Unomattina» ha affrontato il tema della somministrazione controllata dell'eroina con brevi servizi di otto minuti, in due trasmissioni andate in onda il 12 e il 15 gennaio 1998. Nella prima si è trattato di un breve confronto tra il gruppo Abele e don Mazzi. Nella seconda il ministro Livia Turco ha commentato in studio la proposta del procuratore generale Galli Fonseca; «Dalle 20 alle 20» andata in onda il 19 gennaio 1998. Ospiti in studio una madre con figli ospitati dalla Comunità di recupero di don Gellini, l'assessore Martini della regione Toscana, la professoressa Alberti primario di medicina d'urgenza e tossicologia clinica.

Al tema del finanziamento pubblico dei partiti è stata dedicata soltanto una trasmissione radiofonica: «Lavori in corso» andata in onda il 3 dicembre scorso. Alla trasmissione hanno preso parte, oltre a esperti e giornalisti, Pannella, D'Onofrio, Gloria Buffo.

Al tema delle riforme elettorali non è stata dedicata nessuna trasmissione nè radiofonica nè televisiva.

Vi sono state, invece, trasmissioni che pur non facendo riferimento ai temi esplicitamente indicati dalla Commissione, hanno affrontato argomenti sui quali l'iniziativa radicale si è più volte soffermata.

Il tema dell'informazione è stato affrontato dalla trasmissione radiofonica «Radio Anch'io», con la partecipazione di Pannella e dei giornalisti Valentina e Gambescia. Il tema della pena di morte, legato all'at-

tualità dell'esecuzione di Carla Tucker, è stato trattato in due puntate di Mixer, nella trasmissione TG-2 *Dossier* e nel corso della trasmissione Unomattina.

Vi è stato, inoltre, uno speciale di «cronaca in diretta», che ha affrontato il tema dell'aborto a vent'anni dall'approvazione della legge n. 194 del 1978. La trasmissione, durata un'ora e 10 minuti, ha visto la presenza in studio di Livia Turco, Alessandra Mussolini, Marida Bolognesi e il collegamento da Bolzano con Marco Pannella.

Una trasmissione di TG-2 *Dossier* di circa settanta minuti interamente dedicata alle battaglie della Lista Pannella è andata in onda il 19 dicembre 1997. Nel corso della trasmissione sono intervenuti il presidente della Commissione di vigilanza, il commissario europeo Emma Bonino, il sindaco di Roma Rutelli, il sottosegretario alle Poste Vincenzo Vita. Pannella è stato intervistato in diretta in studio.

Sulla base di questo insieme di elementi, ritiene che si possa affermare che la RAI ha adempiuto parzialmente alle richieste avanzate dalla Commissione di vigilanza. Mentre l'impegno sul tema della droga è stato significativo, del tutto insufficiente è stato quello in materia di finanziamento pubblico dei partiti, ed addirittura inesistente quello relativo al tema delle riforme elettorali.

Ritiene, quindi che la Commissione debba insistere con la RAI perchè anche i temi insufficientemente trattati forniscano materia per trasmissioni televisive e radiofoniche di dibattito e confronto tra posizioni e punti di vista diversi.

Circa i dati quantitativi di presenza della Lista Pannella e del suo *leader* nella comunicazione politica televisiva, è necessario quindi definire la metodologia di rilevazione dei tempi di presenza. Non sembra sufficiente quella suggerita dalla Lista Pannella, che fa riferimento al confronto tra il numero delle interviste riservate a esponenti della Lista Pannella e quelle riservate a tutti gli esponenti politici: questo metodo ignora infatti il dato quantitativo del tempo di presenza diretta degli esponenti politici. Più significativa appare, invece, la metodologia suggerita dall'Osservatorio di Pavia, che ragiona sulla ripartizione del tempo complessivo di trasmissione tra le diverse forze politiche e tra i *leader* politici.

Considerando un periodo sufficientemente lungo per essere significativo, l'Osservatorio di Pavia ha messo in evidenza che, durante il periodo che va dal 1° novembre 1997 al 31 gennaio 1998, nei telegiornali della RAI la Lista Pannella ha avuto una presenza «diretta» dei suoi esponenti pari al 3,1 per cento del tempo complessivo che è stato di 1490 minuti, più alta di quella riservata ad altre liste come quella del CCD, del CDU, di Rinnovo italiano.

Se si prende in considerazione l'elenco nominativo dei primi *leader* politici presenti nella comunicazione politica televisiva, il nome di Marco Pannella è al ventesimo posto, prima dei ministri Napolitano, Bersani e Pinto. Questo dato migliora decisamente se si prendono in considerazione i tredici mesi che vanno dal 1° gennaio 1997 al 3 gennaio 1998, ove Pannella occupa il tredicesimo posto.

Analizzando i dati di settimana in settimana durante il periodo che va dal 29 novembre al 16 gennaio 1998, sia per quanto riguarda i telegiornali che per l'insieme dei generi, si rileva che fino a metà dicembre 1997 non è stata rilevata alcuna presenza della Lista Pannella. Ciò è accaduto anche nelle televisioni private. Dal 13 dicembre fino a metà gennaio 1998, invece, la presenza nei telegiornali è tornata ad essere su livelli più consistenti.

Ritiene quindi che alla luce di questi dati, ancorchè soltanto quantitativi, parlare di «legalità violata», di «azzeramento» e di «annullamento» sembra francamente un eccesso polemico. Un giudizio più equilibrato consente, invece, di mettere in luce, come è stato già rilevato con la citata risoluzione, carenze del servizio pubblico nella capacità di approfondimento e di confronto su temi che l'agenda politica, dettata dalle iniziative degli schieramenti di maggioranza e di opposizione, tende a ignorare, ma che comunque rivestono carattere di interesse generale.

Riferendosi all'affidamento del «canale parlamentare» a Radio Radicale, ricorda che un apposito disegno di legge governativo è stato presentato al Senato, assegnato alla VIII Commissione, e ne auspica un rapido esame. La vicenda presenta un profilo di interesse specifico per la Commissione, poichè l'articolo 33 del vigente contratto di servizio subordina l'incremento del canone di abbonamento alla RAI ad un parametro risultante dalla quota di una serie di investimenti, uno dei quali è appunto la realizzazione del canale parlamentare.

Per quanto riguarda infine la sollecitazione formulata dal Presidente della Commissione, si dichiara favorevole all'audizione dell'onorevole Marco Pannella.

Il Presidente Francesco STORACE sollecita gli altri componenti della Commissione ad esprimersi su quest'ultimo punto, facendo presente che, subordinatamente all'assenso del Presidente della Camera, come da regolamento, l'audizione potrebbe aver luogo venerdì 20 febbraio prossimo. Risponde quindi ad una richiesta del deputato Paolo RICCIOTTI.

Il deputato Gianfranco NAPPI, parlando per un richiamo al regolamento ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, si domanda se la discussione relativa all'affidamento del servizio del «canale parlamentare» non esorbits dall'ambito delle competenze della Commissione, posto che in tale tema è di assoluta rilevanza il ruolo di Radio Radicale. La Commissione dovrebbe infatti limitarsi a valutare il contenuto e l'attuazione del contratto di servizio tra il ministero delle comunicazioni e la Rai.

Il Presidente Francesco STORACE darà la parola, sulla questione sollevata dal collega Nappi, ad un oratore favorevole e ad uno contrario.

Nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che la decisione di discutere l'argomento in tema fu assunta unanimemente dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. La Commissione è com-

petente in materia, in primo luogo perchè il tema riguarda direttamente l'attuazione del contratto di servizio, ed in secondo luogo perchè l'affidamento del canale parlamentare concerne direttamente gli interessi dell'utenza, anche del servizio radiotelevisivo pubblico, il quale ha avviato autonomamente la gestione di tale servizio, senza però che esso sia stato dotato di un piano editoriale dal quale risultino le attività proprie del servizio stesso. Tale carenza è peraltro propria anche del servizio svolto da Radio Radicale. Altro profilo di competenza della Commissione si riscontra in base alla circostanza che la legge n. 206 del 1993, nel testo modificato dalla legge n. 650/96, prevede la comunicazione alla Commissione dei criteri in base ai quali avvengono le nomine di alcuni dirigenti e dei direttori di testata, ed è certo che il nuovo servizio debba avere la natura di testata giornalistica.

Il tema proposto trova poi riferimento in un disegno di legge governativo presentato al Senato, sul quale la Commissione non ha ovviamente alcuna competenza diretta. In proposito deve però rilevare che restano sconosciuti i motivi per i quali tale disegno di legge, annunciato da diverso tempo, è stato presentato alle Camere solo nei giorni scorsi.

Il deputato Gianfranco NAPPI non nega che la Commissione sia competente per i profili dell'avvio del servizio da parte della Rai: egli ribadisce però le proprie perplessità circa un interessamento diretto nelle vicende di Radio Radicale, non essendo nelle competenze della Commissione il discutere delle prospettive di uno dei soggetti protagonisti del mondo dell'informazione.

Il deputato Marco TARADASH valuta la relazione ora pronunciata dal senatore Falomi come un buon punto di partenza, che ha tuttavia bisogno di essere maggiormente concretizzato. Dal momento in cui, nello scorso novembre, la Commissione si pronunciò sulla presenza nelle trasmissioni radiotelevisive dei temi propri della «Lista Pannella» si sono verificati ulteriori accadimenti, ed è utile che l'informazione fornita dalla Rai consenta di valutare se la trattazione di certi temi sia entrata a far parte della cultura informativa complessiva della concessionaria pubblica, ovvero se essa abbia costituito semplicemente una sorta di risarcimento minimo in favore della «Lista Pannella». Negli ultimi mesi, infatti, non sembra che la Rai abbia attuato quel salto di qualità che consentirebbe di valutare come sussistente la prima delle due alternative: l'onorevole Pannella ha di recente rifiutato ! come è stato ricordato anche dal relatore ! la partecipazione ad una trasmissione di «Porta a porta», perchè in quel caso la trasmissione risultava, singolarmente, strutturata diversamente rispetto alle altre della stessa serie.

Ritiene pertanto che la Commissione debba abbandonare la prudenza, che sinora ha di fatto dimostrato, nel richiedere alla Rai la trattazione di quegli argomenti che non risultano in stretta dipendenza con l'attività dei principali partiti e schieramenti politici.

Sulla vicenda specifica dell'affidamento a Radio Radicale del «canale parlamentare», ritiene che la Commissione debba essere considerata

competente a discutere l'argomento, che presenta forti implicazioni coi contenuti del contratto di servizio, e che, alla luce delle iniziative del Governo tendenti a modificare direttamente il testo del contratto, può comportare modifiche del panorama informativo complessivo, nonché ripercussioni anche su profili tecnici del servizio, quali la percentuale di copertura del territorio nazionale.

Il deputato Paolo ROMANI rileva che dalla relazione del senatore Falomi si evince che la Rai ha condotto un approfondimento solo su alcuni dei temi politici propri della «Lista Pannella», e non su altri che risultano comunque di sicuro interesse. Varrebbe la pena di modificare, per esempio, i criteri ai quali si ispira l'informazione sinora data circa l'attività della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, nella quale è stata carente una visione di insieme che desse il senso complessivo della modifica che si discute alle Camere, e delle opinioni relative, al di là della definizione di questioni specifiche.

Teme infatti, anche per queste ragioni, che la Rai non curi il miglior adempimento dei doveri che deriverebbero dalla sua natura di incaricata di un servizio pubblico: riferendosi ad un altro esempio, nota che l'informazione pubblica non ha consentito ad un gran numero di cittadini di comprendere in cosa consista la prossima introduzione della moneta unica europea, essendosi la Rai limitata a conferire grande risalto ad elementi marginali, come la scelta delle effigi da riprodurre sulle nuove monete. Se, quindi, deve vedersi con favore la parziale attenzione che la Rai ha di recente riservato ad alcuni temi propri della «Lista Pannella», è tuttavia necessario incardinare su diversi criteri la trattazione di altri argomenti di rilevante interesse generale, siano o non siano quelli tradizionalmente oggetto dell'attività politica di quella forza.

Per quanto concerne la vicenda relativa all'affidamento del canale parlamentare, ritiene sicura la competenza della Commissione a discutere dell'attuazione del contratto di servizio: ricorda, in proposito, che la Rai avrebbe reso noto che l'attivazione di tale funzione da parte sua non comporterebbe oneri, mentre mesi addietro il suo direttore generale aveva, in un'audizione nella Commissione, quantificato in circa 25 miliardi annui il costo di tale gestione. Si pone quindi il quesito, che sicuramente interessa la Commissione, circa la possibilità che si impieghi il denaro pubblico per remunerare due volte il medesimo servizio, svolto sia dalla Rai in conformità al Contratto, sia da Radio Radicale, come potrebbe avvenire a seguito dell'approvazione del disegno di legge governativo.

Manifesta infine perplessità sulla determinazione dei contenuti dell'informazione resa dal canale parlamentare della Rai, che sinora ha trasmesso con grande risalto gli interventi svolti al congresso di Firenze della cosiddetta «Cosa Due».

Il deputato Giuseppe GIULIETTI condivide l'impostazione del collega Nappi circa una limitata legittimazione della Commissione nel discutere il tema in titolo. Il problema è tuttavia più ampio, in quanto i profili di competenza della Commissione nella vicenda non escludono

un doveroso interessamento alle caratteristiche ed alla attività di altri operatori dell'informazione potenzialmente interessati al tema.

La relazione del senatore Falomi è utile e documentata, ma può essere integrata, in particolare considerando che certi ritardi della Rai non dovrebbero essere più tollerati. Si riferisce anche agli esempi fatti nell'intervento del collega Romani, circa l'attività della Commissione per le riforme costituzionali e l'introduzione della moneta unica. A questi temi andrebbe peraltro affiancata una riflessione sul ruolo e le caratteristiche di quella che potrebbe essere definita una televisione «plebiscitaria», in riferimento ad alcune iniziative assunte, per esempio, a proposito della pena di morte, nelle quali la televisione ha sollecitato una presa di posizione da parte di un gran numero di spettatori, come è avvenuto per la scelta delle immagini da riprodurre sulle monete. In questi casi si deve temperare la fondata considerazione della specialità del servizio pubblico rispetto all'attività delle altre emittenti, con le inevitabili interazioni che si possono determinare nell'opinione pubblica a seguito di analoghe iniziative che potrebbero essere assunte anche dalle televisioni private.

È connessa a queste considerazioni anche la valutazione delle modalità, in qualche modo aprioristiche, ed in parte determinate da reciproche interazioni tra le varie emittenti, con le quali è stato trattato il tema della validità della «terapia Di Bella», nonostante che l'occasione fosse propizia per cogliere ed affermare, al di fuori del sensazionalismo, i possibili criteri per la tutela del pluralismo delle opinioni scientifiche.

Conclusivamente, fa presente che la relazione del senatore Falomi dovrebbe essere oggetto di confronto anche con i vertici della Rai, oltre che con il Ministro delle comunicazioni; si riserva di chiedere al Ministro, peraltro, che il Governo dia integrale esecuzione al Contratto di servizio, nel contempo rispettando integralmente gli impegni in altra sede assunti con Radio Radicale (che sono riferiti anche agli archivi di quell'emittente). Chiederà inoltre notizie sul Piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche.

Il senatore Stefano SEMENZATO ritiene che la Rai abbia adempiuto in maniera carente alle indicazioni della risoluzione approvata dalla Commissione lo scorso novembre, e si augura che le modifiche al vertice dell'azienda rappresentino un elemento decisivo per mutare una condizione di incapacità di dar seguito agli indirizzi che in passato si è palesemente evidenziata. Non si nasconde che, risolta questa difficoltà, sarà necessario definire più compiutamente i contenuti del servizio pubblico, che risente ! concorda in questo con le osservazioni del deputato Romani ! di una certa cultura oggi diffusa nell'Azienda.

Circa il tema dell'affidamento del «canale parlamentare», nel proporre alla Commissione di ascoltare prossimamente il direttore della struttura che a tale scopo è stata istituita nella Rai, sottolinea che l'Azienda, attivando tale servizio, ha compiuto fino in fondo il proprio dovere, in ottemperanza alle norme espresse nel contratto di servizio. La subordinazione della Rai alle leggi, alle convenzioni con il ministero ed agli indirizzi della Commissione parlamentare rappresenta infatti una

delle forme più alte di subordinazione di quell'organismo non ai partiti, ma al sistema politico-parlamentare nel suo complesso.

Diversa è la discussione sulle modalità con le quali tale rete è stata attivata: essa è compito della Commissione di vigilanza, la quale deve valutare le inevitabili interazioni con l'intero sistema informativo; esse potrebbero portare a conseguenze imprevedibili anche a seguito dell'effettuazione, per esempio, di una possibile gara per l'affidamento del canale parlamentare nell'imminenza dell'emanazione del piano di assegnazione delle frequenze.

Auspica conclusivamente un dibattito sulla natura ed il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia, e sui compiti della società concessionaria.

Il senatore Alberto MONTICONE rileva che l'impostazione data dal collega Falomi al tema, e da lui condivisa, ha condotto ad una discussione costruttiva. È necessario che la Commissione abbia un ruolo propositivo nell'individuare le tematiche che hanno un profilo, in senso lato, culturale; e che ribadisca i propri criteri circa il ruolo del servizio pubblico, attraverso i quali si potrebbe anche pervenire ad un taglio di ipotetici «rami secchi» all'interno dell'Azienda. Auspica pertanto che, dopo le audizioni programmate nei prossimi giorni, la Commissione riprenda nel suo seno il dibattito.

Ricorda anche che nello scorso luglio, insieme al collega Zilio, presentò una proposta di risoluzione che indicava alcune modalità con le quali la Rai avrebbe potuto farsi mediatrice fra le forze della società e le ragioni della politica.

Rappresenta infine alla Commissione l'opportunità che la preannunciata audizione dell'onorevole Pannella sia accompagnata da quella dell'onorevole Paolo Vigeveno, direttore di Radio Radicale.

Il Presidente Francesco STORACE, in riferimento alle ultime questioni sollevate dal senatore Monticone, manifesta consenso alla proposta di ascoltare anche l'onorevole Vigeveno, e ricorda che la proposta di risoluzione cui si è fatto ora riferimento era stata abbinata, nell'esame da parte della Commissione, ad una deliberazione che dispone la trasmissione di Tribune politiche tematiche. Per quest'ultima era stato stabilito un termine per la presentazione di proposte di modifica, che è da tempo trascorso, e che ritiene opportuno riaprire.

Nel dibattito di oggi è stato particolarmente colpito dal riferimento, che lui stesso ha spesso operato in altre circostanze, all'incapacità della Rai di dar seguito agli indirizzi della Commissione. In proposito ritiene opportuno informare la Commissione stessa che, come aveva preannunciato in sede di Ufficio di Presidenza, egli ha avuto nei giorni passati un incontro informale con il nuovo Presidente della Rai, in attesa dell'audizione dell'intero vertice dell'Azienda. In quella sede egli ha fatto riferimento a tale incapacità, che la Rai ha sinora dimostrato; il Presidente della Rai ha assicurato che il nuovo Consiglio si attiverà per ovviare al problema, e ciò lo induce a ritenere che

si possa e si debba dare al nuovo vertice la possibilità di apportare all'Azienda quelle «correzioni di rotta» che risultano necessarie.

Quanto alla relazione del senatore Falomi, ritiene che egli abbia riferito alla Commissione con prudenza, ma indiscutibilmente con correttezza; auspica pertanto che sia predisposta una risoluzione che tenga conto delle posizioni espresse da tutti i Gruppi politici. Tale documento, ritiene, deve però affermare l'insufficienza di ciò che la Rai ha sinora fatto per adeguarsi alle indicazioni della Commissione, anche in riferimento ai contenuti della corrispondenza intercorsa in proposito nel passato tra la Commissione e la concessionaria, la quale cercava di accreditare come attività riferite alla «riparazione» nei confronti dalla «Lista Pannella» trasmissioni che invece erano state disposte in riferimento a diverse esigenze. A titolo di esempio, ricorda in proposito che le frequenti trasmissioni sul tema della distribuzione controllata degli stupefacenti hanno avuto luogo pressochè esclusivamente a seguito della nota presa di posizione del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario.

Non ritiene quindi, diversamente dal relatore, che le attuali proteste dell'onorevole Pannella siano strumentali: la forza politica da lui rappresentata riesce ad ottenere spazi televisivi solo ricorrendo a manifestazioni eclatanti, ad una sorta di «spogliarello della politica». Lo dice pur non condividendo il merito della maggior parte delle opinioni espresse dall'onorevole Pannella.

Circa l'affidamento del servizio del «canale parlamentare», ribadisce che la Commissione è competente a conoscere le modalità con le quali l'informazione parlamentare sarà gestita. Molti sono gli interrogativi tuttora aperti sui suoi contenuti: saranno trasmessi anche i lavori dei congressi dei singoli partiti? Quali sono stati o saranno i criteri di nomina del direttore responsabile? Per quale ragione la Rai, prima di dotarsi di una autonoma struttura, ha a lungo trattato l'acquisto di Radio Radicale? Sono interrogativi che dimostrano che la Rai non ha fatto per intero il suo dovere nella vicenda, e su questo punto la Commissione, che non può essere pregiudizialmente ostile a Radio Radicale, deve esprimere il suo parere, anche tenendo conto che la posizione assunta dall'organismo parlamentare in sede di parere sul contratto di servizio potrebbe essere rivista, qualora risultasse che, sul punto, la sua valutazione non fosse stata sufficientemente prudente ed approfondita nel merito.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI si è riservato di intervenire in sede di replica, il Presidente Francesco STORACE ricorda che la discussione in titolo è stata determinata da una drammatica azione di protesta dell'onorevole Pannella, che a tutt'oggi, con altre modalità, prosegue, anche con la partecipazione dell'onorevole Emma Bonino. Auspica quindi una sollecita predisposizione di una bozza di risoluzione, e si augura che essa pervenga entro lunedì 23 febbraio prossimo.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

RINVIO DEL SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUI POTERI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Francesco STORACE informa che il collega Marco Follini, relatore, gli ha rappresentato l'impossibilità di intervenire all'odierna seduta, e, nel rinviare ad altra data il seguito della discussione in titolo, ricorda che la Commissione è convocata per dopodomani, giovedì 19 febbraio, alle 13,30.

La seduta termina alle ore 11,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 13,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente, dell'amministratore delegato e del direttore generale della Società Generale di Informatica (SO.GE.I.)
(R047 000, B62ª, 0001°)

In apertura di seduta l'Amministratore delegato della SO.GE.I. dottor Gilberto Ricci richiama molto succintamente i temi che sono stati oggetto di una più larga informazione la settimana scorsa, in occasione della visita effettuata dalla Commissione presso la sede della Società informatica.

La SO.GE.I. è stata costituita nel 1976 per progettare e gestire il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e far fronte alle esigenze del sistema fiscale italiano così come configurato dalla riforma del 1972/73. La SO.GE.I. è costituita integralmente con capitali della FINSIEL, cui partecipano la Telecom Italia con il 77,193 per cento, la Banca d'Italia con il 14,38 per cento, altri con l'8,497 per cento. Oltre alla SO.GE.I. fanno capo alla FINSIEL altre 13 società.

La Società Generale di Informatica oggi conta su 1.748 dipendenti, con un fatturato che nel 1996 ha toccato i 611 miliardi ed un utile di 20 miliardi. Gli investimenti nel 1997 per ricerca, sviluppo, formazione e progetti di cambiamento ammontano a 15 miliardi.

Quanto alla cornice giuridica, la SO.GE.I. dal 1991 opera in regime di concessione avendo la legge n. 413 del 1991 (finanziaria 1992) previsto di affidare in concessione la manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

La convenzione di concessione stipulata il 13 aprile 1992 ha una durata di nove anni, dal 14 maggio 1992 al 13 maggio 2001. Detta convenzione rinvia a specifici atti esecutivi la definizione delle attività da svolgere, i relativi corrispettivi e le modalità dei controlli da parte

dell'amministrazione. Gli atti esecutivi in vigore sono dieci e per ogni atto esecutivo gli obiettivi da realizzare sono pianificati annualmente in appositi piani tecnici di automazione.

Le attività vengono espletate attraverso prestazioni professionali del personale SO.GE.I. le cui tariffe sono congruite dall'AIPA, ed attraverso l'acquisizione di beni e servizi esterni che avviene con procedure di gara in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di forniture ed appalti pubblici.

Le previsioni di spesa del sistema informativo al Ministero delle finanze, stando ai piani tecnici di automazione 1998, ammontano a 305 miliardi di lire per beni e servizi a rimborso, e 295 miliardi di lire per prestazione professionale.

La SO.GE.I. svolge le attività informatiche del Ministero delle finanze per gestire le imposte; assicurare l'operatività degli uffici finanziari; fornire ausilio alla lotta all'evasione e alle manovre di politica fiscale; costituire la banca dati dei contribuenti italiani; fornire servizi ai contribuenti.

Il ventaglio delle attività svolte dalla SO.GE.I. comprende anche: studi di fattibilità e consulenza; analisi, progettazione, realizzazione e manutenzione del software applicativo; scelta dimensionamento dell'hardware; scelta, installazione e implementazione del software di sistema; gestione della rete di telecomunicazione; conduzione e gestione operativa dei centri di elaborazione dati; assistenza agli uffici dell'amministrazione.

Si apre la discussione. Pongono domande il presidente MANTICA, i senatori CADDEO, VENTUCCI e MONTAGNA, i deputati DANESE, PISTONE, VANNONI, CAMBURSANO e FROSIO RONCALLI.

Rispondono il presidente della SO.GE.I. Giorgio Mottura, il direttore generale ingegner Nicola Cajano e più diffusamente l'Amministratore delegato dottor Gilberto Ricci. Al presidente Mantica che aveva chiesto delucidazioni sui rapporti con l'Ancitel, la società di Informatica dell'Associazione dei Comuni italiani, l'amministratore delegato risponde che dopo il cambiamento del vertice aziendale dell'Ancitel i rapporti sono improntati alla massima collaborazione, tenuto conto che le strategie aziendali puntano al massimo coinvolgimento delle strutture comunali.

Il deputato DANESE in particolare solleva il problema di un più puntuale controllo della Commissione parlamentare sui contenuti e sui tempi delle convenzioni attraverso le quali il Ministero delle finanze accorda in concessione i servizi informatici ad una società specializzata. Chiede a questo proposito se, in una prospettiva di ampia privatizzazione, vi siano sufficienti elementi consolidati per gestire al meglio situazioni probabili di incertezza.

Il dottor RICCI risponde che, con la riforma di imminente realizzazione, il Ministero delle finanze si appresta a divenire un grande sistema

telematico centrale che elimina completamente il supporto cartaceo, ed al quale faranno riferimento direttamente le strutture periferiche. La questione è molto rilevante nella prospettiva in cui si colloca il nostro ordinamento, di un accentuato decentramento delle imposte con aspetti di vero e proprio federalismo fiscale. Ora le regioni, nell'attuale loro configurazione giuridica, come è noto percepiscono ma non gestiscono le entrate. Una imposta come l'IRAP che prevede un gettito dell'ordine di 60-70.000 miliardi avrebbe bisogno per essere gestita a livello regionale di un'organizzazione che le regioni attualmente non hanno. Il Ministero delle finanze si propone a questo proposito di offrire un sovrappiù, che non coincide con la semplice messa a disposizione di dati informativi ma comprende anche supporti organizzativi.

Il senatore VENTUCCI in particolare si dice favorevolmente impressionato dalla visita presso i locali della SO.GE.I. La potenza informativa della struttura raggiunge un livello di specializzazione che lo ha colpito. Chiede però ragguagli su due punti. La prima questione riguarda i rapporti tra la massa delle informazioni acquisibili (anche attraverso incroci con altre banche dati in possesso dell'amministrazione) e i compiti spettanti all'Autorità per la difesa dei dati personali; d'altra parte chiede di avere chiarimenti sulla riduzione dell'utile nel 1997.

Il presidente della SO.GE.I. MOTTURA chiarisce che l'ordine di grandezza del fatturato nell'esercizio 1997 è effettivamente calato, ma solo per il motivo che il Ministero ha effettuato acquisti inferiori rispetto all'anno precedente, e sono pertanto diminuiti i rimborsi.

Il deputato PISTONE sollecita uno sforzo di riqualificazione nel campo della trasparenza e della correttezza, ed in generale sul piano della ricaduta sul sistema complessivo in vista dell'obiettivo prioritario della lotta all'evasione fiscale. L'evasione fiscale richiama il problema della inefficacia degli attuali sistemi di accertamento e quindi di riscossione, ponendo l'esigenza di un sistema unico telematico che assicuri uniformità di trattamento a difesa di tutti i cittadini e delle esigenze indefettibili della cosa pubblica. Ritiene che gli investimenti in questo campo sarebbero ad alto valore aggiunto per l'intera comunità.

Il deputato CAMBURSANO chiede chiarimenti sulla congruità delle tariffe delle prestazioni professionali con i livelli attualmente correnti nel mercato. Ritiene che questo sia un problema importante dovendo le esigenze informatiche dell'amministrazione delle finanze sposarsi con il processo di privatizzazione in atto.

Dopo che il senatore MONTAGNA ha chiesto quali servizi la SO.GE.I. è in grado di offrire ai contribuenti, e il deputato VANNONI ha richiesto notizie più precise sul costo del personale e sui livelli dell'organizzazione interna alla SO.GE.I. - che non saprebbe come mettere a confronto con le cifre del fatturato - prende la parola il deputato FROSIO RONCALLI. L'onorevole Roncalli si dice contraria al ricco-

metro, ma chiede se risponda al vero la notizia, pubblicata su Italia Oggi, secondo la quale la SO.GE.I. è stata estromessa dal trattamento dei dati relativi al livello dei redditi. Chiede inoltre se lo snellimento conseguente alla riforma del 1998 consentirà di liberare energie spostandole dalla fase del controllo formale a quelle della lotta all'evasione.

Il dottor Ricci si scusa per non poter rispondere più approfonditamente dato che il presidente Mantica lo sollecita a concludere rapidamente a causa della concomitanza dei lavori parlamentari.

La lotta all'evasione si fa essenzialmente attraverso la dichiarazione unica, perchè essa comporta per forza di cose una serie di autodichiarazioni che il soggetto sarà costretto ad effettuare.

Dopo aver ripetuto che la riorganizzazione del Ministero comporterà la soppressione, a partire dal 1999, di tutti i supporti cartacei, dichiara che le strategie aziendali prevedono un forte contenimento dei costi proprio per aumentare il peso degli investimenti e un più efficiente approntamento degli strumenti di lotta all'evasione fiscale. I contratti con l'Amministrazione dovranno a questo proposito subire importanti modifiche proprio per rendere più flessibili, celeri ed efficaci le modalità di intervento. Conclude occupandosi dei servizi ai contribuenti, che competono essenzialmente all'amministrazione centrale delle finanze, ma coinvolgono anche una responsabilità della SO.GE.I.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Umberto Carpi.

La seduta inizia alle ore 13,45.

Comunicazioni del Presidente

(A007 000, B31^a, 0016^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 11 febbraio 1998, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo concernente modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 12 febbraio 1998 tale schema alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 marzo 1998.

Parere su atti del Governo

Schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0009^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio ultimo scorso.

Il deputato Franco FRATTINI, riconoscendo l'importanza e la necessità di una riforma del commercio, precisa gli obiettivi che tale riforma dovrebbe raggiungere: 1) eliminazione progressiva dei vincoli

all'iniziativa economico-privata, favorendo la competizione e, quindi, i consumatori; 2) tutela e valorizzazione della piccola e media impresa che in questo campo deve porre un particolare accento al commercio di prossimità, cioè l'interesse del consumatore attraverso una presenza del tessuto commerciale all'interno dei quartieri; 3) promozione del commercio come settore che contribuisce a migliorare la qualità della vita; 4) regole precise e chiare insieme ad una progressività nel percorso di liberalizzazione senza alcuna distruzione di valori economici. Diventa, pertanto, fondamentale la coerenza tra i vari settori all'interno dei quali è necessaria una maggiore flessibilità, primo fra tutti il settore del lavoro.

Prima di passare all'esame nel merito del provvedimento, evidenzia i limiti di metodo del provvedimento in esame.

In primo luogo, rileva che è mancato nella fase di esame dello schema di decreto il confronto con le categorie interessate. A ciò si aggiunge, in secondo luogo, un'impostazione troppo centralistica, poco rispettosa delle autonomie locali: l'emanazione di regole uniformi su tutto il territorio nazionale mal si concilia con la differenza di realtà municipali. Alla luce di tale presupposto sarebbe stata preferibile una consultazione del Governo con gli enti locali, perplessi sia sul metodo che sul merito del provvedimento in esame.

Fa presente, in terzo luogo, l'incoerenza del provvedimento con la disciplina di altri settori: non è concepibile pensare di realizzare la liberalizzazione del commercio e parallelamente irrigidire le regole sulla prestazione lavorativa dei dipendenti con un provvedimento, quale quello delle trentacinque ore. A ciò si aggiunge la scarsa coerenza tra il provvedimento in esame, nella parte relativa alle autorizzazioni commerciali, e la disciplina vincolistica in materia di locazione che restringe in misura maggiore la normativa sulle locazioni commerciali.

Passando all'esame nel merito del provvedimento, evidenzia, in primo luogo, la inopportunità della previsione di una superficie minima al di sotto della quale vi è libertà di apertura dell'esercizio commerciale. A tal proposito occorre considerare le realtà dei piccoli comuni nei quali è difficile trovare esercizi commerciali con superficie di trecento metri quadrati.

Relativamente, poi, agli interventi a sostegno della formazione sia per gli operatori del commercio sia per le imprese, occorre rafforzarli visto che è il consumatore a richiedere un operatore commerciale ben qualificato.

Segnala che è impossibile pensare che la riforma del commercio lasci privi di copertura coloro che hanno investito i propri risparmi per ottenere una autorizzazione commerciale. Ciò creerebbe una mancanza di fiducia dei cittadini nei confronti della Pubblica amministrazione relativamente alla tutela dei diritti quesiti.

Quanto alle tabelle merceologiche, osserva che il raggruppamento in due grandi categorie è contraddittorio con l'esigenza del consumatore ad avere operatori commerciali ben qualificati. Si domanda, pertanto, quale preparazione si possa garantire se la formazione riguarda due aree all'interno delle quali è ricompresa la specializzazione in settori comple-

tamente diversi tra loro. Perciò, tra le attuali ottantasette tabelle merceologiche e le due proposte dal Governo nel provvedimento, è preferibile adottare una soluzione intermedia.

Relativamente, poi, agli orari degli esercizi commerciali, è necessario prevedere che sia il Comune a regolarli, in modo da calibrare il fabbisogno orario di disponibilità degli esercizi commerciali.

Non si può, inoltre, non rilevare la necessità di un collegamento tra la pianificazione commerciale e la normativa urbanistica, al fine di evitare l'aumento indiscriminato della grande distribuzione: dichiara, a tal proposito, di essere favorevole al pluralismo distributivo.

Riferendosi alla Provincia autonoma di Bolzano, fa presente che la disciplina in materia di commercio non è oggetto in tale regione di competenza primaria, a differenza di quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale. In una prospettiva di rilancio delle autonomie locali, è difficile conciliare tale tendenza dell'ordinamento con la difficoltà per alcune province autonome a subire le regole dettate centralisticamente. Per ovviare a tale realtà, sarebbe opportuno procedere con un adeguamento statutario al riconoscimento di una competenza primaria in tale materia anche per la realtà altoatesina.

Il deputato Luciano CAVERI osserva preliminarmente come, a suo avviso, il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame non possa essere condiviso in quanto con esso si limiterebbe l'autonomia delle regioni a statuto speciale. In questo senso anche la Corte costituzionale ha recentemente riconosciuto un'ampia potestà normativa alle regioni a statuto speciale in relazione alle competenze in materia di emanazione di norme di attuazione.

Rileva quindi che, sebbene il provvedimento in esame possa apparire una sorta di «doccia fredda» sul settore del commercio, esso non era inaspettato in quanto da tempo il Parlamento ne discute.

Per quanto attiene al merito, auspica alcune modifiche allo schema di decreto in ordine all'individuazione delle tre tipologie degli esercizi in funzione delle aree, all'abolizione del REC ed al potenziamento delle misure per la formazione professionale.

Inoltre, per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 9, sottolinea l'opportunità che la procedura autorizzativa per l'apertura delle grandi strutture di vendita preveda anche il parere della regione nel cui territorio insiste l'esercizio, nonché il parere della regione limitrofa al fine di giungere ad un'organica distribuzione delle grandi strutture anche in ambito interregionale.

Per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo 10, in base alla quale la regione può prevedere norme speciali per favorire lo sviluppo della rete commerciale e distributiva, sottolinea l'esigenza che in essa siano ricomprese anche le aree industriali dismesse le quali sono sempre più frequentemente destinate ad aree commerciali.

Osserva infine come vi sia l'opportunità di prevedere, al pari di quanto da tempo avviene in Francia, delle agevolazioni per quanto riguarda gli orari di apertura degli esercizi a gestione familiare, nonché norme per equiparare la posizione degli esercenti proprietari di immobi-

le ai commercianti locatari. Questi ultimi, infatti, alla luce della nuova disciplina che abolisce la necessità della licenza per le imprese minori, a differenza dei proprietari perderebbero uno degli elementi patrimoniali fondamentali dato dal valore dell'avviamento. Per tale motivo preannuncia alcune modifiche alle disposizioni in materia di locazione commerciale.

Infine esprime il proprio avviso favorevole sul provvedimento nel suo complesso.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI fa presente che il parere contrario del gruppo di Alleanza Nazionale sulle modalità e le procedure che sono state osservate per lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione è ormai ben noto in quanto già evidenziato da autorevoli colleghi sia presso la X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati sia presso la Commissione Industria del Senato.

Aggiunge che le riserve sono state suffragate dai pareri di illustri giuristi che hanno sottolineato che, nel provvedimento in esame ricorrono gravi violazioni delle norme costituzionali, sia per quanto riguarda la delega in base alla quale il Governo ha tracciato uno schema che non consente all'esecutivo di avventurarsi fin dove è invece giunta la bozza del decreto, sia per quanto riguarda le questioni trattate che non possono in alcun modo essere «coperte» da una legge delega che fissa come «oggetto» della delega stessa il riordino di attività proprie di pubbliche amministrazioni, dato che di pubbliche amministrazioni in questo caso non si tratta. Considerando che numerosi articoli sono sospetti di essere costituzionalmente illegittimi in quanto lesivi dell'articolo 76 della Costituzione «per esorbitanza dell'oggetto della delega stessa», è necessario insistere su un altro fattore, oltremodo importante, di incostituzionalità: la mancanza di principi e criteri direttivi che dovrebbero essere stati formulati nella delega per «indirizzare e delineare la discrezionalità del legislatore delegato».

Dichiarando di essere consapevole del ruolo e della funzione della Commissione, fa presente che il gruppo di Alleanza Nazionale si atterrà ugualmente ad una disamina dell'articolato dello schema di decreto legislativo, ferma restando l'intenzione, come forza politica, al termine dell'*iter* procedurale, di rivolgersi, nei modi e nei tempi, al massimo garante della Costituzione, affinché, se lo riterrà opportuno, adotti quei provvedimenti previsti dall'articolo 74 della Costituzione.

Entrando nel merito e riconoscendo la necessità di riformare l'ormai obsoleta legge n. 426 del 1971, ricorda che il gruppo di Alleanza Nazionale aveva presentato una proposta di legge che prevedeva una razionale riforma della disciplina del commercio, attraverso un sistema integrato tra grande distribuzione e commercio tradizionale, affidando alle regioni il controllo e l'indirizzo di una programmazione che andasse gradualmente a qualificare e ad associare, anche con incentivi, i piccoli operatori del commercio. La proposta nasceva dall'esigenza di giungere ad una liberalizzazione delle norme che disciplinano il commercio in vista dell'ingresso in Europa e della prospettiva di globalizzazione dei mercati. Considerando che un libero mercato prevede precise ed indiscu-

tibili norme che regolamentino e tutelino la domanda e l'offerta, la proposta di legge presentata mirava all'emanazione di una normativa snella, di facile interpretazione, con poche ma chiare regole, utili non solo per chi opera o per chi volesse intraprendere un'attività commerciale, ma anche e soprattutto per la Pubblica Amministrazione. Nella proposta di legge si chiedevano, inoltre, un graduale processo di riqualificazione della rete esistente, seri incentivi alle aggregazioni attraverso una calibrata riduzione dei vincoli, al fine di contenere la polverizzazione degli esercizi commerciali e al fine di evitare una liberalizzazione selvaggia: si proponeva, inoltre, di rivedere la normativa sui piani di adeguamento e sviluppo della rete di vendita, i cosiddetti «Piani Commerciali».

Lo spirito della legge n. 426 era stato – a causa di successivi regolamenti, leggi, leggine e decreti – completamente stravolto. La funzione dei piani doveva essere quella di promuovere tutte le varie forme di vendita perchè il consumatore avesse sia la garanzia di scelta in un ambito concorrenziale che la garanzia di una adeguata redditività degli esercizi commerciali esistenti. Tale obiettivo non si è realizzato: lo sviluppo urbanistico di tantissimi comuni italiani ha fatto sì che nascessero insediamenti di grossa distribuzione, spesso aggirando le leggi, quasi sempre fagocitando piccoli esercizi commerciali e creando di fatto sempre più condizioni favorevoli, da una parte, e sfavorevoli, dall'altra.

Fa presente che molti quartieri, con zone abitative periferiche, diverranno sempre più invivibili, in seguito all'abbandono di piccoli esercizi commerciali, creando problemi di ordine sociale nonché serie difficoltà a persone anziane, disabili e a tutti coloro che non dispongono del mezzo di locomozione per andare a fare la spesa quotidiana. I centri storici e, comunque, le vie commerciali di un'infinità di comuni italiani hanno poche infrastrutture e pochi parcheggi con il risultato di un sicuro vantaggio per le grosse strutture di vendita che, invece, potevano e possono avere a disposizione ampi spazi per poter realizzare sia le une che gli altri.

È certamente necessario procedere al superamento della licenza in quanto tale, perchè intrisa di troppi cavilli burocratici, utili soltanto ad incentivare la speculazione e le clientele politiche: a tal proposito si chiede una nuova forma di autorizzazione più semplice, certamente, ma non aperta a tutti e alla vendita di tutto senza nessuna preparazione professionale.

Poichè occorre rivedere il REC perchè, così come strutturato, in troppe occasioni non ha assolto al suo compito primario di preparare il futuro commerciante alla professione, al suo posto si propone l'obbligatorietà di partecipazione a corsi di formazione professionale per tutti i settori merceologici.

Quanto all'accorpamento di alcune tabelle merceologiche, fa presente che il passaggio - come previsto nel provvedimento in esame - a soli due raggruppamenti, alimentari e non, è certamente troppo. Non è nemmeno pensabile immaginare che tipo di negozio ci si possa inventare a seguito di questa estrema semplificazione.

Non si può, poi, non evidenziare come la tutela del consumatore possa e debba avvenire attraverso forme di accesso al comparto com-

merciale che favoriscano la qualificazione professionale, senza ricercare metodi surrettizi per porre barriere ed ostacoli alle entrate. Occorre preparare la futura classe imprenditoriale ad affrontare il mercato in tutte le sue variabili complessità: e questo non solo per la tutela della categoria, ma anche per la tutela degli stessi consumatori.

Nè è giustificato, come si è cercato di fare, affermare che per avviare un'attività industriale non occorre alcun attestato professionale e che quindi anche per il commercio è fuori luogo prevederlo. Mentre per avviare un'attività industriale occorrono ponderose disponibilità economiche e spiccate conoscenze che, di fatto, limitano il novero degli aspiranti industriali, per una attività commerciale l'investimento iniziale può anche essere limitato a cifre di modeste dimensioni e, quindi, di possibile e facile accessibilità ad una moltitudine di soggetti, non tutti certamente preparati ad affrontare con efficacia ed efficienza il mercato. L'assenza di formazione professionale rischia di inflazionare il mercato dalla presenza di imprese «mordi e fuggi» che impoveriscono il settore, senza apportare alcun beneficio agli utenti ed ai consumatori.

Così operando si ingenera la errata convinzione che svolgere un'attività commerciale è facile e semplice e forse anche opportuno, facendo un grave torto ad una categoria che ha nelle diffuse qualità ed intelligenze imprenditoriali la forza più viva per reggere ad una concorrenza che è sempre più agguerrita.

La mancata previsione del requisito professionale per l'accesso all'attività commerciale per il settore non alimentare rischia, soprattutto in relazione agli esercizi di vicinato, tenuto conto della loro liberalizzazione, di provocare l'immissione nel settore di operatori improvvisati che difficilmente potranno resistere sul mercato, data l'accentuata concorrenza già esistente nel settore.

Tutto ciò peraltro in contraddizione con i regolamenti e le direttive CEE sulla tutela dei consumatori che prevedono l'obbligo di informazione del consumatore sulle caratteristiche tecniche dei prodotti, il loro utilizzo, le norme di sicurezza eccetera e che, pertanto, richiedono una specifica competenza professionale che deve essere acquisita dall'operatore prima dell'effettivo ingresso sul mercato.

La liberalizzazione, poi, degli esercizi di vicinato connessa al limite dimensionale di trecento metri quadrati non risponde alla realtà italiana e pone il settore in condizione di oggettivo malessere, provocando una reazione da parte della stragrande maggioranza dei piccoli imprenditori, già operanti sul territorio, che perderebbero anche il valore dell'avviamento commerciale.

I limiti di superficie individuati per la definizione delle piccole strutture risultano, infatti, considerata la superficie media delle stesse (circa novanta metri quadrati), eccessivi specie in relazione ai comuni con minore densità demografica.

Se, da un lato, non si può che auspicare la sburocratizzazione amministrativa, dall'altro, bisogna avere particolare sensibilità per accompagnare i processi di rinnovamento in forma graduale e rapportarli alle diverse realtà territoriali che caratterizzano la nostra penisola.

Una differenziazione dei limiti dimensionali in relazione alla consistenza demografica dei comuni si impone anche per le grandi strutture in considerazione della sfera di attrazione commerciale ultra comunale con conseguente impatto negativo sulla rete distributiva locale ed, in particolare, sugli esercizi diretti ad assicurare un servizio di prossimità.

È necessario, pertanto, prevedere da parte dei comuni l'emanazione di criteri per valutare l'impatto dell'apertura di un esercizio di vicinato sull'apparato distributivo locale esistente.

Tale competenza deve, inoltre, essere estesa a tutti i comuni e non soltanto a quelli compresi nelle grandi aree metropolitane e nelle aree sovracomunali. Una tale previsione dovrebbe qualificarsi come un elemento permanente della nuova normativa.

In alternativa, per assicurare quanto meno maggiore gradualità alla prevista liberalizzazione, è necessario aumentare da due a cinque anni il periodo di operatività attualmente previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10.

La natura di legge quadro dello schema di decreto ed i principi previsti dalla legge delega rendono, inoltre, necessarie l'indicazione delle finalità e degli obiettivi sui quali i comuni devono basare i criteri per il rilancio delle autorizzazioni per l'insediamento delle medie strutture di vendita.

Il solo richiamo alle disposizioni regionali previste dall'articolo 6 non è sufficiente, contenendo le stesse, con riferimento alle medie strutture, solo i criteri per la localizzazione delle aree. È pertanto necessario richiamare esplicitamente anche gli obiettivi e le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 6 per le grandi strutture di vendita (in particolare: determinare gli obiettivi di presenza delle medie strutture, la compatibilità dell'impatto territoriale, la salvaguardia dei centri storici e della rete distributiva delle zone di montagna, rurali ed insulari, la priorità per gli insediamenti commerciali atti a recuperare le piccole e medie industrie già operanti sul territorio interessato).

La norma di cui all'articolo 8, comma 5, che considera atto dovuto l'apertura di una media struttura (quindi fino a duemila metri quadrati) attraverso la concentrazione di due esercizi di vicinato di generi di largo e generale consumo anche di minime dimensioni, prospetta una soluzione con effetti dirompenti sull'equilibrio della rete distributiva esistente, in netto contrasto con l'indirizzo perseguito dalla legge n. 662 del 1996 che consente l'apertura di un esercizio di generi di largo e generale consumo con superficie non superiore a seicento metri quadrati attraverso la concentrazione di almeno quattro esercizi dello stesso settore merceologico.

La previsione dello strumento della Conferenza di servizi, con la individuazione di una procedura speciale rispetto alla sua configurazione tipica prevista dalla normativa istitutiva della conferenza stessa, per il rilascio delle autorizzazioni comunali delle grandi strutture di vendita, suscita forti perplessità in ordine alla possibilità di una applicazione funzionale a rendere certo e non farraginoso l'iter previsto per tali autorizzazioni. Ritiene, pertanto, preferibile la conferma dell'attuale procedura basata sul nulla osta regionale e l'autorizzazione comunale.

Quanto all'obiezione che tale procedura presenta il difetto di un doppio binario che attribuisce la responsabilità a due soggetti – regione e comune – prestandosi ad un rilievo di ambiguità, essa può essere superata con il correttivo di rendere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale il nulla osta regionale, essendo la regione soggetto titolare delle competenze programmatiche.

In ogni caso anche se si confermasse la procedura della Conferenza di servizi, è indispensabile che il comma 4 dell'articolo 9 sia modificato attribuendo alla regione e non ai comuni la facoltà di deliberare le norme sul procedimento concernente le grandi strutture di vendita: la molteplicità dei comuni richiederebbe quanto meno una concentrazione per l'individuazione di una procedura omogenea che richiederebbe necessariamente tempi non brevi.

Per quanto riguarda gli orari di vendita, l'attuale formulazione dello schema di decreto legislativo sulla riforma del commercio necessita di alcune modifiche e precisazioni al fine di assicurare un quadro di certezza giuridica in ordine ai criteri posti a base della programmazione da parte delle regioni e dei comuni. È sbagliato, infatti, lasciare alla libera scelta dell'imprenditore l'apertura per un massimo di otto festività: occorre un coordinamento a livello regionale e comunale per impedire che di tale opportunità ne benefici esclusivamente la grande distribuzione: le deroghe per le città d'arte e per i comuni turistici vanno limitate alle zone di effettivo interesse turistico ed ai periodi di maggiore afflusso turistico. Le regioni, nel definire l'individuazione delle città d'arte e quelle ad economia turistica, debbono preventivamente acquisire il parere delle associazioni maggiormente rappresentative di settore.

Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, era sicuramente necessario procedere al superamento della legge 28 marzo 1991, n. 112, che regola il commercio su aree pubbliche e che peraltro non è mai stata applicata integralmente forse in nessun comune d'Italia ed è sicuramente stata stravolta da regolamenti e decreti, fino a rendere questo settore per lo meno per quanto attiene alle tabelle merceologiche, già dal 15 maggio 1996 anticipatore dello schema in esame.

A partire da quella data infatti tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche potevano e possono ampliare all'infinito il contenuto merceologico dell'autorizzazione alla sola condizione dell'iscrizione al REC. In teoria, quindi, fatti salvi i requisiti igienico-sanitari, era ed è possibile trovare una bancarella che può vendere prodotti di ogni genere. Anche in questo settore c'era solo la necessità di direttive semplici e chiare attraverso le quali le singole regioni potessero emanare dei regolamenti altrettanto chiari e semplici sia per il rilascio di autorizzazioni che per le concessioni dei posteggi. Non c'era, però, bisogno di creare nuove conflittualità consentendo agli itineranti di ottenere una autorizzazione valida sull'intero territorio nazionale.

Sarebbe stato, poi, equo lasciare la possibilità per coloro che avessero ottenuto le autorizzazioni con posteggio di potersi spostare nell'ambito regionale, limitatamente, però, ai giorni in cui non è previsto il posteggio.

Stante la conflittualità e l'abusivismo nel settore dell'ambulato, non ci si può soltanto affidare a sanzioni amministrative, ma è necessario ripristinare la confisca delle merci e delle attrezzature per chi opera sprovvisto di autorizzazione.

Avviandosi alla conclusione, non può non evidenziare come questo schema di decreto legislativo non abbia tenuto nella giusta considerazione il contenuto proprio della delega e come risponda alle attese degli operatori del settore con particolare riguardo alla previsione normativa di: 1) strutture di supporto creditizio e finanziario, a partire dai consorzi e dalle cooperative di mutua garanzia; 2) assistenza tecnico-progettuale alle imprese commerciali, per il tramite delle associazioni di rappresentanza, per progettare, realizzare, gestire iniziative per il settore avvalendosi dei programmi di finanziamento comunitari; 3) previsione di ammortizzatori sociali, oltre ad agevolazioni fiscali e previdenziali; 4) sistemi di qualificazione e di formazione imprenditoriale nonché strumenti per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile; 5) centri di assistenza tecnica e gestionale delle imprese; 6) programmi di innovazione tecnologica e di applicazione del commercio elettronico.

Fa presente che il gruppo di Alleanza Nazionale, nel ribadire la propria contrarietà allo schema del decreto legislativo sulla nuova disciplina del commercio, si riserva di presentare emendamenti che, in particolare modo, indicheranno precisi criteri per la: 1) riaffermazione del principio della qualificazione morale e professionale per l'accesso all'attività commerciale in qualsiasi settore merceologico (alimentare, non alimentare, misto); 2) istituzione da parte delle regioni di un sistema permanente di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori in attività e di assistenza tecnica a favore in particolare delle piccole e medie imprese con la gestione delle organizzazioni imprenditoriali del commercio in collaborazione con le Camere di commercio; 3) emanazione entro termini prestabiliti, da parte delle regioni, di norme di carattere urbanistico dirette ad imporre ai comuni l'obbligo di prevedere, nei piani regolatori e negli altri strumenti urbanistici, le aree che possono essere destinate ad insediamenti commerciali finalizzate ad assicurare l'adeguatezza e l'efficienza del servizio distributivo, tenendo conto delle interrelazioni con gli insediamenti abitativi e produttivi, con la mobilità dei consumatori e con l'assetto dei trasporti e della rete viaria; 4) conferma dell'obbligo della regione di emanare norme, direttive e criteri di programmazione economico-commerciale per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita rivolte al perseguimento dell'obiettivo: *a)* della promozione di una rete distributiva che assicuri il rispetto della libera concorrenza, mediante la predeterminazione degli obiettivi di presenza e di sviluppo delle medie e grandi strutture di vendita, delle varie formule organizzative della distribuzione e della pluralità delle insegne; *b)* della compatibilità dei nuovi insediamenti sulle funzioni territoriali ed in ordine a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento tenendo conto della rete distributiva esistente; *c)* della salvaguardia dei centri storici e della rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari; 5) conferma dell'attribuzione ai comuni della competenza al rilascio delle autorizzazioni, fatta salva la necessità del

nulla osta regionale per le grandi strutture di vendita; 6) obbligo da parte delle regioni e dei comuni di garantire la partecipazione, ai sensi della legge n. 241 del 1990, ai procedimenti per l'emanazione delle direttive urbanistiche e di programmazione commerciale, delle organizzazioni imprenditoriali del settore, degli enti locali e delle altre parti sociali interessate; 7) previsione di una normativa transitoria diretta a sospendere la presentazione di nuove domande fino all'emanazione degli strumenti regionali previsti dalla legge quadro e introduzione di «norme suppletive» per il rilascio delle autorizzazioni in casi di inerzia delle regioni oltre i termini previsti, nonché di norme atte ad impedire l'ulteriore polverizzazione dell'apparato distributivo, limitando l'apertura di piccole strutture e valorizzando l'acquisizione di quelle esistenti; 8) fissazione di un termine entro il quale debbono essere esaminate le domande di nulla osta pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge, in base alle indicazioni programmatiche adottate ai sensi della legge n. 426 del 1971, sentito il parere della commissione regionale prevista dall'articolo 17 della legge n. 426 del 1971 e/o utilizzando, se del caso, la conferenza dei servizi con la partecipazione delle organizzazioni imprenditoriali interessate.

Conclude, dichiarando che il gruppo di Alleanza Nazionale intendeva intervenire non su uno schema di decreto legislativo ma su un disegno di legge anche governativo che potesse dare agli operatori del commercio ed agli stessi consumatori la certezza che su una riforma così importante tutto il Parlamento può intervenire, offrendo un contributo non soltanto per una più razionale distribuzione del commercio in Italia ma, soprattutto, per poter creare, proprio in vista dell'ingresso in Europa, e di una globalizzazione dei mercati, i presupposti per una ripresa economica di un settore che ha tanto contribuito alla produzione, all'occupazione e alla ricchezza di questo Paese.

Poichè ciò non è avvenuto, occorre che il Governo recepisca le istanze che provengono dalle opposizioni e delle categorie, tenendo presente che la partita è così importante, così vitale che non può essere sottovalutata.

L'evoluzione della distribuzione italiana sarà fortemente influenzata dalla scelta legislativa che il Governo intende prendere: è necessario avere consapevolezza del modello di sviluppo che occorre agevolare perchè l'impresa distributiva italiana abbia una prospettiva e possa competere nel mercato europeo, conservando caratteri di autonomia che appartengono al modello dell'impresa Italia.

Il senatore Gianni NIEDDU osserva preliminarmente come sia di vecchia data la consapevolezza parlamentare dell'esigenza di pervenire ad una riforma organica della disciplina del commercio. Tuttavia questa consapevolezza, per quanto si sia tradotta nell'arco di oltre quindici anni in numerosi tentativi di riforma, ancora non è approdata ad un risultato positivo.

Per quanto riguarda il merito del decreto legislativo, rileva che il Governo ha largamente fatto riferimento al lavoro svolto in materia dalla Commissione attività produttive della Camera, nonché ai rilievi ed ai

suggerimenti della Autorità garante della concorrenza e del mercato inviati al Presidente del Consiglio dei Ministri già nel 1993. Ma alle ragioni preesistenti, che supportavano la necessità della riforma della normativa del settore, si sono via via venute sommando quelle conseguenti al processo di unificazione monetaria Europea. Come è noto si tratta di un processo che ha qualificato tutte le decisioni di politica economica e sociale, operate dal 1992 in poi nel nostro Paese. Vi è stata infatti una imponente opera di adeguamento del Sistema Paese agli standard dei nostri alleati-concorrenti europei.

Si farebbe torto al Parlamento e soprattutto all'intelligenza dei cittadini che hanno sopportato notevoli sforzi sulla via del risanamento e del rispetto dei parametri di convergenza se si dimenticasse che la legge 15 marzo 1997, n. 59, così come le riforme costituzionali, sono componenti essenziali di questo ampio e ambizioso progetto di adeguamento strutturale del sistema Italia. Un adeguamento per il quale determinante è la concorrenza e la libertà di accesso al mercato.

In questa azione non possono esserci aree franche e rendite di corporazione, tanto meno quelle del terziario e dei servizi che finirebbero, se così fosse, per annullare i risultati ottenuti dalla razionalizzazione e dall'ammodernamento della Pubblica Amministrazione e del sistema produttivo innanzitutto industriale.

Con la gradualità opportuna e preservando le peculiari caratteristiche del settore in Italia, conseguenti anche alla sua orografia, diventa ineludibile il passaggio relativo alla promozione e razionalizzazione della rete distributiva, al fine di una sua maggiore efficienza e del contenimento dei prezzi. A tale proposito nell'articolo 1 quest'ultima finalità, espressamente richiamata nell'articolo 4 della legge n. 59 del 1997, andrebbe meglio esplicitata e sottolineata.

A proposito dell'obiettivo del contenimento dei prezzi ricorda che lo scorso ottobre è stata pubblicata una ricerca dell'Istituto NOMISMA dalla quale si evince che ove la struttura commerciale italiana fosse simile a quella media europea, sulla sola spesa alimentare il potere di acquisto per le famiglie crescerebbe di oltre 7.500 miliardi, a vantaggio soprattutto dei ceti più deboli (disoccupati, operai, pensionati) con un risparmio dell'otto per cento sul reddito familiare. Superando la disciplina vigente si perverrebbe quindi all'adozione di una legislazione drasticamente semplificata e simile a quella degli altri paesi europei. Verrebbero così a cadere anacronistiche ed anomale barriere (REC e tabelle merceologiche). Da qualche parte si obietta che la nuova disciplina comprometterebbe il destino del settore; sono stati a questo proposito usati termini ultimativi quali «distruzione delle imprese» e altri similari, ma i dati mostrano che le imprese non sono state affatto preservate o tutelate dalla vecchia normativa. Infatti dal 1991 al 1996 i negozi al dettaglio sono diminuiti, senza alcun indennizzo, di circa un terzo passando dal numero di 757.732 del 1991 a quello di 502.813 del 1996. Basterebbe questo dato a dimostrare che il valore effettivo dell'azienda commerciale non risiede nella licenza - che non tutela affatto la eventuale incapacità di reggere sul mercato - ma in realtà il valore dell'azienda sta nell'avviamento e nella capacità di evolversi rispetto alle sollecitazioni del merca-

to. Si può poi notare che le licenze in essere risultano comunque valorizzate dalle disposizioni transitorie del decreto legislativo. Infatti, fino alla entrata in vigore delle misure di liberalizzazione all'accesso, l'apertura di un esercizio entro i trecento metri quadri è possibile solo per chi, detenendo già delle licenze commerciali, può concentrare almeno due di esse in un nuovo esercizio. Dunque a prepararsi, con due anni di tempo, per la nuova disciplina saranno gli operatori in esercizio attraverso la riqualificazione delle loro strutture.

Quanto poi alle accuse di liberalizzazione senza regole, ricorda che, a fronte di una drastica semplificazione e sburocratizzazione (peraltro da sempre richieste dalle associazioni di categoria) permangono le norme di compatibilità urbanistica e sanitaria, il meccanismo autorizzatorio per le medie e grandi strutture di vendita, che impediranno quello che è stato definito il *far-west*.

In realtà l'articolazione della riforma è tale da smentire alcune prospettive catastrofiste agitate nel dibattito recente. Anzi questa articolazione e le esplicite disponibilità del Governo consentono una discussione aperta ad arricchimenti ed aggiustamenti dei contenuti di merito del decreto legislativo, sia pure tenendone ferma l'impostazione. Da questo punto di vista una riflessione attenta può riguardare gli aspetti relativi alle politiche di sostegno ai processi di innovazione che il superamento dell'impianto vincolistico vuole indurre. È vero che il collegato alla finanziaria ha già introdotto interessanti misure di sostegno al settore, tuttavia esse sono state assunte *ante* il decreto legislativo. Del resto tutti i settori dell'economia coinvolti nel recente passato da interventi di razionalizzazione hanno potuto giovare di una corposa legislazione che ha accompagnato gli stessi, sia sul piano dei costi sociali che dei costi di investimento. In altre parole se sono da respingere posizioni di rigetto *in toto* dell'impianto riformatore, sono invece da valutare con particolare attenzione misure quali la disciplina transitoria, l'allungamento del periodo e la congruità dell'indennizzo per la rinuncia della licenza o, in alternativa, l'ammortizzatore sociale che lo sostituirà, il sostegno all'innovazione e alla aggregazione del piccolo commercio anche attraverso agevolazioni fiscali, l'accessibilità effettiva alla formazione ed il regime degli orari.

Infine, svolge un'ulteriore riflessione sul problema dei parametri quantitativi relativamente alla superficie degli esercizi di vicinato, per il quale è forse utile pensare ad una fascia all'interno della quale le regioni ed i comuni possano determinare la metratura più funzionale alla propria realtà.

Il deputato Marianna LI CALZI osserva come il decreto legislativo tenda a dare risposte positive a due diverse esigenze, manifestatesi nel settore della distribuzione e da tempo rimaste non soddisfatte: come uscire dal regime vincolistico al quale è stato assoggettato il comparto, assicurandogli, allo stesso tempo, maggiore dinamismo economico. È noto che la distribuzione italiana ha assunto caratteristiche peculiari che datano oramai da troppo tempo. Si è sviluppata una rete distributiva non si è prodotta una vera e propria concorrenza. I piccoli e medi esercizi si

sono difesi corporativamente adottando politiche di prezzi e la grande distribuzione non ha assunto il peso che ha in altri paesi.

Sotto il profilo della liberalizzazione, il decreto legislativo si caratterizza per una piena rispondenza alla filosofia della semplificazione. Una valutazione più attenta merita, invece, l'impatto economico e sociale che essa potrà avere.

Si può ragionevolmente ritenere che i punti di vendita dislocati nei centri storici non risentiranno eccessivamente dell'impatto con la nuova normativa. Si tratta di esercizi o molto specializzati o di notevole qualità, che possono contare su un giro di clientela assai più vasto della popolazione residente nella stessa area e che non devono temere nè la concorrenza della grande distribuzione, nè l'ingresso di nuovi operatori. L'impatto più forte si verificherà presumibilmente fra i medi e piccoli punti di vendita dislocati nelle periferie, che devono, al contrario, temere sia la concorrenza della grande distribuzione, normalmente dislocata proprio a ridosso e in prossimità delle periferie, sia la possibilità di una concorrenza selvaggia.

Decisiva al riguardo potrà dimostrarsi l'iniziativa delle regioni, alle quali sono demandate la programmazione commerciale e le iniziative da assumere con riferimento alla formazione e alla qualificazione degli addetti del commercio.

La suddivisione degli esercizi in tre tipologie in funzione della dimensione (fino a trecento metri quadrati, fino a duemila e oltre i duemila metri quadrati) è del tutto astratta. Essa non tiene conto che una dimensione può essere ritenuta piccola in una determinata area urbana e può, invece, risultare grande in un altro contesto. Il meccanismo di determinazione della dimensione dovrebbe essere pertanto demandato alle regioni che, nello stabilirlo, non possono prescindere dal convincimento dei comuni, che sono stati, finora, le istituzioni con più diretta responsabilità in materia di commercio.

Poteri più incisivi andrebbero ancora previsti per i comuni, in relazione alla salvaguardia dei centri storici, soprattutto nelle città d'arte, e dei centri a vocazione turistica in ragione dell'interesse paesaggistico. Nonostante il regime delle licenze, molti centri storici e molte località turistiche sono state interessate, soprattutto negli ultimi anni, da insediamenti commerciali non compatibili con il contesto. Occorre evitare che la liberalizzazione stravolga la vocazione di queste aree, evitando di arrecare gravi danni al nostro patrimonio culturale.

Anche gli ammortizzatori previsti nelle norme transitorie sono di grande importanza. La polemica sul danno che si arrecherebbe ai commercianti con l'eliminazione delle licenze non ha fondamento. Correttamente, un valore deve essere attribuito all'avviamento. Se la licenza ha avuto finora un valore, ciò è rivelatore delle gravi distorsioni che il sistema ha introdotto nel mercato creando una vera e propria rendita di posizione. La concessione di un anno di tempo per l'apertura di un nuovo esercizio fino a trecento metri quadrati, condizionato dalla concentrazione di due esercizi autorizzati, prevista dal comma 5 dell'articolo 25, non la ritiene del tutto congrua. Sarebbe preferibile prevedere un periodo di tempo più lungo.

Osserva, infine, che l'indennizzo previsto dagli articoli 6 e 7 dell'articolo 25, dovrebbe essere commisurato alle effettive potenzialità economiche degli esercenti che restituiscono il titolo autorizzatorio e dovrebbero comunque assicurare la loro effettiva ricollocazione professionale. La filosofia del decreto non può non essere condivisa, perchè allinea il nostro Paese anche in questo campo all'Europa e al mercato. Tuttavia, è opportuno che tutti gli aspetti critici che esso solleva siano tenuti nella giusta considerazione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 14,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

68^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,40.

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI ricorda che in sede di esame del decreto-legge per il parere sui presupposti costituzionali, fu sollevata la questione della possibile disparità di trattamento tra quanti posseggano un immobile danneggiato da un'alluvione o, rispettivamente, da un terremoto. Egli ritiene che tale questione possa essere risolta dalla Commissione di merito valutando se vi sono possibili casi di equivalenza del danno.

Con tale osservazione, si conviene di esprimere un parere favorevole.

(1829) FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici

(2967) SALVATO. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori

(Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia: favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 2967; favorevole sul disegno di legge n. 1829)

Il relatore MAGGIORE ritiene che non vi siano rilievi da formulare sui disegni di legge in titolo. Tuttavia osserva che l'articolo 11 del

disegno di legge n. 2967 dovrebbe essere meglio coordinato con il resto della normativa.

Con tale osservazione, la Commissione esprime un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

(2539) ZILIO ed altri. – Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche

(2546) PERUZZOTTI ed altri. – Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata

(Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra i disegni di legge e propone un parere favorevole.

La Commissione consente.

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalle unificazioni dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Muscolini; Aprea ed altri; Marras e Ciani; Signorini ed altri; Storace

(Parere su emendamenti alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 febbraio e rinviato nelle sedute del 20 e del 28 gennaio.

Il relatore LUBRANO DI RICCO conclude l'esposizione introduttiva, ritenendo impropria e foriera di rischi per la tutela dei diritti individuali, la misura di sicurezza recante il divieto di qualsiasi attività che comporti contatti con i minori, senza ulteriori specificazioni.

La Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, con le osservazioni formulate dal relatore nel corso dell'esame.

(2979) Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto

(Parere alla 2ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Il senatore MAGGIORE propone che il disegno di legge sia rimesso alla sede plenaria.

Il relatore BESOSTRI concorda, precisando che egli avrebbe proposto un parere negativo, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione.

Il disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

(2993) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini - Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

La senatrice PASQUALI sostituisce il senatore Magnalbò nella funzione di relatore, proponendo un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(2999) *DOLAZZA. - Modificazioni della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa*

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge, su cui propone un parere favorevole rilevando tuttavia che in alcuni casi potrebbe essere necessario assicurare la tutela della riservatezza di notizie concernenti questioni inerenti a obblighi e impegni internazionali.

Con tale segnalazione, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole.

(3053) *Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A.*

(Parere alla 8^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza della relatrice designata DENTAMARO, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(3010) *Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi in favore del settore dell'autotrasporto*

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

Il senatore PINGGERA considera invece difforme dalla normativa comunitaria e dal principio della libera concorrenza una normativa di favore per il trasporto stradale.

Il senatore BESOSTRI richiama l'attenzione sull'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 2, che contiene un'ambigua formulazione sulla vigenza della normativa di favore.

Il relatore MAGGIORE ritiene che si tratti di un'agevolazione di natura eccezionale, motivata dalle condizioni attuali di mercato nel settore dell'autotrasporto: egli ritiene che la Commissione di merito potrebbe verificarne la compatibilità con la normativa comunitaria.

Il senatore PINGGERA osserva che l'eventuale, accertato contrasto con la normativa comunitaria, e le sanzioni che ne deriverebbero anche per gli operatori, potrebbero determinare tensioni sociali anche superiori a quelle che hanno dato luogo alla proposizione normativa.

La Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole, con le osservazioni indicate da ultimo da parte del relatore.

(2397) DE CAROLIS e DUVA. – Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS – artigiani obbligatori annullati in contributi IVS – artigiani volontari

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PINGGERA ritiene condivisibile la finalità del disegno di legge, che non comporta problemi di compatibilità costituzionale, salvo che per la competenza primaria attribuita in materia di artigianato alle regioni e province autonome. Al riguardo, sarebbe necessaria una esplicita clausola di salvaguardia.

Il senatore BESOSTRI osserva che la normativa riguarda il trattamento previdenziale e non la disciplina dell'artigianato.

Replica il relatore PINGGERA precisando che la normativa previdenziale in questione assume come presupposto la qualificazione dell'attività come attività artigianale, rimessa a normative regionali e provinciali nei casi di competenza primaria.

La Sottocommissione esprime un parere favorevole, con l'osservazione indicata dal relatore.

(2992) TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano

(Parere alla 12^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore designato LUBRANO DI RICCO, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

100^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Barberi e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 12,10.

(2899) Concessione di un contributo straordinario alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione: favorevole condizionato)

Il relatore MORANDO ricorda che perviene dalla Camera dei Deputati un disegno di legge di concessione, per il 1997, di un contributo straordinario di 600 milioni alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), al cui onere si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero degli affari esteri. Segnala che è necessario trasferire la previsione di spesa al 1998 e provvedere all'onere mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del bilancio per il 1998, nonchè modificare le clausole di copertura alla luce della recente riforma del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore e propone una riformulazione della norma di copertura nel senso indicato dal relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il disegno di legge venga modificato secondo quanto indicato dal relatore e formulato dal rappresentante del Governo.

(2993) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei Deputati il disegno di legge di ratifica di un accordo con la Repubblica di San Marino, concernente l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini per servizi internazionali di linea. Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2274) *Emendamenti al disegno di legge: Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari*

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole condizionato)

Il relatore RIPAMONTI rileva che la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere sul testo e su numerosi emendamenti e successive riformulazioni. Pervengono ora due ulteriori emendamenti: per quanto di competenza, segnala che il parere sull'emendamento 7.16-*bis* può essere di nulla osta a condizione che sia approvato anche l'emendamento 9.4 e propone, quindi, di esprimere parere in tal senso.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore.

La Sottocommissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

(3020) *Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva*

(3041) *MURINEDDU ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva*

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE precisa che si tratta di due disegni di legge di analogo contenuto in materia di commercializzazione dell'olio extravergine e vergine di oliva. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 4 del disegno di legge n. 3020 (proroga delle rate delle operazioni di credito agrario) di identico contenuto ad altro articolo del disegno di legge di proroga di termini nel settore agricolo (AS. 2981) e sul cui testo la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta. Di conse-

guenza, propone di esprimere analogo parere sul provvedimento in titolo.

La Sottocommissione, sulla base di quanto proposto dal relatore, esprime parere di nulla osta.

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(2839) RONCONI ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole condizionato)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che il decreto-legge prevede interventi in favore delle zone terremotate per le regioni Marche e Umbria (Capo I) ed altre misure urgenti di protezione civile a favore della regione Emilia Romagna, della provincia di Crotone e di territori della Lombardia in relazione a precedenti calamità naturali (Capo II).

Con riferimento al Capo I, per quanto di competenza, segnala che la relazione tecnica stima i danni del recente terremoto in circa 10.700 miliardi; le somme stanziare dalla norma di copertura generale (articolo 15) ammontano invece a circa 3.400 miliardi, cui si devono aggiungere gli altri meccanismi di finanziamento contenuti agli articoli 7, 8, 9 e 10. Nel complesso, risulta evidente che il costo degli interventi a carico della finanza pubblica è superiore alle risorse stanziare dal provvedimento e ciò pur tenendo conto del fatto che non tutti gli oneri previsti sono a carico del settore pubblico. Per tale ragione, il comma 8 dell'articolo 15 stabilisce che «a decorrere dall'anno 1999 ulteriori fabbisogni di spesa... saranno finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria». In proposito, si tratta di stabilire se i meccanismi di spesa previsti dal decreto-legge determinino o meno un vincolo per le future leggi finanziarie. Va precisato, infatti, che l'attività di programmazione e di «intese istituzionali» tra Stato e Regioni su cui si basa la definizione degli interventi sembra avere ad oggetto più la graduazione del tempo degli interventi stessi che non i loro effetti finanziari. Non si è di fronte, pertanto, ad un meccanismo di «tetto di spesa», nè ad altro schema di legislazione di spesa tipizzato dalle norme di contabilità: la formulazione del comma 8 dell'articolo 15 appare, pertanto, impropria. Essa non costituisce una valida forma di copertura per oneri già autorizzati e non può in ogni caso dar luogo all'automatica iscrizione di stanziamenti in future leggi finanziarie.

Segnala inoltre che l'articolo 10, nonchè il comma 6 dell'articolo 13 estendono le agevolazioni previste dell'articolo 12 della legge collegata alla finanziaria per il 1998 rispettivamente alle regioni Umbria e Marche e alle province di Arezzo e Rieti: si tratta di nuovi oneri non ricompresi nel meccanismo di copertura del decreto-legge e non riconducibili alla copertura finanziaria che era stata individuata al provvedimento collegato.

Per quanto riguarda gli interventi a favore dei comuni, occorre sottolineare che le disposizioni contenute all'articolo 12 e all'articolo 15, comma 7, possono determinare un incremento dei trasferimenti anche negli anni successivi al 1998 (per il quale è prevista una apposita copertura finanziaria): sarebbe pertanto opportuno che nella norma fosse chiarito che i contributi in oggetto hanno carattere straordinario e non concorrono a determinare la base per i trasferimenti erariali degli anni successivi al 1998. Effetti di tesoreria potrebbero aversi, inoltre, dalla riduzione degli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti: sul punto sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Con riferimento al Capo II, osserva che la copertura finanziaria individuata dall'articolo 21 si basa sull'autorizzazione alle regioni a contrarre i mutui anche in deroga ai limiti di indebitamento previsti dalla normativa vigente. Sarebbe opportuno, inoltre, acquisire dal Tesoro elementi in ordine alla quantificazione degli stanziamenti di cui all'articolo 23, comma 1, anche al fine di valutare la portata dei possibili effetti di tesoreria e prevedere esplicitamente la riduzione o l'estinzione dell'autorizzazione di spesa sottostante alle somme di cui si dispone l'utilizzo. Infine, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 23 sembrano determinare oneri a carico dello Stato di difficile quantificazione e non segnalati nella relazione tecnica.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che l'importo indicato nella relazione tecnica rappresenta una prima rilevazione dei danni e non corrisponde agli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto legge; il provvedimento, attraverso lo strumento dell'intesa istituzionale di programma e della individuazione delle priorità, autorizza comunque interventi nel limite complessivo delle risorse stanziato. In merito all'articolo 15, comma 8, segnala che la disposizione rappresenta un impegno politico programmatico del Governo e non comporta l'automatica iscrizione di stanziamenti nelle future leggi finanziarie. Per quanto riguarda l'incremento dei trasferimenti ai comuni precisa che esso, in quanto straordinario, non è incluso nella base di calcolo dei trasferimenti per gli anni successivi. Sottolinea infine che gli effetti di tesoreria derivanti da quanto disposto all'articolo 15, comma 7, sono di trascurabile entità (e comunque compensati nell'ambito della gestione complessiva), che le risorse finanziarie di cui all'articolo 23, disponibili presso i comuni, ammontano a circa 100 miliardi e che i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo non comportano oneri aggiuntivi, in quanto si tratta di spese comunque contenute entro i limiti massimi degli stanziamenti autorizzati.

Il senatore MORANDO rileva che, come precisato dal rappresentante del Governo, non esiste una corrispondenza tra la stima dei danni effettuata dalla relazione tecnica e gli oneri a carico dello Stato derivanti dal presente provvedimento, sia a causa della previsione di un risarcimento solo parziale dei danni subiti, sia perchè esso costituisce un iniziale intervento, in attesa di una ricognizione definitiva dei danni. La formulazione dell'articolo 15, comma 8, peraltro, evidenzia alcuni problemi in quanto sembra rinviare ad anni futuri la copertura degli oneri

derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte nei primi articoli del provvedimento, che istituiscono veri e propri diritti soggettivi, e in tal modo creando il presupposto di una iscrizione automatica di ulteriori risorse nelle leggi finanziarie future. È quindi opportuno riformulare il comma 8, nel senso di chiarire che esso è destinato a attivare risorse per ulteriori spese che si potrebbe ritenere opportuno fare successivamente, in modo tale che non esista un automatismo; è, inoltre, necessario che la copertura delle spese previste agli articoli 3, 4 e 5, che istituiscono diritti soggettivi nei confronti dei terzi, avvenga nell'ambito delle risorse attivate dal presente provvedimento e nei limiti di esse.

Il senatore AZZOLLINI concorda con il senatore Morando e precisa che il parere espresso dalla Sottocommissione dovrà essere contrario, qualora non si individui un esplicito meccanismo di limitazione degli oneri nell'ambito delle risorse disponibili.

Il presidente COVIELLO osserva che l'intesa di programma prevista all'articolo 2 è la sede di programmazione e di ripartizione delle risorse sulla base delle priorità. Ritiene però opportuno sospendere la seduta per acquisire dai rappresentanti del Governo gli elementi necessari per una più precisa quantificazione degli oneri derivanti dalle norme che creano diritti soggettivi e poter, così, effettuare una ulteriore e più accurata riflessione sulla copertura finanziaria del provvedimento.

La seduta, sospesa alle ore 13, riprende alle ore 16,30.

Il sottosegretario BARBERI presenta una integrazione della relazione tecnica secondo la quale l'ammontare degli oneri derivanti dagli articoli 3, 4 e 5 risulta inferiore alle risorse complessivamente individuate dall'articolo 15. Illustra quindi alcune modifiche al testo del provvedimento tali da garantire che le risorse attivate siano comunque destinate prioritariamente alla soddisfazione dei diritti soggettivi (in particolare a favore dei soggetti residenti, con ordinanze di sgombero); propone, inoltre, che l'articolo 15 sia riformulato in modo tale da escludere vincoli per le leggi finanziarie future. Aggiunge infine che il fabbisogno derivante dall'estensione, prevista dagli articoli 10 e 13, di talune agevolazioni del collegato alla finanziaria comporta un ulteriore onere di limitata entità, che trova copertura nelle disponibilità già esistenti per tali finalità.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 2, comma 2, dopo la parola «ripartizione» siano inserite le parole «nei limiti»; che all'articolo 4, comma 1 le parole «da attuarsi» fino a «è concesso» siano sostituite dalle altre «da attuarsi secondo i criteri e le priorità e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, nonché delle disponibilità di cui all'articolo 15, è concesso:»; che all'articolo 4, comma 4, dopo la parola «concessi» siano inserite le parole «nei limiti delle risorse disponibili con priorità per i soggetti residenti con ordinan-

ze di sgombero,»; che al comma 4 dell'articolo 12, infine, siano aggiunte le parole «Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi.»; che il comma 8 dell'articolo 15 sia sostituito dal seguente: «8. A decorrere dall'anno 1999 ulteriori fabbisogni di spesa connessi ad interventi non prioritari, a carico o con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.».

Il parere di nulla osta sul disegno di legge n. 3039 è inoltre condizionato, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'assorbimento in esso del disegno di legge n. 2839.

La seduta termina alle ore 16,40.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

54^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2491) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla coproduzione di film, con allegato, fatto a Roma il 4 febbraio 1997: parere favorevole;*

(2597) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997: parere favorevole;*

(2598) *Ratifica ed esecuzione degli Atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994: parere favorevole;*

(2689) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, fatto a Tashkent il 3 maggio 1997: parere favorevole;*

(2743) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997: parere favorevole;*

(2872) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997: parere favorevole;*

alla 13^a Commissione:

(3039) *Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: parere favorevole.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998

23^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(2998) GRECO ed altri. – *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35: parere di nulla osta;*

alla 11^a Commissione:

(800) BATTAFARANO ed altri. – *Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS*

(1363) BONATESTA ed altri. – *Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS*

(Parere favorevole con osservazione)

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 18 febbraio 1998, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).
 - BERTONI e DE LUCA Michele. - Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (50).
 - CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
 - LORETO. - Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (358).
 - FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanziari (1181).
 - PALOMBO. - Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (1386).
 - BERTONI. - Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma (2958).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 18 febbraio 1998, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 (1780-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).

III. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015). (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).
- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).

- CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato CONTENUTO. - Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori (2944) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva (3020).
- FUSILLO ed altri. - Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine e extravergine di oliva italiano (2938).
- GRECO ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (2998).
- MURINEDDU ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva (3041).
- SPECCHIA ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (3050).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 18 febbraio 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (2782) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- SPERONI ed altri. - Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e della petizione n. 167 ad essi attinente.

III. Esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto (2979).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).
- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

Procedure informative

Interrogazione.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 18 febbraio 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO ed altri. - Norme per l'attività e il riordino degli enti di promozione imprenditoriale, per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture nelle aree depresse e per l'istituzione del fondo per il loro finanziamento (2886).
- VEGAS ed altri. - Nuove norme in tema di occupazione e sviluppo nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale (2975).

Materie di competenza

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:
 - Convergenza italiana in vista dell'Unione monetaria europea.
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:
 - Attuazione delle disposizioni in materia di formazione dei residui passivi.

In sede consultiva su atti del Governo

- Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Riparto del contributo dello Stato a favore degli Organismi di cui alla tabella A, allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di cui al capitolo 4487 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997.

Procedure informative

Interrogazione.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 18 febbraio 1998, ore 15

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).
- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

II. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto (2979).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (n. 59).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 18 febbraio 1998, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola (n. 207).

Affare assegnato

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente «Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome».

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE LUCA Athos ed altri. - Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche (2605).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).

- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

IV. Esame del disegno di legge:

- COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

- CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 18 febbraio 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (n. 206).
- Schema di decreto legislativo concernente l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi (n. 209).
- Schema di decreto legislativo concernente l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (n. 210).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (n. 61).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi in favore del settore dell'autotrasporto (3010).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (3053).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 18 febbraio 1998, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 (1780-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini nel settore agricolo (2981).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUSILLO ed altri. - Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano (2938).
- GRECO ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (2998).

- Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva (3020).
- MURINEDDU ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva (3041).
- SPECCHIA ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (3050).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1998 (n. 212).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 18 febbraio 1998, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
 - DIANA Lino ed altri. - Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).
 - CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 18 febbraio 1998, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

– TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARTELLI. – Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).

– MONTELEONE. – Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario (2405).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 18 febbraio 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi (3039).

– RONCONI ed altri. – Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche (2839).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 18 febbraio 1998, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 (1780-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
- DIANA Lino ed altri. - Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e

- la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
 - POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
 - DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
 - TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo (2198).

IV. Esame del disegno di legge:

- Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi in favore del settore dell'autotrasporto (3010).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi (n. 209).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 18 febbraio 1998, ore 13,30

- Audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma, del regolamento della Camera, del sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica Isaia Sales, sugli effetti delle politiche strutturali dell'Unione europea conseguenti al documento «Agenda 2000».
 - Esame dello schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 18 febbraio 1998, ore 20

Inchiesta su stragi e depistaggi:

– Seguito dell'audizione dell'onorevole Marco Pannella.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 18 febbraio 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Esame dello schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
